SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 153° - Numero 157

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 7 luglio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 marzo 2012.

Approvazione del programma di attività del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie - CCM, per l'anno 2012.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172, recante: «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 3, comma 2;

Visto il decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante: «Interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera *a)*, che istituisce presso il Ministero della salute il Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie, di seguito CCM;

Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 ed in particolare l'art. 29, concernente il contenimento della spesa per organi collegiali cd altri organismi anche monocratici, operanti nelle amministrazioni pubbliche, tramite anche il riordino, la soppressione o l'accorpamento di detti organismi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86, recante: «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute. a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248», ed in particolare gli articoli 1, comma 1, lettera *p)* e 9, comma 1, in base ai quali il CCM è stato confermato, per la durata di tre anni, ovvero fino al 21 luglio 2010;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 ottobre 2010 con il quale il CCM è stato prorogato per ulteriori due anni a decorrere dalla data di scadenza prevista dal già citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 86;

Visto il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 18 settembre 2008, recante: «Ulteriori modifiche al decreto del Ministro della salute 1° luglio 2004 recante "Disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie (CCM)"», e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si è provveduto ad una revisione della disciplina sull'organizzazione, sui compiti e sull'attività del CCM;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 dicembre 2010 con il quale è stato ricostituito il Comitato scientifico permanente del CCM, di cui all'art. 9, comma 1, lettera *a)* del sopra citato decreto 18 settembre 2008;

Visto il decreto del Ministro della salute 4 marzo 2011, e successive modifiche ed integrazioni, con il quale è stato ricostituito il Comitato strategico del CCM di cui all'art. 9, comma 1, lettera *b)* del sopra citato decreto 18 settembre 2008;

Visti agli articoli 9, comma 3, lettera *c)*, e 12 del medesimo decreto 18 settembre 2008 on ordine a del ruolo e dei compiti del direttore operativo del CCM;

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato». (Legge di stabilità 2012);

Vista la legge 12 novembre 2011, n. 184, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e bilancio pluriennale per il triennio 2012-2014»;

Visto il decreto del Ministro della salute 19 gennaio 2012, concernente la direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione che definisce, per l'anno 2012, le priorità politiche, gli obiettivi ed i risultati attesi dall'azione del Ministero, in coerenza con il programma di governo;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare l'art. 5, comma 3, concernente i compiti del capo dipartimento;

Visti gli artt. 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernenti rispettivamente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali e dei dirigenti, ed in particolare l'esercizio dei poteri di spesa degli stessi nelle materie rientranti nella competenza della propria Direzione generale o dell'ufficio di livello dirigenziale non generale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2012, in corso di registrazione, con il quale e stato conferito al dott. Fabrizio Oleari l'incarico di capo del Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione del Ministero della salute;

Visto il decreto del Ministro del 14 febbraio 2012, con il quale sono stati confermati integralmente gli obiettivi già assegnati al dott. Fabrizio Oleari di cui all'art. 2, comma 4, del decreto del Ministro della salute del 29 luglio 2011;

Preso atto dell'attuale vacanza del posto di funzione di direttore generale della prevenzione, afferente al Dipartimento della sanità pubblica e dell'innovazione;

Visto che nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per l'anno 2012 il capitolo di bilancio n. 4393 denominato «Spese per l'attività e il funzionamento, ivi comprese le spese di personale, del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie, nonché per la stipula di apposite convenzioni con l'Istituto superiore di sanità, con l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), con gli istituti zooprofilattici sperimentali, con le università, con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con altre strutture di assistenza e di ricerca pubbliche e private, nonché con gli organi della sanità militare», riporta uno stanziamento in termini di competenza è cassa di € 20.467.415,00;

Dato atto che il CCM opera in base ad un programma annuale di attività;

Dato atto che in data 16 gennaio 2012 il Comitato scientifico permanente ha espresso parere favorevole sulla proposta di programma per il 2012 di attività del CCM predisposta dal direttore operativo del CCM, ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera *a)* del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 18 settembre 2008;

Dato atto che il Comitato strategico ha adottato, in dota 1° febbraio 2012, il programma per il 2012 di attività del CCM unitamente al piano finanziario, ai sensi dell'art. 10, comma 5, lettera *h)* del predetto decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 18 settembre 2008;

Ritenuto pertanto necessario approvare il programma annuale di attività del CCM;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il programma di attività del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie - CCM per l'anno 2012, di cui all'«Allegato A» al presente decreto, per un onere finanziario complessivo di euro 20.467.415,00 che graverà sul capitolo 4393 per l'esercizio finanziario 2012.

2. Spetta al direttore operativo del CCM dare attuazione al programma, secondo le modalità indicate nel predetto allegato A e con l'osservanza delle procedure previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute ed alla Corte dei conti per i controlli di rispettiva competenza e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2012

Il Ministro: BALDUZZI

Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2012
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min.Salute e Min.Lavoro, registro n. 6, foglio n. 73

ALLEGATO *A*

Ministero della salute

Centro Nazionale per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie

PROGRAMMA 2012

1. Premessa

Il Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM) nasce con legge 26 maggio 2004, n. 138, come organismo di coordinamento tra le Istituzioni sanitarie centrali e quelle regionali per le attività di sorveglianza e prevenzione oltre che di risposta alle emergenze

Secondo il DM 18 settembre 2008, di ulteriore modifica all'organizzazione ed al funzionamento del Centro nazionale per la prevenzione ed il controllo delle malattie, il CCM opera in base ad un programma annuale di attività, che deve essere approvato entro il 30 giugno con decreto ministeriale. Sulla base di tale programma, gli Enti partner (Regioni, ISS, INAIL ed AGENAS) presentano proposte di applicazione, prima, e progetti esecutivi, poi, che vengono approvati o meno dagli organi (Comitato scientifico e Comitato strategico) del CCM e quindi ammessi a finanziamento.

Lo svolgimento del descritto iter ha richiesto, nel 2011, molto tempo ed intenso lavoro. Nel presente, dal momento che il DPCM 20 ottobre 2010 fa durare in carica il CCM fino al 21 luglio 2012 e che il rinnovo dell'Organismo richiede diversi mesi, si rende necessario (così come avvenuto nel 2010, per identico motivo) anticipare la tempistica usuale in modo da arrivare alla scelta finale dei progetti esecutivi entro la predetta data del 21 luglio 2012.

2. L'esperienza maturata

Il CCM, dalla sua nascita ad oggi, si è sempre più orientato su un approccio globale ai temi della prevenzione delle malattie e della tutela della salute. All'interno di tale strategia, l'Organismo sta cercando di contemperare le esigenze che nascono da un approccio ai problemi che quanto più è scientifico tanto più è settoriale, con quelle "di sistema" (e, cioè, di sostenibilità istituzionale, organizzativa ed economica), sulla scia dell'impostazione del Piano nazionale della prevenzione 2010-2012 (PNP) che ha appunto individuato delle Linee di intervento (il cui sviluppo è affidato alle Regioni), cui corrispondono altrettante Linee di supporto (il cui sviluppo è, invece, affidato al Ministero).

In questo percorso di mutua partnership, l'Amministrazione sanitaria centrale e le Regioni hanno condiviso organi, percorsi e decisioni in ambito CCM, nella consapevolezza che il sostegno allo "stare bene" richieda tanto interventi mirati quanto interventi orizzontali e che la prevenzione universale, la medicina predittiva, la prevenzione nella popolazione a rischio, la prevenzione delle complicanze e delle recidive di malattia e la raccolta di dati di interesse sanitario siano e debbano continuare ad essere le leve attraverso le quali far ulteriormente crescere il capitale di salute del nostro Paese. In una parola: "*la prevenzione come cultura*", così come stabilisce il PNP.

Ciò preliminarmente posto, occorre sottolineare che a partire dal 2009, la parte più rilevante del programma CCM è stata espressamente dedicata al sostegno del PNP e di Guadagnare salute. In relazione a tale fortemente partecipata scelta, nel corso del tempo, il CCM ha sia sempre meglio esplicitato i criteri di ammissibilità al finanziamento (attraverso, ad esempio, la valorizzazione delle proposte che si basino su evidenze, che siano facilmente attuabili nella pratica del SSN, che abbiano il carattere della macroprogettualità, ecc.), sia affinato aspetti procedurali (quali, ad esempio, il sottoporre al preliminare e vincolante vaglio di Regioni, ISS, INAIL e Agenas la presentazione delle lettere d'intenti di applicazione al programma, il sottoscrivere gli accordi di collaborazione direttamente con gli Enti partner, ecc.). Va da sé che gli accennati interventi non sono fini a sé stessi ma vanno iscritti in una logica volta a trasferire l'esecuzione, i risultati e l'usufruibilità delle progettualità promosse dal CCM sempre più sul territorio dove i cittadini vivono ed operano. Nuovamente in una parola: "*la persona al centro del progetto di salute*", così come impone il PNP.

La risposta all'impostazione appena accennata del lavoro del CCM delle ultime tre annualità è stata estremamente positiva come può essere ben testimoniato dal rilievo che le proposte di applicazione al programma sono in costante ed impetuosa crescita, tanto che nel 2011 ne sono pervenute addirittura più di 600. Non di meno, questo stesso dato, oltre a riconoscere l'oggettivo aumento di appeal del CCM, è anche la spia di un pericolo – la estrema frammentazione degli interventi (in termini di obiettivi, target e risultati complessivi di salute) - che va assolutamente

evitato non solo in quanto sarebbe in stridente contraddizione con gli intenti strategici fin qui sostenuti ma anche perché potrebbe portare – come in effetti si è parzialmente verificato nel 2011 - al paradosso di item progettuali che a valutazione effettuata si ritrovano orfani. Il Comitato strategico del CCM, in sede di approvazione dei progetti esecutivi 2011, ha condiviso queste preoccupazioni e - per contrastare sul nascere il paventato rischio di una non desiderata frammentazione degli interventi progettuali – ha espresso la necessità di introdurre dei correttivi. Tali correttivi non possono che andare in due direzioni correlate:

- razionalizzare la scelta degli item raggruppandoli per grandi temi; e
- stabilire che ciascun Ente partner (e, cioè: ogni Regione e Provincia autonoma, ISS, INAIL e Agenas) non possa presentare più di quindici proposte di applicazione al presente programma.

Di tale orientamento tiene doverosamente conto il programma CCM 2012 (come esposto nel successivo paragrafo 4 e come stabilito nel successivo paragrafo 5).

3. Le prospettive

Il cammino del CCM riflette strettamente quello del PNP, motivo per il quale si rende necessario – sia pure schematicamente - fare preliminarmente il punto sull'orizzonte del piano riguardo ad almeno tre dimensioni essenziali:

- il PNP – ancorchè abbia scontato in partenza la necessità di un certo rodaggio – è comunque avviato sia sul versante delle Linee di intervento identificate nei Piani regionali della prevenzione (PRP) che su quello delle Linee di supporto ministeriali. E' del tutto probabile che - se si confermeranno gli orientamenti fin qui emersi – si possa andare fin dai primi mesi del 2012 ad un'Intesa Stato-Regioni che proroghi la vigenza del PNP per ulteriori 2/3 anni in modo da consolidare e dare una prospettiva di più lungo periodo a quanto tutte le strutture aziendali coinvolte vanno oggi realizzando sul territorio. Peraltro, il medesimo strumento normativo potrebbe essere lo strumento per enunciare le regole per la riprogrammazione dei PRP deliberati dalle Giunte Regionali a fine 2010, sia per dilatarne i termini, sia - qualora ce ne fosse la necessità – per intervenire sugli obiettivi di salute ricompresi o da ricomprendere nel PRP;
- tutte le Regioni sono state valutate positivamente per il 2010 ai fini della certificazione prevista dall'Intesa Stato-Regioni del 29 aprile 2010 (il che riconosce pienamente la qualità dello sforzo programmatorio regionale) ed è già stato avviato il processo di valutazione relativo al 2011 sugli avanzamenti dei PRP. Quest'ultima circostanza impone una doverosa considerazione non tanto di merito (sul quale si avrà modo di riferire ampiamente nel prossimo programma CCM) quanto di metodo. Infatti, con Intesa Stato-Regioni del 10 febbraio 2011 è stato approvato il documento per la valutazione dei PRP, che – in maniera decisamente organica - esplicita oggetto, criteri, ruoli, responsabilità, procedure, tempistica e regole del processo valutativo e che, dunque, inserisce di fatto tra gli obiettivi del PNP anche la misurazione della sua performance. Questo fatto rappresenta una novità sostanziale nello scenario del nostro Paese e consente di poter offrire una prima risposta non solo a condivisibili motivi di accountability ma anche a precise osservazioni sul punto che rilevanti Istituzioni UE hanno recentemente espresso al Governo italiano;
- alcune linee di intervento del PNP sono condizionate da norme legislative spesso anacronistiche o dalla mancanza di indispensabili ed adeguate regolamentazioni applicative di norme generali restrittive. Anche le *policies* risentono negativamente di tale condizione, in quanto spesso manca al decisore politico una parte significativa delle informazioni – ed in specie di quelle epidemiologiche - che sono necessarie alle scelte, soprattutto in ragione della vigente situazione normativa relativa alla privacy. Orbene, nel mentre prosegue il cammino parlamentare (dopo l'approvazione da parte della Camera dei deputati) del ddl di iniziativa governativa 2935, che all'articolo 18 contiene appunto previsioni che legittimano l'istituzione di sistemi di sorveglianza e registri di mortalita`, di tumori e di altre patologie

nonché di impianti protesici, si segnala che per adempiere con la dovuta tempestività al mandato della norma, una volta approvata dal secondo ramo del Parlamento, si rende necessario un preliminare lavoro congiunto Ministero-Regioni (supportati dalle Società scientifiche) fondamentalmente volto, da una parte, ad una prioritarizzazione dei bisogni informativi (possibilmente anche sulla base della valutazione del *burden of disease*), dall'altra, al censimento delle attività di raccolta di dati epidemiologici e di ogni altra utile natura in essere e, da un'altra ancora, a studiare le modalità di ingegnerizzazione ed integrazione dei flussi informativi - e dei relativi contenuti (obiettivi informativi, interlocutori, tracciati record, gestione, coordinamento, ecc.) - riconosciuti come strategici nella presente fase storica, in coerenza, tra l'altro, con le finalità dell'ACP 1.2 di cui al DM 4 agosto 2011.

Detto dei tre aspetti sostanziali attinenti il PNP sopra schematizzati, occorre poi fare una dovuta annotazione che riguarda la presenza all'interno della normativa statale di norme e regolamenti stratificatisi negli ultimi ottant'anni - che impongono adempimenti dalla dubbia o inesistente utilità. Tale circostanza rappresenta di fatto una perdita secca di efficacia e di efficienza da parte del sistema di prevenzione e, per di più, è causa di un inutile spreco di tempo e risorse per il cittadino. Nella legislazione italiana, infatti, sono presenti norme che si basano:

- sulle idee dominanti nella comunità scientifica dell'epoca (ma che sono attualmente non più ritenute valide); oppure,
- sulla necessità di difesa da pericoli per la salute non più attuali.

La questione è nota da tempo e, nella scorsa legislatura, è stata affrontata attraverso la presentazione del d.d.l. di iniziativa governativa a titolo "Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute" il cui iter parlamentare – dopo l'approvazione in Senato – non è potuto proseguire per l'interruzione della legislatura. Occorrerebbe, dunque, non disperdere il lavoro di analisi svolto in funzione del d.d.l. in parola, ma, anzi, aggiornarlo e rivederlo alla luce delle ultime acquisizioni scientifiche. In questo senso, almeno due aspetti di coerenza vanno annotati:

- da una parte, la politica del Governo è orientata alla semplificazione amministrativa, superando tutto ciò che è ridondante o francamente inutile e che, perciò, rappresenta una spesa ingiustificata per i servizi sanitari ed un costo (altrettanto ingiustificato) per i cittadini;
- dall'altra, la legislazione europea con sempre maggior decisione promuove il superamento del regime di tipo "autorizzativo" (tipico delle norme che ci si ripromette di abrogare) con un sistema di autocontrollo che si concretizza attraverso dichiarazioni di notifica, denuncie di inizio attività e autocertificazioni, di cui la pubblica amministrazione può verificare la veridicità.

Da ultimo in questo paragrafo, meritano alcune seppur brevi considerazioni taluni aspetti (diversi da quelli riferiti nel precedente paragrafo) relativi alle applicazioni al programma CCM. Il CCM, infatti, ha fin qui promosso lo sviluppo, sotto diversi aspetti, del tema dello svantaggio (e del corrispettivo risultato pratico rappresentato dalle diseguaglianze, dall'acceso ai servizi agli esiti di salute) e va da sé che pure i PRP affrontano largamente la questione. Or bene, proprio la consapevolezza che alle disuguaglianze si associa la più ampia riserva di potenziale salute da cui attingere a livello di popolazione dovrebbe, allora, richiedere agli Enti partner del CCM un'attenzione ancora maggiore rispetto al passato nei confronti di interventi verso i gruppi di popolazione più vulnerabili ed, in special modo, verso quei target la cui debolezza "intrinseca" (cioè: il cui svantaggio) impedisce persino di conformarsi come domanda. In altre parole:

- se si vuole migliorare significativamente la salute della popolazione occorre indirizzare gli interventi di prevenzione anche e soprattutto in direzione dell'abbattimento dello svantaggio (sociale, economico, geografico, culturale, orografico, ecc.);
- il tema dello svantaggio si presta ad essere affrontato non solo in termini di riduzione dell'esposizione ai fattori di rischio prevenibili, ma anche nei confronti di tutte quelle

dimensioni (accettabilità, accessibilità, tempestività, responsiveness, ecc.) che attengono alla presa in carico dello stato di malattia;

- per solito ed al di là di specifici temi di volta in volta presi in considerazione, per la gran parte degli item dei programmi CCM è possibile una declinazione in tal senso;
- tutto ciò posto e avuto conto della realtà attuale, sarebbe auspicabile, in definitiva, che le proposte di applicazione ai programmi CCM raccogliessero la sfida per concorrere esse stesse a ridurre la distanza tra strati di popolazione più svantaggiata e strati di popolazione più fortunata.

4. L'impianto del programma e la grandezza del suo finanziamento

Anche alla luce di quanto precede, si ritiene di dover confermare anche per il 2012 l'usuale impianto del programma CCM e, cioè:

1) *sostegno alle Regioni per l'implementazione del PNP e di Guadagnare salute*
   - I. *sorveglianza epidemiologica innovativa*
   - II. *attività di prevenzione*
     - *(1) prevenzione universale;*
     - *(2) medicina predittiva;*
     - *(3) prevenzione della popolazione a rischio;*
     - *(4) prevenzione delle complicanze e delle recidive di malattia;*
2) *sostegno a progetti strategici di interesse nazionale* (cioè a progetti trasversali e di sistema di supporto alle Regioni non direttamente riferibili al PNP o a Guadagnare salute)*;*
3) *azioni centrali.*

Nello specifico:

- per ciò che concerne i precedenti punti *1)* e *2)* si ritiene ragionevole, nella scelta dei temi da sviluppare, dare particolare evidenza e spazio a linee progettuali non in precedenza eseguite o in corso di attuazione;
- per ciò che concerne il punto 3), va annotato che l'area delle azioni centrali, funzionale alla pratica operatività del CCM, comprende interventi relativi alle sottovoci "funzionamento", "personale" e "attività" direttamente gestiti dal Ministero.

In tale contesto, preso atto delle effettive disponibilità economiche per il 2012 (pari a 20.467.415 euro), sembra ragionevole che, in linea con quanto stabilito gli scorsi anni, il suddetto finanziamento vada ripartito per i due terzi circa a favore delle linee progettuali (implementazione di PNP e Guadagnare salute e sostegno a progetti strategici di interesse nazionale) e per un terzo circa a favore delle azioni centrali.

La sottostante tabella enuclea le linee progettuali e le azioni centrali del Programma CCM 2012.

AREA	AMBITO	LINEA PROGETTUALE		ID
SOSTEGNO ALLE REGIONI PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL PNP E DI GUADAGNARE SALUTE	SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA INNOVATIVA	Diseguaglianze di salute	Lo svantaggio e gli esiti di salute	1
	PREVENZIONE UNIVERSALE	Stili di vita	Modelli di intervento (informativi - comunicativi, organizzativi, ambientali, di sviluppo di comunità) per l'empowerment in ambiente scolastico ed in altri contesti (sport, lavoro ecc…)	2
		Ambienti di vita	Modelli di valutazione del rischio sanitario nelle aree a forte pressione ambientale	3
		Ambiente di lavoro	Patologie asbesto correlate	4
			Modelli di controllo e verifica della sicurezza alimentare nelle piccole imprese e in ambito di produzione primaria	5
		Malattie infettive	Utilizzo della metodologia della *risk analysis* per il controllo delle infezioni ospedaliere	6
	MEDICINA PREDITTIVA	Supporto all'implementazione e trasferimento di programmi di medicina predittiva di provata efficacia	Percorsi di identificazione, stratificazione e gestione del rischio dei tumori della mammella e del colon-retto	7
	PREVENZIONE POPOLAZIONE A RISCHIO	Gruppi di popolazione deboli	Modelli organizzativi ed operativi per il riconoscimento precoce dei disturbi del comportamento nell'età evolutiva	8
			Modelli organizzativi ed operativi per il riconoscimento precoce delle demenze nella popolazione anziana	9
	PREVENZIONE DELLE COMPLICANZE E DELLE RECIDIVE DI MALATTIA	La gestione del paziente complesso	Gestione dei pazienti con dolore cronico	10
			Gestione dei pazienti lungo sopravviventi	11
			Modelli di presa in carico e gestione della multimorbidità	12

SOSTEGNO A PROGETTI STRATEGICI DI INTERESSE NAZIONALE	Azioni di sistema	Modelli di integrazione tra sociale e sanitario nella gestione della persona disabile	13
		Modelli di integrazione tra sociale e sanitario nella gestione dei pazienti in stato vegetativo e di minima coscienza e nei pazienti con postumi di mielolesioni	14
		Valutazione dell'impatto dell'organizzazione sulla sicurezza delle donazioni e dei trapianti	15
Totale finanziamento delle linee progettuali		***13.500.000***	

AREA AZIONI CENTRALI	
AMBITO	*VOCI*
funzionamento	Spese per: riunioni istituzionali; acquisto materiale di cancelleria, riviste e libri; acquisto apparecchiature informatiche; piattaforma web e sito CCM; servizio "1500" emergenze sanitarie; sistema di allerta rapido; servizio traduzione e stampa materiale informativo
personale	Spese per: missioni*; rimborso spese personale comandato; medici sarsisti; personale a tempo determinato ex giubilari; corsi di formazione ed aggiornamento*; corsi di formazione ed aggiornamento per personale USMAF e PIF*.
	Gli oneri relativi alle voci "*missioni*" e "*corsi di formazione ed aggiornamento*" e "*corsi di formazione ed aggiornamento per personale USMAF e PIF*" saranno contenuti nei limiti dei tetti di spesa previsti dalla normativa vigente
attività	Spese per: - acquisizione di risorse per affrontare le emergenze, comprese l'implementazione, il mantenimento e la gestione del deposito nazionale antidoti per la risposta sanitaria ad offese di tipo chimico da atti di terrorismo e le attività di difesa civile nel settore NBCR; - attività di informazione istituzionale al personale del SSN, della CRI e degli USMAF; sostegno alla rete USMAF nonché informazione istituzionale espressamente destinate a promuovere e sostenere le attività del CCM, quali: pubblicazioni, incontri ed eventi formativi,seminari; - sorveglianze routinarie; - collaborazioni internazionali; - supporto alle azioni centrali del PNP; - portale acque; - sostegno a progetti speciali: sostegno a percorsi di sorveglianza dei lavoratori esposti ad amianto; sostegno alla tutela della salute occupazionale; sostegno al network regionale dell'EBP; sostegno alla prevenzione di patologie e disabilità congenite; prevenzione della trasmissione verticale dell'HIV; ecc.
Totale finanziamento delle azioni centrali	***6.967.415***
TOTALE COMPLESSIVO	***20.467.415***

5. Sviluppo progettuale

Avuto conto di quanto precisato ai precedenti paragrafi 1. e 2., la procedura per poter proporre applicazioni e la relativa tempistica possono essere così sintetizzate:

- le Regioni – a seconda dei casi, singolarmente o in gruppo – raccolgono, vagliano e trasmettono entro il 10 aprile p.v. al Direttore operativo del CCM le proposte di progetto che danno concretezza alla programmazione 2012. Dette proposte, sotto forma di lettera d'intenti redatta secondo il formato standard, possono vedere il coinvolgimento (oltre che delle strutture del SSN e delle Regioni medesime, dell'ISS, dell'INAIL, dell'AGENAS, della Sanità militare, degli Istituti zooprofilattici sperimentali, di Università e di Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico) anche di ogni altro Ente/ Istituto/ Fondazione/ ONG/ Associazione/ Società scientifica/ Agenzia internazionale ecc., pertinenti alla progettualità prescelta;
- proposte di progetto, sotto forma di lettera d'intenti, possono essere presentate autonomamente anche da ISS, INAIL ed AGENAS, con le medesime modalità e secondo la stessa tempistica valide per le Regioni;
- come specificato al paragrafo 2), ciascun Ente partner (e, cioè: ogni Regione e Provincia autonoma, ISS, INAIL ed AGENAS) non può presentare più di quindici lettere d'intenti;
- il Comitato scientifico del CCM esamina le lettere d'intenti pervenute entro la fine di aprile p.v.;
- per le lettere d'intenti valutate positivamente dal Comitato scientifico il Direttore operativo provvede a richiedere la stesura del progetto esecutivo, redatto secondo la modellistica standard;
- i Soggetti partner (Regioni, ISS, INAIL ed AGENAS) a cui sia stato richiesto il progetto esecutivo provvedono a trasmetterlo al Direttore operativo del CCM entro il 30 giugno p.v.;
- il Comitato scientifico del CCM esamina ed approva i progetti ritenuti congrui per consentire al Comitato strategico di potersi esprimere entro il 20 luglio p.v.

Da quanto sopra, si evidenzia, dunque, come ogni Soggetto interessato (come detto: strutture del SSN, Sanità militare, Istituti zooprofilattici sperimentali, Università, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero Ente/ Istituto/ Fondazione/ ONG/ Associazione/ Società scientifica/ Agenzia internazionale ecc.) possa applicare al programma CCM 2012 solo previo avallo della competente Regione o di ISS, INAIL ed AGENAS.

6. Criteri di ammissibilità/valutazione delle proposte

Nell'ambito della programmazione 2012 verranno prese in considerazione esclusivamente le proposte di applicazione che:

- non si configurino come progetti CCM in corso;
- riportino nel loro razionale - qualora la proposta rappresenti la prosecuzione di attività già promosse e concluse dal CCM o da altri Soggetti - i risultati ottenuti;
- non si configurino come progetti di ricerca eziologica primaria (per ciò che riguarda l'ambito della sorveglianza epidemiologica);
- non si configurino come progetti di ricerca (per ciò che riguarda l'ambito delle altre aree del sostegno al Piano nazionale della prevenzione e a Guadagnare salute e del sostegno a progetti strategici di interesse nazionale);
- vedano la partecipazione di almeno tre Enti partner;
- abbiano un costo ricompreso tra 150.000 e 500.000 euro;
- presentino un piano finanziario ben dettagliato nel quale, comunque, non possono essere presenti spese di *overhead* o altre spese riconducibili a tale voce di costo.

In particolare, per ciò che riguarda l'ambito epidemiologico, la valutazione delle proposte di applicazione terrà conto che esse:

- siano coerenti con le linee progettuali del presente programma;
- siano coerenti con la mission del CCM;
- siano a supporto di sorveglianze innovative;
- siano facilmente trasferibili nella pratica del SSN;
- abbiano il carattere di macroprogettualità;
- prevedano il coinvolgimento di più partner e altri Soggetti.

In particolare, per ciò che riguarda l'ambito delle altre aree del sostegno al PNP e a Guadagnare salute e del sostegno a progetti strategici di interesse nazionale, la valutazione delle proposte di applicazione terrà conto che esse:

- siano coerenti con le linee progettuali del presente programma;
- siano coerenti con la mission del CCM;
- promuovano interventi di provata efficacia;
- contengano – al loro interno - una fase di valutazione di impatto;
- siano facilmente trasferibili nella pratica del SSN;
- abbiano il carattere di macroprogettualità;
- prevedano il coinvolgimento di più partner e altri Soggetti.

12A07350

DECRETO 20 giugno 2012.

Autorizzazione alla variazione della denominazione dell'acqua minerale «Lilia» di Rionero in Vulture, variazione delle denominazioni delle sorgenti che la costituiscono ed attribuzione della denominazione alla relativa miscela.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 7 maggio 2012, integrata con nota acquisita al protocollo il 9 giugno 2012, con la quale la Società Fonti del Vulture S.r.l. con sede in Rionero in Vulture (Potenza), Contrada La Francesca, ha chiesto di poter variare la denominazione dell'acqua minerale naturale «Lilia» di Rionero in Vulture (Potenza) in «Giovane», di poter variare la denominazione delle sorgenti che la costituiscono da «Lilia», «Lilia 2», «Lilia 4», «Lilia 7», rispettivamente a «Giovane», «Giovane 2», «Giovane 4», «Giovane 7», nonché di poter attribuire alla relativa miscela la denominazione «Giovane»;

Visti gli atti d'ufficio;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1991, n. 2716 con il quale è stata riconosciuta l'acqua minerale naturale «Lilia» che sgorga nell'ambito della concessione mineraria «Braida» di Rionero in Vulture (Potenza);

Visto il decreto dirigenziale 16 giugno 1998, n. 3046-034 di conferma del riconoscimento dell'acqua minerale naturale «Lilia»;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale Basilicata del 14 gennaio 2010, n. 31 con il quale è stata autorizzata la miscelazione dell'acqua minerale proveniente dalle sorgenti «Lilia» (ubicata in concessione «Braida»), «Lilia 2» e «Lilia 4» (ubicate in concessione «Gaudio»), con l'acqua minerale proveniente dalla nuova perforazione «Lilia 7», ubicata in concessione Gaudio;

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176, di attuazione della direttiva 2009/54/CE sulla utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Decreta:

Art. 1.

1) È autorizzata la variazione della denominazione dell'acqua minerale naturale «Lilia» di Rionero in Vulture (Potenza), da Lilia a «Giovane» e la variazione delle denominazioni delle sorgenti che la costituiscono da «Lilia», «Lilia 2», «Lilia 4», «Lilia 7», rispettivamente a «Giovane», «Giovane 2», «Giovane 4», «Giovane 7»; è altresì autorizzata l'attribuzione alla relativa miscela della denominazione «Giovane».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione della comunità europea.

Il presente decreto sarà trasmesso alla società interessata ed inviato in copia ai competenti organi regionali.

Roma, 20 giugno 2012

Il direttore generale: RUOCCO

12A07450

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 giugno 2012.

Sostituzione del Presidente della commissione provinciale per il trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Latina.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI LATINA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il decreto n. 7 del 31 ottobre 2008, con il quale si è provveduto alla ricostituzione della commissione per il trattamento sostitutivo della retribuzione in favore dei lavoratori agricoli della provincia di Latina (CISOA);

Vista la nota ministeriale protocollo n. 38/0016813/07.06 del 20 marzo 2012 relativa all'attribuzione dell'incarico di responsabilità *ad interim* della DTL di Latina, assegnato al dott. Giuseppe Diana;

Al fine di assicurare la continuità nei lavori della commissione;

Decreta:

Nella Commissione per il trattamento sostitutivo delle retribuzioni agli operai con contratto a tempo indeterminato ecc. di cui all'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457 (CISOA), le funzioni di Presidente sono svolte dal Direttore *pro tempore* della Direzione Territoriale del Lavoro Latina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Latina, 21 giugno 2012

Il direttore territoriale: DIANA

12A07451

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 15 marzo 2012.

Approvazione delle variazioni del programma di interventi finanziati con le risorse di cui all'articolo 9 della legge n. 413 del 30 novembre 1998, rifinanziate dall'articolo 36, comma 2, della legge n. 166 dell'1° agosto 2002, per la realizzazione di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti e approvazione della ripartizione delle risorse.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I PORTI

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, recante "Riordino della legislazione in materia portuale";

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni, che all'art. 128 reca disposizioni in materia di programmazione delle opere pubbliche;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, concernente il "Regolamento di esecuzione e attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163" e successive modificazioni";

Vista la legge 30 novembre 1998, n. 413, concernente il "Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore che all'art.9, comma 1, prevede l'adozione ed il finanziamento di un programma per opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti", e successivi rifinanziamenti disposti con legge 23 dicembre 1999, n. 488, articolo 54, comma 1, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2000)", e con la legge 23 dicembre 2000, n. 388, art. 144, comma 1, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)";

Vista la legge 9 dicembre 1998, n.426, art.1, comma 4, lettera *d)*;

Vista la legge 1 agosto 2002, n.166 che, all'art. 36, comma 2, dispone che "per il proseguimento del programma di ammodernamento e riqualificazione delle infrastrutture portuali di cui all'art. 9 della legge n. 413 del 1998, nonché per gli interventi nel porto di Manfredonia di cui all'art. 1, comma 4, lettera *d)*, della legge n. 426 del 1998, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali di 34.000.000,00 di euro per l'anno 2003 e di 64.000.000,00 di euro per l'anno 2004";

Visti i commi 2-*novies*, 2-*decies* e 2-*undecies* dell'articolo 2, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n° 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n° 10;

Considerato che, con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2004, reg. 5, foglio 28, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18.08.2004, n. 193, è stato approvato dal Ministro *pro tempore* il programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di porti, individuate quali opere prioritarie nell'ambito delle programmazioni triennali adottate dalle Autorità Portuali ai sensi dell'art. 14 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, ed approvato il piano di riparto delle risorse finanziarie disposto dall'art. 36, della citata legge n. 166 del 2002, nell'importo complessivo di € 1.398.100.005,00;

Considerato che, a valere sui medesimi fondi disposti dall'art. 36 della legge n. 166 del 2002, sono stati altresì disposti, col D.M. del 3 giugno 2004, ulteriori finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali nei porti di Chioggia e Monfalcone, a cura delle rispettive Aziende Speciali del porto, dell'importo di rispettivi € 11.400.000,00, e sono stati altresì disposti fondi dell'importo di € 4.999.995,00 per le finalità indicate dalla legge 9 dicembre 1998, n. 426, art.1, per il Porto di Manfredonia;

Considerato che, ai sensi dell'art.7 del citato decreto Ministeriale 3 giugno 2004, su motivata richiesta da parte delle Autorità Portuali, si può procedere all'integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento con il decreto medesimo, individuando nuove opere nell'ambito della programmazione triennale adottata dalle medesime Autorità ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art.1 degli Accordi Procedimentali stipulati con le Autorità Portuali, in attuazione dell'art. 4 del citato D.M. 3 giugno 2004, su motivata richiesta delle Autorità Portuali, è possibile procedere all'integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento con il decreto medesimo, attraverso l'utilizzo di eventuali economie relative ai ribassi d'asta conseguiti a seguito di esperimento delle gare d'appalto relative ad interventi inseriti nella programmazione triennale adottata dalle Autorità Portuali, previa approvazione del programma integrativo;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n.211, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti " con cui viene individuata l'articolazione dell'Amministrazione delle Infrastrutture e dei Trasporti in diciotto Direzioni Generali, incardinate in due Dipartimenti;

Visto il Decreto ministeriale 2 aprile 2009, n° 307, recante il "Regolamento di organizzazione di secondo livello del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti" con il quale sono definiti i compiti degli Uffici di livello dirigenziale non generale;

Vista la Direttiva del Capo Dipartimento n°2623/DTT dell'11 maggio 2009, vistata dall'Ufficio Centrale di bilancio al n° 664, in data 16/06/2009, mediante la quale, in coerenza con la volontà espressa dall'organo politico di vertice, sono individuati i compiti e le responsabilità del Capo Dipartimento ed impartite direttive di carattere operativo e procedimentale ai Direttori Generali delle Direzioni incardinate nel "Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici";

Vista la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti per l'attività amministrativa e la gestione del 9 gennaio 2012, n.3, registrata alla Corte dei Conti in data 15/02/2012, al Reg. 1, fg. 286, con la quale sono stati conferiti ai titolari dei centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici e operativi per l'anno 2012, ed assegnate le risorse umane, finanziarie e strumentali;

Vista la Direttiva n°1/RD, del 16 gennaio 2012, vistata dall'Ufficio Centrale di Bilancio al n° 123, in data 03/02/2012, con la quale il Capo Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi, in attuazione della menzionata Direttiva ministeriale n. 3, del 9 gennaio 2012, ha assegnato, tra l'altro, ai titolari delle Direzioni Generali del Dipartimento gli obiettivi da perseguire nell'anno 2012, con le rispettive risorse umane, finanziarie e strumentali;

Rilevato che, in conseguenza della nuova organizzazione e in coerenza con le sopra citate Direttive, la titolarità della competenza in materia di programmazione in materia portuale risulta attribuita alla "Direzione Generale dei Porti";

Considerato che, dopo l'approvazione e pubblicazione del programma di opere infrastrutturali di che trattasi, alcune Autorità Portuali hanno rappresentato esigenze nuove e sopravvenute ed ostacoli che impediscono l'attuazione degli interventi programmati;

Tenuto conto che, con Decreti di variazione del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, rispettivamente n. 7329 del 21.12.2004, n. 1967 del 18.04.2005, n. 3581/3590 del 5.07.2005, numero 4349/4829/4966/5319 del 26.10.2005, n. 416 del 2.02.2006 e del Ministero delle Infrastrutture n. 6 dell'8.01.2007, n. 2642 del 28/12/2007, n. 571 del 6.06.2008, n.16389 del 22/12/2009 e n. 10/10 del 11/10/2010, tutti registrati alla Corte dei Conti, sono state individuate obiettive motivazioni che risultavano essere cause idonee di impedimento per l'attivazione degli interventi programmati, ed è stata determinata una più esatta riqualificazione e quantificazione degli interventi già programmati, apportando modifiche al programma approvato;

Visti i commi 2-*novies*, 2-*decies* e 2-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, con i quali viene disposta, entro il termine del 15 marzo 2011, la revoca dei fondi statali trasferiti o assegnati alle Autorità portuali per la realizzazione di opere infrastrutturali, a fronte dei quali non sia stato pubblicato il bando di gara per l'assegnazione dei lavori entro il quinto anno dal trasferimento o dall'assegnazione;

Visto il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 357 del 13/10/2011, attuativo del comma 2-*novies*, dell'art. 2, del D.L. 29/12/2010, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2011, n.10, col quale, relativamente alla risorse finanziarie stanziate dalla legge 1 agosto 2002, n. 166, sono stati individuati i finanziamenti *ope legis* revocati, per complessivi lordi euro 122.068.900,47, di cui euro 64.000.000,00 a carico dell'Autorità portuale di Bari, euro 1.619.436,46 a carico dell'Autorità portuale di Catania, euro 50.892.180,00 a carico dell'Autorità portuale di Genova ed euro 5.557.284,01 a carico dell'Autorità portuale di Piombino;

Considerato che a seguito dell'adozione del predetto decreto interministeriale n. 357/2011, si rende necessario provvedere ad apportare la formale variazione all'elenco degli interventi infrastrutturali finanziati dalla legge 166/02, per recepire i disposti definanziamenti, nei termini che seguono:

AUTORITA' PORTUALE	Elenco delle Opere		Programma Legge 166/02 approvato con DM 10/10 del 11/10/2010	Programma Legge 166/02 da approvare
BARI	Ampliamento dell'area banchinata a ridosso del terzo e quarto braccio molo foraneo		64.000.000,00	0
CATANIA	Lavori di realizzazione del nuovo Asse dei servizi		1.619.436,46	0
PIOMBINO	Opere previste dall'Adeguamento Tecnico Funzionale e dal nuovo Piano Regolatore portuale del porto di Rio Marina		5.373.290,73	1.816.006,72
PIOMBINO	Porto di Portoferraio - Lavori di prolungamento banchina Alto Fondale		2.000.000,00	0

Vista la nota in data 06/03/2012, n° 6146, con la quale l'Autorità Portuale di Genova in conseguenza della revoca del finanziamento di euro 50.892.180,00, come individuato dal citato Decreto Interministeriale n.357/2011, e in ragione delle effettive esigenze finanziarie conseguenti alle dinamiche dei relativi appalti, ha trasmesso il programma di interventi ammessi al finanziamento della legge 166/02, che risulta rimodulato come segue:

	Elenco delle Opere		Programma Legge 166/02 approvato con DM 10/10 del 11/10/2010	Programma Legge 166/02 da approvare
GENOVA	Recupero funzionale di Calata Olii Minerali e ampliamento di Calata Bettolo		45.909.730,69	53.501.103,48
GENOVA	Riconfigurazione di piazzali viabilità e parchi ferroviari nel compendio Ponte Eritrea , Ponte Libia	*	12.600.000,00	9.170.728,14
GENOVA	Intervento di recupero danni da mareggiata		11.866.311,55	129.113,27
GENOVA	Potenziamento ed adeguamento dei bacini di carenaggio, opere marittime di servizio, realizzazione di nuovi spazi operativi e nuovi edifici demaniali		50.000.000,00	15.498.056,22
GENOVA	Recupero funzionale banchina molo Giano		8.000.000,00	1.328.503,93
GENOVA	Dragaggio imboccatura di ponente		1.610.000,00	0
GENOVA	Adeguamento tecnico funzionale imboccatura di ponente	*	1.390.000,00	0
GENOVA	Nuovo banchinamento di ponente Ponte Parodi		10.623.957,76	12.380.675,18
GENOVA	Voltri - Rifunzionalizzazione delle vie di corsa e dei parchi moduli 3, 4 modulo		6.000.000,00	5.099.639,78
	TOTALE		148.000.000,00	97.107.820,00

Tenuto conto di quanto rappresentato da talune Autorità portuali in merito alla esigenza di rimodulare i finanziamenti statali ad esse assentiti alla luce delle effettive esigenze finanziarie conseguenti alle dinamiche dei relativi appalti;

Tenuto altresì conto di quanto rappresentato da talune Autorità portuali in merito alle esigenze di apportare variazioni al programma stesso, nel rispetto del limite del finanziamento complessivamente assentito a ciascun Ente, sostituendo gli eventuali progetti per i quali documentate e motivate circostanze ne abbiano impedito l'esecuzione, con altri, inseriti nella programmazione triennale adottata dall'Autorità portuale, conformi alla normativa urbanistica ed ambientale ed in possesso del relativo parere tecnico reso dal competente Organo statale;

Ritenuto, di poter condividere tali esigenze al fine di consentire la più razionale e rapida utilizzazione dei finanziamenti a tal fine stanziati dalla norma in questione e conseguire, quindi, l'interesse pubblico connesso all'immediato appalto dei lavori e, conseguentemente, di procedere alla rimodulazione del programma degli interventi programmati di competenza delle Autorità portuali di Ancona, Brindisi, Cagliari, La Spezia, Marina di Carrara, Piombino, Ravenna e Taranto, nei termini di seguito specificati;

Viste le note n.142, in data 18/01/2012, e n.435, in data 15/02/2012, con le quali, da ultimo, l'Autorità portuale di Ancona tenuto conto delle effettive esigenze finanziarie relative ai singoli interventi programmati, conseguenti alle dinamiche dei relativi appalti, nonché delle effettive disponibilità finanziarie a valere sulla legge 166/02, ha proposto la rimodulazione finanziaria degli interventi infrastrutturali già programmati, e, in particolare, di destinare le risorse finanziarie rese disponibili dalla rimodulazione in questione ad incrementare da lordi € 8.622.591,03 a lordi € 12.595.000,00 la quota di finanziamento destinata al progetto denominato "Lavori di completamento della seconda fase opere a mare - 1° stralcio - della banchina rettilinea della Nuova Darsena" di complessivi euro 35.000.000,00", già cofinanziato con altre risorse statali (legge 30/98 e legge 413/98) e fondi propri dell'Ente;

Vista, relazione del Responsabile del Procedimento, datata 02/02/2012, allegata alla suddetta nota 435, con la quale si attesta il quadro economico di spesa relativo al suddetto progetto, la sua previsione nel "Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2012/2014" e nell'Elenco annuale 2012, ambedue approvati con delibera di comitato portuale n. 37 del 13/12/2011, la sua conformità al vigente P.R.P e la mancanza di impedimenti all'appalto dei medesimi previa validazione e approvazione, a termini di legge, del progetto esecutivo;

Considerata la natura sostanzialmente compensativa della variazione proposta che non altera l'importo complessivo del finanziamento assentito alla predetta Autorità portuale;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla rimodulazione del programma degli interventi approvato con il D.M. 3.06.2004 e successive variazioni, di competenza dell'Autorità portuale di Ancona, al fine di consentire il rapido utilizzo delle risorse pubbliche a tal fine stanziate dalla norma in questione e conseguire l'interesse pubblico connesso alla realizzazione delle opere programmate;

Che, pertanto, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento assentito, il quadro degli interventi approvato con il D.M. 3.06.2004 e successive variazioni, di competenza dell'Autorità portuale di Ancona, risulta rideterminato come segue:

	Elenco delle Opere		Programma Legge 166/02 approvato con DM 10/10 del 11/10/2010	Programma Legge 166/02 da approvare
ANCONA	Lavori di adeguamento delle banchine nn.12 e 14 all'ormeggio di navi traghetto	*	5.340.000,00	4.827.000,00
ANCONA	Lavori di 3^ fase delle opere a mare. Realizzazione del molo foraneo di sopraflutto e demolizione di parte del molo nord		13.097.408,97	11.824.500,00
ANCONA	Acquisizione area ex TUBIMAR in zona ZIPA del porto di Ancona		16.226.294,72	15.484.025,00
ANCONA	Completamento 4^ fase opere a mare		844.230,28	0
ANCONA	Lavori di collegamento ferroviario alla nuova darsena		6.240.000,00	5.640.000,00
ANCONA	Lavori di completamento della seconda fase opere a mare - 1° stralcio - della banchina rettilinea della Nuova Darsena		8.622.591,03	12.595.000,00
	TOTALE		50.370.525,00	50.370.525,00

Vista la nota in data 09/01/2012, n°219, con la quale l'Autorità portuale di Brindisi in conseguenza dell'avvenuta acquisizione di un finanziamento "*ad hoc*", nell'ambito di un programma di opere minori finalizzate al supporto dei servizi di trasporto nella Regione Puglia-Basilicata, per i progetti "Riqualificazione banchina Villaggio Pescatori", "Lavori di completamento della banchina di collegamento tra le esistenti Punto Franco e Montecatini e rettifica del dente di attracco della banchina S.Apollinare" e "Riqualificazione fabbricato demaniale denominato Stazione Traghetto", propone di utilizzare le risorse finanziarie resesi disponibili per assicurare l'integrale copertura finanziaria al progetto denominato lavori di "Completamento degli Accosti Portuali per navi traghetto e Ro-Ro di S. Apollinare" di complessivi euro 37.773.000,00", già parzialmente cofinanziato con i fondi stanziati dalle leggi 488/99 e 388/00, per euro 27.293.000,00;

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento, allegata alla nota 1365 del 08/02/2012, relativa al succitato progetto, rielaborato per tenere conto osservazioni e prescrizioni formulate dal Consiglio Superiore dei LL.PP. con Voto 213, del 05/10/2011, con la quale si attesta il quadro economico di spesa del progetto in questione e la mancanza di impedimenti ad appaltare i lavori entro il prossimo mese di giugno;

Considerata la natura sostanzialmente compensativa della variazione proposta che non altera l'importo complessivo del finanziamento assentito alla predetta Autorità portuale;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla modifica del programma degli interventi programmati, approvato con il D.M. 3.06.2004 e successive variazioni, di competenza dell'Autorità portuale di Brindisi, al fine di consentire l'immediato utilizzo delle risorse pubbliche a tal fine stanziate dalla norma in questione e conseguire l'interesse pubblico connesso alla realizzazione delle opere programmate ;

Che, pertanto, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento assentito, il quadro degli interventi approvato con il D.M. 3.06.2004 e successive variazioni, di competenza dell'Autorità portuale di Brindisi, risulta rideterminato come segue:

	Elenco delle Opere		Programma Legge 166/02 approvato con DM 10/10 del 11/10/2010	Programma Legge 166/02 da approvare
BRINDISI	Impianto di trattamento acque meteoriche a servizio dell'area portuale	*	4.500.000,00	4.500.000,00
BRINDISI	Consolidamento della banchina dedicata all'Amm. Millo	*	3.400.000,00	3.400.000,00
BRINDISI	Riqualificazione e ristrutturazione del lungomare Regina Margherita – Thaon di Revel (waterfront di Brindisi): Consolidamento banchina Dogana – banchina centrale		7.700.000,00	7.700.000,00
BRINDISI	Riqualificazione ed ampliamento stazione Marittima Costa Morena – Punta delle Terrare	*	14.000.000,00	14.000.000,00
BRINDISI	Consolidamento della banchina del monumento al Marinaio e delle banchine del Canale Pigonati	*	5.377.995,00	5.377.995,00
BRINDISI	Riqualificazione banchina Villaggio Pescatori		2.000.000,00	
BRINDISI	Lavori di completamento della banchina di collegamento tra le esistenti "punto Franco" e "Montecatini" e rettifica del dente di attracco della banchina "S.Apollinare"	*	7.000.000,00	
BRINDISI	Riqualificazione fabbricato demaniale denominato Stazione Traghetto	*	1.480.000,00	
BRINDISI	Completamento degli Accosti Portuali per navi traghetto e Ro-Ro di Sant'Apollinare	*		10.480.000,00
	TOTALE		45.457.995,00	45.457.995,00

Vista la nota n.1955, del 07/03/2012, con la quale, da ultimo, l'Autorità portuale di Cagliari, tenuto conto delle effettive esigenze finanziarie relative ai singoli interventi programmati, conseguenti alle dinamiche dei relativi appalti, nonché delle effettive disponibilità finanziarie a valere sulla legge 166/02, ha proposto la rimodulazione finanziaria degli interventi infrastrutturali già programmati, e, in particolare, di destinare le risorse finanziarie rese disponibili dalla rimodulazione in questione al finanziamento della seconda fase dei lavori, ritenuti prioritari, di "infrastrutturazione delle aree G2E destinate a funzioni portuali, industriali e servizi logistici - 2^ fase", il cui progetto di 1° lotto, anch'esso finanziato con le risorse di cui alla legge 166/02 è già in corso di realizzazione;

Rilevata la conformità al Piano regolatore Portuale e agli strumenti programmatici dell'Ente dichiarata dal Responsabile del Procedimento con la predetta nota n.1955, con la quale si attesta, altresì il quadro economico di spesa relativo ai suddetti progetti e la mancanza di impedimenti all'appalto dei medesimi;

Considerata la natura sostanzialmente compensativa della variazione proposta che non altera l'importo complessivo del finanziamento assentito alla predetta Autorità portuale;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla modifica del programma degli interventi programmati, approvato con il D.M. 3.06.2004 e successive variazioni, di competenza dell'Autorità portuale di Cagliari, al fine di consentire l'immediato utilizzo delle risorse pubbliche a tal fine stanziate dalla norma in questione e conseguire l'interesse pubblico connesso alla realizzazione delle opere programmate ;

Che, pertanto, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento assentito, il quadro degli interventi approvato con il D.M. 3.06.2004 e successive variazioni, di competenza dell'Autorità portuale di Cagliari, risulta rideterminato come segue:

	Elenco delle Opere		Programma Legge 166/02 approvato con DM 10/10 del 11/10/2010	Programma Legge 166/02 da approvare
CAGLIARI	Lavori di consolidamento statico dell'edificio "capannone Nervi" nel porto di Cagliari		2.276.343,70	2.159.176,12
CAGLIARI	Manutenzione straordinaria della banchina est San Bartolomeo		1.904.466,40	1.806.570,42
CAGLIARI	Intervento di consolidamento della calata a ponente della radice Molo Sabaudo	*	1.328.721,13	1.131.655,94
CAGLIARI	Infrastrutturazione aree G2E* Porto Canale		6.033.785,97	6.002.366,56
CAGLIARI	Manutenzione waterfront portuale		1.206.663,27	611.200,06
CAGLIARI	Manutenzione degli specchi acquei del Molo Ichnusa destinati a traffico crocieristico		3.356.629,53	
CAGLIARI	Infrastrutturazione delle aree G2E destinate a funzioni portuali, industriali e servizi logistici - 2^ fase			4.395.640,90
	TOTALE		16.106.610,00	16.106.610,00

Vista la nota in data 24/01/2012, n°1392 con la quale l'Autorità Portuale di La Spezia, rappresenta la necessità di apportare alcune variazioni al programma di interventi infrastrutturali finanziato dalla legge in argomento e, in particolare, ha proposto l'inserimento nel programma di due nuovi progetti denominati "Realizzazione nuovo molo M.M.I. a Mariperman" e "Bonifica ed escavo fondali antistanti il Molo Garibaldi" , da finanziare con la riduzione di spesa maturata sul progetto di "Realizzazione del piazzale e della banchina Canaletto", di cui sarà eseguito un solo primo stralcio funzionale, e con i fondi programmati per il progetto di "Realizzazione darsena Servizi", risultato di non immediata cantierabilità per la sopravvenuta rivisitazione del quadro esigenziale portuale;

Vista la relazione del Responsabile del procedimento in data 24/02/2012, n° 3143, con la quale si provvede ad attestare l'insussistenza di impedimenti alla cantierabilità degli interventi di cui sopra e a comunicare Il quadro economico degli stessi, approvati in linea tecnica rispettivamente con Voto del C.T.A. del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Lombardia Liguria n.23/A del 29/05/2007, e con Voto del Consiglio Superiore dei LL.PP. n.75 del 24/02/1999;

Considerata la natura sostanzialmente compensativa della variazione proposta che non altera l'importo complessivo del finanziamento assentito alla predetta Autorità portuale;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla rimodulazione finanziaria tra gli interventi del programma approvato con il D.M. 3.06.2004 e successive variazioni, di competenza dell'Autorità portuale di La Spezia, al fine di consentire il rapido utilizzo delle risorse pubbliche a tal fine stanziate dalla norma in questione e conseguire l'interesse pubblico connesso alla realizzazione delle opere programmate;

Che, pertanto, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento assentito, il quadro degli interventi approvato con il D.M. 3.06.2004 e successive variazioni, di competenza dell'Autorità portuale di La Spezia, risulta rideterminato come segue:

	Elenco delle Opere		Programma Legge 166/02 approvato con DM 10/10 del 11/10/2010	Programma Legge 166/02 da approvare
LA SPEZIA	Realizzazione binari Terminal del Golfo		321.812,84	321.812,84
LA SPEZIA	Realizzazione parcheggio interrato in area demaniale marittima Largo Fiorito	*	1.549.370,69	1.549.370,69
LA SPEZIA	Realizzazione fascia di rispetto		2.391.195,44	2.391.195,44
LA SPEZIA	Realizzazione del 1° lotto del fascio di binari del porto mercantile		900.000,00	900.000,00
LA SPEZIA	Realizzazione canalizzazioni torrenti nuovo e vecchio Dorgia		5.681.925,00	5.681.925,00
LA SPEZIA	Ristrutturazione edificio sede Autorità Portuale		1.104.667,29	1.104.667,29
LA SPEZIA	2° stralcio funzionale terminal Ravano relativo al completamento della canalizzazione canali Fossa Mastra e Montecatini		6.197.000,00	6.197.000,00
LA SPEZIA	Realizzazione rampe stradali per la distribuzione dei flussi di traffico di accesso al porto	*	3.912.975,00	3.912.975,00
LA SPEZIA	Dragaggio canale navigabile di accesso al porto mercantile nonché zona di evoluzione navi e zona antistante molo Fornelli est	*	5.962.468,79	5.962.468,79
LA SPEZIA	Realizzazione binari a servizio dei terminal portuali e nuova rete ferroviaria		471.464,95	471.464,95
LA SPEZIA	Realizzazione banchina e piazzali in corrispondenza del diffusore ENEL	*	10.535.720,00	10.535.720,00
LA SPEZIA	Realizzazione darsena servizi in testata al molo Garibaldi con annesso edifici		7.189.080,00	0
LA SPEZIA	Realizzazione piazzale e banchina Canaletto	*	17.382.320,00	5.802.000,00
LA SPEZIA	Nuovo Molo M.M.I. a Mariperman			8.025.000,00
LA SPEZIA	Bonifica e escavo fondali antistanti il molo Garibaldi,			10.744.400,00
	TOTALE		63.600.000,00	63.600.000,00

Viste le note n°22 del 09/01/2012, e n.280 del 17/02/2012, con le quali l'Autorità Portuale di Marina di Carrara, rappresenta la necessità di apportare alcune variazioni al programma di interventi infrastrutturali finanziato dalla legge in argomento in conseguenza delle effettive esigenze finanziarie conseguenti alle dinamiche dei relativi appalti, con particolare riferimento alle maggiori esigenze finanziarie necessarie per le opere di dragaggio dei fondali di accesso al porto, ritenute prioritarie per il mantenimento e lo sviluppo dei traffici marittimi, ed alla cui copertura finanziaria si propone di destinare i fondi programmati per il progetto di "Completamento banchina Buscaiol", risultato di non immediata cantierabilità per interferenze con altre opere da realizzare;

Vista la relazione del Responsabile del Procedimento del 7/02/2012, allegata alla citata nota n.280, relativa al succitato progetto proposto in variazione, approvato con Delibera di Comitato Portuale n.2/2011 nell'importo di euro 2.550.124,05, al netto degli oneri finanziari, con la quale si attesta la mancanza di impedimenti all'immediato appalto dei lavori;

Considerata la natura sostanzialmente compensativa della variazione proposta che non altera l'importo complessivo del finanziamento assentito alla predetta Autorità portuale;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla rimodulazione finanziaria tra gli interventi del programma approvato con il D.M. 3.06.2004 e successive variazioni, di competenza dell'Autorità portuale di Marina di Massa, al fine di consentire l'immediato utilizzo delle risorse pubbliche a tal fine stanziate dalla norma in questione e conseguire l'interesse pubblico connesso alla realizzazione delle opere programmate;

Che, pertanto, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento assentito il quadro degli interventi approvato con il D.M. 3.06.2004 e successive variazioni, di competenza dell'Autorità portuale di Marina di Carrara, risulta rideterminato come segue:

	Elenco delle Opere		Programma Legge 166/02 approvato con DM 10/10 del 11/10/2010	Programma Legge 166/02 da approvare
MARINA DI CARRARA	Miglioramento funzionale ed ambientale dell'interfaccia porto-città		25.900.000,00	25.900.000,00
MARINA DI CARRARA	Completamento banchina Buscaiol		5.000.000,00	0,00
MARINA DI CARRARA	Dragaggio del passo di accesso al porto	*	8.000.000,00	13.000.000,00
MARINA DI CARRARA	Completamento rete ferroviaria portuale	*	1.400.000,00	1.400.000,00
MARINA DI CARRARA	Completamento rete fognaria portuale		1.700.000,00	1.700.000,00
	TOTALE		42.000.000,00	42.000.000,00

Vista la nota in data 10/01/2012, n°9766, con la quale l'Autorità Portuale di Piombino rappresenta la necessità di apportare alcune variazioni al programma di interventi infrastrutturali finanziato dalla legge in argomento in conseguenza delle effettive esigenze finanziarie conseguenti alle dinamiche dei relativi appalti, e in conseguenza della revoca del finanziamento di euro 5.557.284,01, come individuato con Decreto interministeriale n.357/2011;

Che, in particolare, si propone di destinare la riduzione di spesa realizzata sul progetto di "Dragaggio e bonifica dell'area antistante le opere di Variante II° del PRP del Porto di Piombino - I° stralcio funzionale dell'operatività del I° banchinamento", conseguite a seguito della diminuzione del volumi di sedimenti pericolosi da smaltire, al cofinanziamento del progetto dei lavori di "Opere accessorie per consentire l'immissione dei materiali provenienti dai dragaggi e dalle bonifiche ambientali nella vasca grande di contenimento del porto di Piombino" opera finalizzata a dare attuazione all'"Accordo di Programma Quadro" sottoscritto in data 21/12/2007, con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i Ministeri dello Sviluppo Economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell'Università nonché con Il "Commissario di Governo per l'emergenza bonifica e tutela delle acque in Regione Campania", le Regioni Campania e Toscana, le Provincie, i Comuni e le Autorità portuali di Livorno e Napoli, e altri;

Vista la nota in data 06/02/2012, n° 796/12, con la quale l'Autorità portuale di Piombino provvede ad attestarne l'insussistenza di impedimenti all'immediata cantierabilità del progetto in questione, il cui importo ammonta ad euro 5.600.000,00, come da quadro economico approvato con delibera di Comitato Portuale n. 7/11 del 29/04/2011, previo favorevole parere espresso con Voto 381/2011, dal C.T.A. del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Toscana-Umbria;

Considerata la natura sostanzialmente compensativa della variazione proposta che non altera l'importo complessivo del finanziamento assentito alla predetta Autorità portuale;

Ritenuto, pertanto, di poter procedere alla rimodulazione finanziaria tra gli interventi del programma approvato con il D.M. 3.06.2004 e successive variazioni, di competenza dell'Autorità portuale di Piombino, al fine di consentire l'immediato utilizzo delle risorse pubbliche a tal fine stanziate dalla norma in questione e conseguire l'interesse pubblico connesso alla realizzazione delle opere programmate;

Che, pertanto, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento assentito, ridotto da euro 54.897.600,00 ad euro 49.340.315,99, a seguito del definanziamento disposto dalla citata legge 26 febbraio 2011, n. 10, il quadro degli interventi approvato con il D.M. 3.06.2004 e successive variazioni, di competenza dell'Autorità portuale di Piombino, risulta rideterminato come segue:

	Elenco delle Opere		Programma Legge 166/02 approvato con DM 10/10 del 11/10/2010	Programma Legge 166/02 da approvare
PIOMBINO	Acquisto e sistemazione di aree extraportuali e relativi interventi sulla viabilità stradale e ferroviaria funzionali alle aree portuali	*	7.237.600,00	7.868.937,22
PIOMBINO	Dragaggio e bonifica dell'area antistante le opere di Variante II° del PRP del Porto di Piombino - I° stralcio funzionale dell'operatività del I° banchinamento	*	15.000.000,00	9.400.000,00
PIOMBINO	Bonifiche ed escavazioni del bacino interno dell'area portuale		20.000.000,00	19.368.662,78
PIOMBINO	Porto di Portoferraio - Nuova banchina di riva n.2 tra il pontile Massimo e Calata Italia		2.000.000,00	2.000.000,00
PIOMBINO	Porto di Portoferraio - Lavori di prolungamento banchina Alto Fondale		2.000.000,00	
PIOMBINO	Porto di Cavo - Recupero statico del pontile		3.286.709,27	3.286.709,27
PIOMBINO	Opere previste dall'Adeguamento Tecnico Funzionale e dal nuovo Piano Regolatore portuale del porto di Rio Marina		5.373.290,73	1.816.006,72
PIOMBINO	Opere accessorie per consentire l'immissione dei materiali provenienti dai dragaggi e dalle bonifiche ambientali nella vasca grande di contenimento del porto di Piombino			5.600.000,00
	TOTALE		54.897.600,00	49.340.315,99

Vista la nota in data 09/01/2012, n°184 con la quale l'Autorità Portuale di Ravenna, tenuto conto delle effettive esigenze finanziarie relative ai singoli interventi programmati, conseguenti alle dinamiche dei relativi appalti, ha proposto la rimodulazione finanziaria degli interventi infrastrutturali già programmati, e, in particolare, di destinare le risorse finanziarie rese disponibili dal ribasso d'asta conseguito in occasione dell'appalto dei lavori "Rifacimento protezione di sponda a Porto Corsini", al cofinanziamento del progetto denominato "Adeguamento banchine operative 2° stralcio (San Vitale) 2° lotto" , il cui progetto di 1° lotto, finanziato con risorse pubbliche stanziate dall'articolo 1, comma 994, della legge 27/12/2006, n.296, è già in avanzata fase di realizzazione;

Vista la nota in data 10/02/2012, n.1555, con la quale il Responsabile del Procedimento attesta l'avvenuta acquisizione del parere tecnico favorevole reso da parte del Comitato Tecnico Amministrativo istituito presso il Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Emilia Romagna – Marche, in data 05/11/2009 con Voto n. 27/BO, e l'insussistenza di impedimenti all'immediata esecuzione del progetto in questione il quale, tra l'altro, prevede l'esecuzione di lavori di adeguamento delle banchine alla normativa antisismica e alle previsioni di P.R.P., e risulta prioritario e indispensabile all'esecuzione dei lavori di completamento delle opere di approfondimento del fondale del canale Candiano;

Considerata la natura sostanzialmente compensativa della variazione proposta che non altera l'importo complessivo del finanziamento assentito alla predetta Autorità portuale;

Ritenuto di poter procedere alla modifica del programma degli interventi programmati, approvato con il D.M. 3.06.2004 e successive variazioni, di competenza dell'Autorità portuale di Ravenna, al fine di consentire l'immediato utilizzo delle risorse pubbliche a tal fine stanziate dalla norma in questione e conseguire l'interesse pubblico connesso alla realizzazione delle opere programmate ;

Che, pertanto, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento assentito, il quadro degli interventi approvato con il D.M. 3.06.2004 e successive variazioni, di competenza dell'Autorità portuale di Ravenna, risulta rideterminato come segue:

	Elenco delle Opere		Programma Legge 166/02 approvato con DM 10/10 del 11/10/2010	Programma Legge 166/02 da approvare
RAVENNA	Approfondimento del Canale Piombone: 1° lotto sistemazione funzionale del Canale Piombone in prima attuazione al P.R.P.; 2° lotto risanamento della Pialassa del Piombone e separazione fisica delle zone vallive dalle zone portuali mediante arginatura naturale	*	26. 600.000,00	26.600.000,00
RAVENNA	Realizzazione delle banchine a seguito dell'approfondimento del Canale Candiano a - 11,40 m dalla boa di allineamento fino a Largo Trattaroli	*	8.700.000,00	8.700.000,00
RAVENNA	Realizzazione nuove banchine nella Penisola Trattaroli		9.930.000,00	9.930.000,00
RAVENNA	Rifacimento protezione di sponda a Porto Corsini	*	11.000.000,00	9.000.000,00
RAVENNA	Realizzazione nuovo ponte mobile sul Canale Candiano	*	3.970.000,00	3.970.000,00
RAVENNA	Riqualificazione waterfront: completamento banchine a Marina di Ravenna; opere di urbanizzazione di Porto Corsini; sistemazione aree demaniali	*	3.800.005,00	3.800.005,00
RAVENNA	Adeguamento banchine operative 2° stralcio (San Vitale) 2° lotto			2.000.000,00
	TOTALE		64.000.005,00	64.000.005,00

Vista la nota in data 27/01/2012, n° 944, successivamente integrata in data 10/02/2012, con nota n.1406, con la quale l'Autorità portuale di Taranto tenuto conto delle effettive esigenze finanziarie relative ai singoli interventi programmati, conseguenti alle dinamiche dei relativi appalti, ha proposto la rimodulazione finanziaria degli interventi infrastrutturali già programmati, e, in particolare, di destinare le risorse finanziarie ancora disponibili ad assicurare la copertura della spesa necessaria all'appalto dei lavori relativi alla "Vasca di contenimento dei materiali di risulta dei dragaggi del Porto di Taranto" il cui progetto, connesso all'opera strategica di interesse nazionale "Piastra logistica di Taranto" è stato approvato con delibera CIPE n. 104, del 18/11/2010, pubblicata in GURI n.178 del 02/08/2011;

Considerato che le opere parzialmente definanziate restano inserite nel programma di opere pubbliche dell'Autorità portuale, la quale vi provvederà con fondi propri o altre fonti di finanziamento;

Vista, relazione del Responsabile del Procedimento, allegata alla suddetta nota 1406;

Considerata la natura sostanzialmente compensativa della variazione proposta che non altera l'importo complessivo del finanziamento assentito alla predetta Autorità portuale;

Ritenuto di poter procedere alla rimodulazione del programma degli interventi programmati, approvato con il D.M. 3.06.2004 e successive variazioni, di competenza dell'Autorità portuale di Taranto, al fine di consentire il più sollecito utilizzo delle risorse pubbliche a tal fine stanziate dalla norma in questione e conseguire l'interesse pubblico connesso alla realizzazione delle opere programmate;

Che, pertanto, fermo restando l'importo complessivo del finanziamento assentito, il quadro degli interventi approvato con il D.M. 3.06.2004 e successive variazioni, di competenza dell'Autorità portuale di Taranto, risulta rideterminato come segue:

<table>
<tr><th></th><th>Elenco delle Opere</th><th></th><th>Programma Legge 166/02 approvato con DM 10/10 del 11/10/2010</th><th>Programma Legge 166/02 da approvare</th></tr>
<tr><td>TARANTO</td><td>Ampliamento e riqualificazione della darsena per mezzi nautici della Capitaneria di Porto nella rada di Mar Grande nel porto di Taranto</td><td></td><td>1.000.000,00</td><td>11.156,93</td></tr>
<tr><td>TARANTO</td><td>Lavori di rettifica e allargamento della banchina di levante del molo San Cataldo del porto di Taranto e preventiva bonifica dei fondali</td><td>*</td><td>3.560.235,00</td><td>13.006,41</td></tr>
<tr><td>TARANTO</td><td>Risistemazione, arredo e riqualificazione a verde di aree pubbliche</td><td></td><td>900.000,00</td><td>535.341,69</td></tr>
<tr><td>TARANTO</td><td>Vasca di contenimento dei materiali di risulta dei dragaggi del Porto di Taranto</td><td></td><td>14.000.000,00</td><td>27.364.220,82</td></tr>
<tr><td>TARANTO</td><td>Adeguamento ed ampliamento delle reti idriche e fognanti della zona levante</td><td></td><td>2.500.000,00</td><td rowspan="2">36.509,15</td></tr>
<tr><td>TARANTO</td><td>Opere di raccolta, collettamento e trattamento acque di pioggia nelle aree comuni del porto di Taranto</td><td></td><td>6.000.000,00</td></tr>
<tr><td>TARANTO</td><td>Centro Servizi Polivalente per usi portuali al Molo San Cataldo</td><td>*</td><td>5.000.000,00</td><td>5.000.000,00</td></tr>
<tr><td></td><td>TOTALE</td><td></td><td>32.960.235,00</td><td>32.960.235,00</td></tr>
</table>

Ritenuto, per quanto sopra, di poter procedere, in accoglimento delle motivate richieste formulate dalle suddette Autorità Portuali di Ancona, Brindisi, Cagliari, Genova, La Spezia, Marina di Carrara, Piombino, Ravenna e Taranto alla variazione e rimodulazione finanziaria del programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti da finanziare con le risorse recate dalla legge 2 agosto, n. 166, con l'utilizzazione della procedura indicata dall'art. 7 del decreto 3 giugno 2004;

Considerato che le opere proposte a modifica ed integrazione del programma degli interventi ammessi al finanziamento dalle suddette Autorità portuali sono inserite nelle programmazioni delle medesime ai sensi della vigente normativa;

Ai sensi della legge e del Regolamento di contabilità dello Stato.

Decreta:

Art. 1.

Per quanto descritto nelle premesse, atteso che, in forza delle disposizioni dell'art. 2, comma 2-*novies*, del D.L. 29/12/2010, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2011, n.10, ed a seguito dell'individuazione dei finanziamenti revocati operata con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto col Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 357, del 13/10/2011, risultano revocati complessivi lordi euro 122.068.900,47, di cui euro 64.000.000,00 a carico dell'Autorità portuale di Bari, euro 1.619.436,46 a carico dell'Autorità portuale di Catania, euro 50.892.180,00 a carico dell'Autorità portuale di Genova ed euro 5.557.284,01 a carico dell'Autorità portuale di Piombino, il programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione di porti, di cui all'art. 36 della legge 1 agosto 2002, n. 166, approvato per euro 1.425.900.000,00 con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2004, reg. 5, foglio 28, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 18.08.2004, n. 193, è ridotto ad euro 1.303.831.099,53;

Art. 2.

In accoglimento delle motivate richieste formulate dalle Autorità Portuali di Ancona, Brindisi, Cagliari, Genova, La Spezia, Marina di Carrara, Piombino, Ravenna e Taranto, sono approvate le variazioni e rimodulazioni finanziarie al programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti approvato con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2004, reg. 5, foglio 28, da finanziare con le risorse recate dalla legge 2 agosto 2002, n. 166, come ridotte a seguito del decreto interministeriale n.357 del 13/10/2011, in premessa richiamate;

Art. 3.

Il programma di opere infrastrutturali di ampliamento, ammodernamento e riqualificazione dei porti approvato con decreto ministeriale del 3 giugno 2004, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2004, reg. 5, foglio 28, e successive modifiche, da finanziare con le risorse recate dalla legge 2 agosto 2002, n. 166, rideterminate in complessivi lordi euro 1.303.831.099,53 a seguito delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2-*novies*, del D.L. 29/12/2010, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 2011, n.10, e del decreto interministeriale d'individuazione dei finanziamenti revocati n. 357 del 13/10/2011, di cui all'articolo 1 del presente decreto, nonché rimodulato ai sensi del successivo articolo 2, è riportato nell'allegato elenco degli interventi complessivamente programmati che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Roma, 15 marzo 2012

Il direttore generale: CALIENDO

Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2012
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 6, foglio n. 172

ALLEGATO

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DIREZIONE GENERALE PER I PORTI
PROGRAMMA INTERVENTI FINANZIATI
LEGGE 1/08/2002 n.166 art.36

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
011042002	ANCONA	Lavori di adeguamento delle banchine nn.12 e 14 all'ormeggio di navi traghetto	€ 4.827.000,00	*
011042002	ANCONA	Lavori di 3^ fase delle opere a mare. Realizzazione del molo foraneo di sopraflutto e demolizione di parte del molo nord	€ 11.824.500,00	
011042002	ANCONA	Acquisizione area ex TUBIMAR in zona ZIPA del porto di Ancona	€ 15.484.025,00	
011042002	ANCONA	Lavori di collegamento ferroviario alla nuova darsena	€ 5.640.000,00	
011042002	ANCONA	Lavori di completamento della seconda fase opere a mare - 1° stralcio - della banchina rettilinea della Nuova Darsena	€ 12.595.000,00	
019082084	AUGUSTA	Ristrutturazione vecchia darsena impianti e servizi del porto	€ 1.695.960,00	
019082084	AUGUSTA	Adeguemento banchina del porto commerciale per l'attracco mega navi containers	€ 6.800.000,00	
019082084	AUGUSTA	Ristrutturazione banchina Sant'Andrea	€ 650.160,00	
016074001	BRINDISI	Impianto di trattamento acque meteoriche a servizio dell'area portuale	€ 4.500.000,00	*
016074001	BRINDISI	Consolidamento della banchina dedicata all'Amm. Millo	€ 3.400.000,00	*
016074001	BRINDISI	Riqualificazione e ristrutturazione del lungomare Regina Margherita – Thaon di Ravel (waterfront di Brindisi): Consolidamento banchina Dogana – banchina centrale	€ 7.700.000,00	
016074001	BRINDISI	Riqualificazione ed ampliamento stazione Marittima Costa Morena – Punta delle Terrare	€ 14.000.000,00	*
016074001	BRINDISI	Consolidamento della banchina del monumento al Marinaio e delle banchine del Canale Pigonati	€ 5.377.995,00	*
016074001	BRINDISI	Completamento degli accosti portuali per navi traghetto e RO-Ro di Sant'Apollinare	€ 10.480.000,00	*
020092009	CAGLIARI	Lavori di consolidamento statico dell'edificio "capannone Nervi" nel porto di Cagliari	€ 2.159.176,12	
020092009	CAGLIARI	Manutenzione straordinaria della banchina est San Bartolomeo	€ 1.806.570,42	
020092009	CAGLIARI	Intervento di consolidamento della calata a ponente della radice Molo Sabaudo	€ 1.131.655,94	*
020092009	CAGLIARI	Infrastrutturazione aree G2E* Porto Canale	€ 6.002.366,56	
020092009	CAGLIARI	Manutenzione waterfront portuale	€ 611.200,06	
020092009	CAGLIARI	Lavori di infrastrutturazione delle aree G2E destinate a funzioni portuali, industriali e servizi logistici - 2^ fase	€ 4.395.640,90	
019087015	CATANIA	Recupero e ristrutturazione dell'edificio denominato ex Dogana Vecchia	€ 3.600.000,00	
019087015	CATANIA	Realizzazione di una darsena commerciale a servizio del traffico di cabotaggio, Ro -Ro e containers compresi banchine e piazzali di pertinenza - I° e II° lotto	€ 47.070.000,00	*

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
005027008	CHIOGGIA	Opere portuali per Autostrade del mare	€ 11.400.000,00	*
012058032	Civitavecchia	Completamento terminal container	€ 19.021.455,01	*
012058032	Civitavecchia	Riqualificazione Bacino Storico 6/7	€ 4.129.872,54	
012058032	Civitavecchia	Acquisto aree	€ 7.771.700,97	
012058032	Civitavecchia	Manutenzione stradale	€ 4.818.189,31	*
012058032	Civitavecchia	Sede del Commissariato Polizia di Frontiera	€ 8.514.450,37	
012058032	Civitavecchia	Sviluppo del Sistema informatico 1° lotto	€ 2.896.246,31	
012058032	Civitavecchia	Sviluppo del Sistema informatico completamento	€ 6.740.132,33	
012058032	Civitavecchia	Terminal containers 1° lotto	€ 72.727.522,01	
007010025	GENOVA	Recupero funzionale di Calata Olii Minerali e ampliamento di Calata Bettolo	€ 53.501.103,48	
007010025	GENOVA	Riconfigurazione di piazzali viabilità e parchi ferroviari nel compendio Ponte Eritrea , Ponte Libia	€ 9.170.728,14	*
007010025	GENOVA	Intervento di recupero danni da mareggiata	€ 129.113,27	
007010025	GENOVA	Potenziamento ed adeguamento dei bacini di carenaggio, opere marittime di servizio, realizzazione di nuovi spazi operativi e nuovi edifici demaniali	€ 15.498.056,22	
007010025	GENOVA	Recupero funzionale banchina molo Giano	€ 1.328.503,93	
007010025	GENOVA	Nuovo banchinamento di ponente Ponte Parodi	€ 12.380.675,18	
007010025	GENOVA	Voltri - Rifunzionalizzazione delle vie di corsa e dei parchi moduli 3, 4 modulo	€ 5.099.639,78	*
018080038	GIOIA TAURO	Ampliamento lato est del piazzale terminal contenitori	€ 28.500.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	Lavori di approfondimento dei fondali del canale portuale e del bacino di espansione nonché di adeguamento strutturale e realizzazione della terza via di corsa nei tratti "A", "B" e "C" delle banchine di levante (opera cofinanziata con altre risorse dell'Ente per € 37.509.675,64)	€ 7.417.307,50	
018080038	GIOIA TAURO	Esproprio aree per completamento opere infrastrutturali	€ 1.082.692,50	
018080038	GIOIA TAURO	Realizzazione sede uffici Autorità Portuale	€ 700.000,00	
018080038	GIOIA TAURO	Lavori di realizzazione dei piazzali portuali retrostanti la banchina nord	€ 15.500.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	Realizzazione della banchina a giorno su pali del bacino nord	€ 28.500.000,00	*
018080038	GIOIA TAURO	Espropri per adeguare il bacino di evoluzione imboccatura sud - 1° lotto	€ 5.711.015,00	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione binari Terminal del Golfo	€ 321.812,84	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione parcheggio interrato in area demaniale marittima Largo Fiorito	€ 1.549.370,69	*

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione fascia di rispetto	€ 2.391.195,44	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione del 1° lotto del fascio di binari del porto mercantile	€ 900.000,00	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione canalizzazioni torrenti nuovo e vecchio Dorgia	€ 5.681.925,00	
007011001	LA SPEZIA	Ristrutturazione edificio sede Autorità Portuale	€ 1.104.667,29	
007011001	LA SPEZIA	2° stralcio funzionale terminal Ravano relativo al completamento della canalizzazione canali Fossa Mastra e Montecatini	€ 6.197.000,00	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione rampe stradali per la distribuzione dei flussi di traffico di accesso al porto	€ 3.912.975,00	*
007011001	LA SPEZIA	Dragaggio canale navigabile di accesso al porto mercantile nonché zona di evoluzione navi e zona antistante molo Fornelli est	€ 5.962.468,79	*
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione binari a servizio dei terminal portuali e nuova rete ferroviaria	€ 471.464,95	
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione banchina e piazzali in corrispondenza del diffusore ENEL	€ 10.535.720,00	*
007011001	LA SPEZIA	Realizzazione piazzale e banchina Canaletto	€ 5.802.000,00	*
	LA SPEZIA	Nuovo Molo M.M.I. a Mariperman	€ 8.025.000,00	
	LA SPEZIA	Bonifica e escavo fondali antistanti il molo Garibaldi,	€ 10.744.400,00	
009049009	LIVORNO	Interventi di consolidamento banchine portuali (area mediceo e darsena nuova)	€ 7.031.880,00	
009049009	LIVORNO	Darsena Morosini (riqualificaz.tecnico-funzionale e fornitura sistema di alaggio e varo)	€ 20.406.240,00	
009049009	LIVORNO	Intervento di manutenzione straordinaria vie di corsa di scorrimento gru Bacino Grande / vie di scorrimento gru / rampa di accesso Bacino galleggiante	€ 6.204.600,00	
009049009	LIVORNO	Prolungamento molo Elba	€ 4.825.800,00	
009049009	LIVORNO	Sistema di alaggio e varo travellift 250 tonn.	€ 2.206.080,00	
009049009	LIVORNO	Realizzazione nuova banchina sul lato sud molo mediceo	€ 5.239.440,00	
009049009	LIVORNO	Costruzione nuova palazzina uffici e servizi	€ 2.389.920,00	
009049009	LIVORNO	Costruzione di un canale navigabile tra la Darsena Nuova e la Bellana	€ 5.745.000,00	
009049009	LIVORNO	Costruzione toccate per nuovo bacino galleggiante	€ 2.010.750,00	
009049009	LIVORNO	Costruzione denti di attracco navi RO RO in Darsena n. 1	€ 4.864.200,00	*
009049009	LIVORNO	Adeguamento e razionalizzazione delle infrastrutture ferroviarie portuali	€ 2.757.600,00	
009049009	LIVORNO	Acquisto area CPL (area Seal)	€ 8.687.589,00	*
009049009	LIVORNO	Completamento acquisto area di proprietà R.F.I.	€ 516.000,00	*
009049009	LIVORNO	Realizzazione della seconda vasca di contenimento fanghi di escavo	€ 27.350.000,00	

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
009049009	LIVORNO	Riprofilamento della banchina del Canale di accesso nella zona Torre del Marzocco con sistemazione piazzali	€ 8.850.000,00	*
009049009	LIVORNO	Lavori di ricostruzione della banchina di ponente della radice del Canale Industriale	€ 1.670.646,00	
009049009	LIVORNO	Lavori di escavo del Porto di Livorno	€ 6.464.260,00	
016071029	Manfredonia	Interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati	€ 5.000.000,00	
009045003	MARINA DI CARRARA	Miglioramento funzionale ed ambientale dell'interfaccia porto-città	€ 25.900.000,00	
009045003	MARINA DI CARRARA	Dragaggio del passo di accesso al porto	€ 13.000.000,00	*
009045003	MARINA DI CARRARA	Completamento rete ferroviaria portuale	€ 1.400.000,00	*
009045003	MARINA DI CARRARA	Completamento rete fognaria portuale	€ 1.700.000,00	
019083048	MESSINA	Porto di Tremestieri - lavori di completamento del porto traghetti	€ 54.050.000,00	
019083048	MESSINA	Dragaggio fondali porti di Milazzo e Messina	€ 5.950.000,00	*
006031012	Monfalcone	Opere portuali per Autostrade del Mare	€ 11.400.000,00	*
015063049	NAPOLI	Consolidamento banchina levante molo Vittorio Emanuele	€ 15.318.902,58	*
015063049	NAPOLI	Adeguamento strutturale bacino in muratura n.2 (CAMED)	€ 18.370.329,14	
015063049	NAPOLI	Adeguamento per "security" portuale	€ 6.794.674,53	*
015063049	NAPOLI	Adeguamento rete fognaria portuale e collegamento ai collettori cittadin	€ 6.831.736,39	
015063049	NAPOLI	Molo Carmine - lavori di consolidamento ed adeguamento banchina di levante	€ 16.307.218,88	
015063049	NAPOLI	Consolidamento del molo Immacolatella Vecchia lato Piliero	€ 5.682.818,70	*
015063049	NAPOLI	Lavori di consolidamento statico e adeguamento funzionale della banchina del Molo Carmine	€ 29.525.949,33	
020090047	OLBIA	Realizzazione di due nuovi accosti sul lato nord dell'Isola Bianca e relativi escavi per l'accesso	€ 23.000.000,00	
020090047	OLBIA	Lavori della nuova sede dell'Autorità Portuale di Olbia e Golfo Aranci	€ 3.400.000,00	
019082053	PALERMO	Avanzamento banchine antistanti il bacino di carenaggio per cassa di colmata	€ 422.542,00	
019082053	PALERMO	Completamento bacino di carenaggio	€ 33.671.164,00	
009049012	PIOMBINO	Acquisto e sistemazione di aree extraportuali e relativi interventi sulla viabilità stradale e ferroviaria funzionali alle aree portuali	€ 7.868.937,22	*
009049012	PIOMBINO	Dragaggio e bonifica dell'area antistante le opere di Variante II° del PRP del Porto di Piombino - I° stralcio funzionale dell'operatività del I° banchinamento	€ 9.400.000,00	*

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Autostrade del mare
009049012	PIOMBINO	Bonifiche ed escavazioni del bacino interno dell'area portuale	€ 19.368.662,78	
009049012	PIOMBINO	Porto di Portoferraio - Nuova banchina di riva n.2 tra il pontile Massimo e Calata Italia	€ 2.000.000,00	
009049012	PIOMBINO	Porto di Cavo - Recupero statico del pontile	€ 3.286.709,27	
009049012	PIOMBINO	Opere previste dall'Adeguamento Tecnico Funzionale e dal nuovo Piano Regolatore portuale del porto di Rio Marina	€ 1.816.006,72	
	PIOMBINO	Opere accessorie per consentire l'immissione dei materiali provenienti dai dragaggi e dalle bonifiche ambientali nella vasca grande di contenimento del porto di Piombino	€ 5.600.000,00	
008039014	RAVENNA	Approfondimento del Canale Piombone: 1° lotto sistemazione funzionale del Canale Piombone in prima attuazione al P.R.P.; 2° lotto risanamento della Pialassa del Piombone e separazione fisica delle zone vallive dalle zone portuali mediante arginatura naturale	€ 26.600.000,00	*
008039014	RAVENNA	Realizzazione delle banchine a seguito dell'approfondimento del Canale Candiano a - 11,40 m dalla boa di allineamento fino a Largo Trattaroli	€ 8.700.000,00	*
008039014	RAVENNA	Realizzazione nuove banchine nella Penisola Trattaroli	€ 9.930.000,00	
008039014	RAVENNA	Rifacimento protezione di sponda a Porto Corsini	€ 9.000.000,00	*
008039014	RAVENNA	Realizzazione nuovo ponte mobile sul Canale Candiano	€ 3.970.000,00	*
008039014	RAVENNA	Riqualificazione waterfront: completamento banchine a Marina di Ravenna; opere di urbanizzazione di Porto Corsini; sistemazione aree demaniali	€ 3.800.005,00	*
008039014	RAVENNA	Adeguamento banchine operative 2° stralcio (San Vitale) 2° lotto	€ 2.000.000,00	
015065116	SALERNO	Prolungamento del Molo Manfredi e consolidamento della testata del Molo 3 Gennaio	€ 16.245.231,11	
015065116	SALERNO	Consolidamento del Molo Trapezio Levante e della testata del Molo Manfredi	€ 32.371.883,89	
007009056	SAVONA	Esecuzione di campagna geo-archeologica nella Rada di Vado	€ 206.400,00	
007009056	SAVONA	Progettazione preliminare della piattaformamultipurposa	€ 2.580.765,00	
007009056	SAVONA	Eliminazione rischio idraulico Rio Pilalunga	€ 1.483.555,00	
007009056	SAVONA	Realizzazione del deposito auto multipiano alla zona 32	€ 4.064.320,00	*
007009056	SAVONA	Nuova viabilità porto di Savona - lotto 2: ampliamento terrapieno ex Italsider (opere foranee)	€ 9.596.260,00	*
007009056	SAVONA	Realizzazione del 3° accosto crocieristico a Savona	€ 8.772.790,00	
007009056	SAVONA	Progettazioni interventi PRUSST	€ 1.096.510,00	
007009056	SAVONA	Nuova sede dell'Autorità Portuale di Savona nelle aree demaniali ex italsider	€ 3.163.000,00	

C. ISTAT	PORTO	INTERVENTI FINANZIATI	IMPORTO PROGETTO LORDO	Auto strade del mare
016073027	TARANTO	Ampliamento e riqualificazione della darsena per mezzi nautici della Capitaneria di Porto nella rada di Mar Grande nel porto di Taranto	€ 11.156,93	
016073027	TARANTO	Lavori di rettifica e allargamento della banchina di levante del molo San Cataldo del porto di Taranto e preventiva bonifica dei fondali	€ 13.006,41	*
016073027	TARANTO	Risistemazione, arredo e riqualificazione a verde di aree pubbliche	€ 535.341,69	
016073027	TARANTO	Vasca di contenimento dei materiali di risulta dei dragaggi del Porto di Taranto	€ 27.364.220,82	
016073027	TARANTO	Adeguamento ed ampliamento delle reti idriche e fognanti della zona levante e Opere di raccolta, collettamento e trattamento acque di pioggia nelle aree comuni del porto di Taranto	€ 36.509,15	
016073027	TARANTO	Centro Servizi Polivalente per usi portuali al Molo San Cataldo	€ 5.000.000,00	*
006032006	TRIESTE	Variante escavo per diga foranea	€ 2.000.000,00	
006032006	TRIESTE	Lavori di infrastrutturazione mediante banchinamento e realizzazione dei piazzali retrostanti dell'area compresa tra lo scalo legnami e l'ex Italsider	€ 61.974.828,00	*
05027042	VENEZIA	Lavori di manutenzione dei canali di grande navigazione, inclusi escavi, smaltimenti, bonifiche e ogni altro intervento collegato finalizzato a garantire l'accessibilità nautica al porto di Venezia	€ 32.000.000,00	
05027042	VENEZIA	Sviluppo aree portuali, commerciali e cabotaggio	€ 29.140.000,00	*
		TOTALE Arr.	1.303.831.099,53	

12A07347

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 19 giugno 2012.

Modifica al decreto 25 marzo 2011 con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione al laboratorio «Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLO SVILUPPO AGROALIMENTARE E DELLA QUALITÀ

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'articolo 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'articolo 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 25 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 97 del 28 aprile 2011, con il quale il laboratorio Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg, ubicato in Ora (BZ), Via Laimburg - Vadena è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio, con nota del 13 giugno 2012, comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 25 marzo 2011;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 25 marzo 2011 per le quali il laboratorio Centro di sperimentazione agraria e forestale Laimburg, ubicato in Ora (BZ), Via Laimburg - Vadena è autorizzato, sono sostituite dalle seguenti:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01 R2009
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02 R2009
Anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04A R2009
Anidride solforosa totale	5.04mi44 Rev. 0 2011
Estratto non riduttore (da calcolo)	OIV-MA-AS2-03B R2009 + 5.04mi10 Rev. 7 2010
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C	OIV-MA-AS2-01A R2009 + OIV-MA-AS312-01A R2009
pH	OIV-MA-AS313-15 R2009
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A R2009
Zuccheri riduttori	5.04mi10 Rev. 7 2010

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 2012

Il direttore generale: SANNA

12A07346

DECRETO 26 giugno 2012.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Catanzaro e Reggio di Calabria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonchè la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo "V.Gestione dei rischi e delle crisi";

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Calabria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

- piogge alluvionali dal 6 novembre 2011 al 23 novembre 2011 nelle province di Catanzaro e Reggio di Calabria;

Dato atto alla Regione Calabria di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Calabria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Catanzaro:

- piogge alluvionali dal 22 novembre 2011 al 23 novembre 2011;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di Amato, Andali, Belcastro, Borgia, Botricello, Catanzaro, Cerva, Cortale, Cropani, Gasperina, Guardavalle, Lamezia Terme, Magisano, Maida, Marcedusa, Marcellinara, Petronà, Simeri Crichi, Squillace, Zagarise.

- piogge alluvionali dal 22 novembre 2011 al 23 novembre 2011;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Amato, Andali, Belcastro, Borgia, Botricello, Catanzaro, Cerva, Cortale, Cropani, Gasperina, Guardavalle, Lamezia Terme, Magisano, Maida, Marcedusa, Marcellinara, Montepaone, Petronà, San Floro, Simeri Crichi, Squillace, Zagarise.

Reggio di Calabria:

- piogge alluvionali dal 6 novembre 2011 al 22 novembre 2011;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Cinquefrondi, Cittanova, Galatro, Giffone, Maropati, Molochio, Oppido Mamertina, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio.

- piogge alluvionali dal 6 novembre 2011 al 22 novembre 2011;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Benestare, Careri, Cinquefrondi, Cittanova, Galatro, Giffone, Maropati, Melicucco, Molochio, Oppido Mamertina, Platì, Rosarno, San Giorgio Morgeto, San Pietro di Caridà, Taurianova, Terranova Sappo Minulio, Varapodio.

Con esclusione dei territori, delle strutture e infrastrutture già delimitati per le piogge alluvionali del 1° marzo 2011 con decreto ministeriale 5 dicembre 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 288 del 12 dicembre 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2012

Il Ministro: CATANIA

12A07466

DECRETO 26 giugno 2012.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nelle province di Roma, Rieti, Frosinone e Viterbo.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C319/01), ed in particolare il capitolo "V.Gestione dei rischi e delle crisi";

Visto il Regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, concernente la concessione degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese agricole, ed in particolare l'art. 11, che stabilisce condizioni e limiti per la concessione di aiuti per la compensazione delle perdite dovute alle avversità atmosferiche assimilabili alle calamità naturali;

Vista la registrazione dell'esenzione di notifica n. XA26/09 del 16 gennaio 2009 della Commissione UE;

Vista la proposta della Regione Lazio di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

- eccesso di neve dal 3 febbraio 2012 al 9 febbraio 2012 nella provincia di Roma;

- eccesso di neve dal 3 febbraio 2012 all'11 febbraio 2012 nella provincia di Rieti;

- eccesso di neve dal 3 febbraio 2012 al 19 febbraio 2012 nelle province di Frosinone, Viterbo;

Dato atto alla Regione Lazio di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della Regione Lazio di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per effetto dei danni alle strutture aziendali e alle infrastrutture connesse all'attività agricola nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Frosinone:

- eccesso di neve dal 3 febbraio 2012 al 19 febbraio 2012;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei Comuni di Acquafondata, Acuto, Alatri, Alvito, Amaseno, Anagni, Arce, Arnara, Arpino, Atina, Belmonte Castello, Boville Ernica, Casalattico, Casalvieri, Castelliri, Castro dei Volsci, Ceccano, Ceprano, Colfelice, Colle San Magno, Esperia, Ferentino, Fontana Liri, Fontechiari , Frosinone, Giuliano di Roma, Paliano, Pescosolido, Piedimonte San Germano, Piglio, Pofi, Pontecorvo, Ripi, Rocca d'Arce, Roccasecca, San Biagio Saracinisco, San Donato Val di Comino, San Giovanni Incarico, San Vittore del Lazio, Santopadre, Serrone, Settefrati, Sora, Strangolagalli, Supino, Torrice, Vallerotonda, Veroli, Villa Santo Stefano;

- eccesso di neve dal 3 febbraio 2012 al 19 febbraio 2012;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Arpino, Frosinone, Sora.

Rieti:

- eccesso di neve dal 3 febbraio 2012 all'11 febbraio 2012;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio del comune di Borgorose.

Roma:

- eccesso di neve dal 3 febbraio 2012 al 9 febbraio 2012;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Anguillara Sabazia, Anticoli Corrado, Arcinazzo Romano, Bellegra, Camerata Nuova, Castel San Pietro Romano, Castelnuovo di Porto, Cave, Cerreto Laziale, Genazzano, Gerano, Jenne, Labico, Mazzano Romano, Palestrina, Percile, Pisoniano, Riofreddo, Rocca Canterano, Rocca di Cave, Roma, Roviano, Sambuci, Sant'Oreste, Segni, Subiaco, Vivaro Romano.

Viterbo:

- eccesso di neve dal 3 febbraio 2012 al 19 febbraio 2012;

- provvidenze di cui all'art. 5 comma 6 nel territorio dei comuni di Acquapendente, Gradoli, Grotte di Castro, Onano, Proceno, San Lorenzo Nuovo, Valentano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 2012

Il Ministro: CATANIA

12A07467

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DECRETO 19 giugno 2012.

Nomina del commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Palau. (Decreto n. 84).

IL PRESIDENTE

Visti lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e sulla nomina dei commissari;

Rilevato che con deliberazione della Giunta regionale n. 16/6 del 18 aprile 2012 è stato fissato il turno di elezioni amministrative per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nei comuni della Sardegna che devono provvedere al rinnovo di detti organi nell'anno 2012, per le giornate del 10 e 11 giugno 2012 e per i giorni 24 e 25 giugno 2012 in relazione all'eventuale turno di ballottaggio;

Rilevato altresì che il prefetto di Sassari, con nota n. 7322 del 22 maggio 2012, ha comunicato la ricusazione delle due liste di candidati alle elezioni amministrative del comune di Palau, come da verbali della Commissione elettorale circondariale di Tempio Pausania n. 92 e n. 93 del 12 maggio 2012, ricusazione confermata dal TAR Sardegna con le sentenze n. 484 e n. 485 del 18 maggio 2012;

Considerato che in virtù di quanto sopra esposto l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Palau non ha potuto aver luogo e che si rende, pertanto, necessario garantire l'ordinaria amministrazione nel predetto comune a mezzo di commissario straordinario;

Visto l'art. 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, che dispone in ordine alla nomina del Commissario nell'ipotesi che le elezioni amministrative non possano aver luogo per mancanza di candidature;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 25/13 del 12 giugno 2012, adottata su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale sulla base del citato art. 85, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, si propone di nominare Commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Palau il dott. Francesco Cicero, dirigente del comune di Cagliari in quiescenza, avente i requisiti di cui all'art. 4 della medesima legge regionale, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il *curriculum* allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Francesco Cicero, dirigente del comune di Cagliari in quiescenza, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Palau, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

Art. 2.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta e al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 19 giugno 2012

Il presidente: CAPPELLACCI

ALLEGATO

Relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica

Comune di Palau - Elezioni comunali del 10 e 11 giugno 2012 - Mancata effettuazione della consultazione elettorale - Nomina del Commissario straordinario.

La Giunta regionale con deliberazione n. 16/6 del 18 aprile 2012, ha fissato la data per lo svolgimento delle consultazioni per l'elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali nei Comuni della Sardegna che devono provvedere al rinnovo di detti organi nell'anno 2012, per i giorni 10 e 11 giugno 2012 e l'eventuale turno di ballottaggio per il 24 e 25 giugno 2012.

Nel turno amministrativo anzidetto è compreso anche il Comune di Palau (provincia di Olbia-Tempio).

Il prefetto di Sassari, con nota n. 7322 del 22 maggio 2012, ha comunicato la ricusazione delle due liste di candidati alle elezioni amministrative del predetto comune, come da verbali della Commissione Elettorale Circondariale di Tempio Pausania nn. 92 e 93 del 12 maggio 2012, ricusazione confermata dal TAR Sardegna con le sentenze nn. 484 e 485 del 18 maggio 2012, per cui l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale di Palau non potranno aver luogo.

Conseguentemente si rende necessario garantire l'ordinaria amministrazione nel predetto Comune a mezzo di commissario straordinario.

Pertanto, viste le disposizioni normative dell'art. 85, comma 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 e della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, si propone di nominare commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune di Palau, il dott. Francesco Cicero, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'Assessore
F.to Nicolò Rassu

12A07449

UNIVERSITÀ DI BARI «ALDO MORO»

DECRETO RETTORALE 14 giugno 2012.

Emanazione dello statuto.

IL RETTORE

Visto l'art. 2, commi 5 e 7, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il proprio decreto n. 2143 del 6 aprile 2010, con cui è stato costituito l'organo di cui all'art. 2, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il testo del nuovo Statuto dell'Università elaborato dal succitato organo;

Visto il parere espresso dal Consiglio di amministrazione nelle sedute del 25 otttobre 2011 e 27 ottobre 2011;

Vista la deliberazione assunta dal Senato accademico nella seduta del 26 ottobre 2011, relativa all'approvazione del testo del nuovo Statuto dell'Università, trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota prot. 67984-I/2 del 27 ottobre 2011;

Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, prot. 11769-I/2 del 27 febbraio 2012, con cui sono state comunicate le osservazioni e le richieste di modifica al testo trasmesso;

Viste le conseguenti modifiche al testo dello Statuto proposte dall'organo di cui all'art. 2, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

Visto il parere espresso dal Consiglio di amministrazione nelle sedute del 24 aprile 2012 e 22 maggio 2012;

Vista la deliberazione assunta dal Senato accademico nella seduta del 15 maggio 2012, relativa all'approvazione del testo del nuovo Statuto dell'Università, trasmesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con nota prot. 31876-I/2 del 23 maggio 2012;

Vista la nota prot. 36332-I/2 dell'8 giugno 2012, con cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha espresso ulteriori considerazioni su alcune delle disposizioni statutarie;

Visto il parere espresso dal Consiglio di amministrazione nella seduta del 12 giugno 2012;

Vista la deliberazione assunta dal Senato accademico nella seduta del 12 giugno 2012, relativa all'approvazione del testo del nuovo Statuto dell'Università;

Decreta:

È emanato, ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, lo Statuto dell'Università degli studi di Bari Aldo Moro, nella formulazione sottoriportata:

STATUTO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Finalità istituzionali

1. L'Università degli Studi di Bari Aldo Moro (d'ora innanzi Università) è una istituzione pubblica, laica, autonoma e pluralista che realizza le proprie finalità di ricerca e didattica secondo le disposizioni del presente Statuto e nel rispetto dei principi costituzionali.
2. La Comunità Universitaria persegue, quali fini primari, la ricerca e la formazione per lo sviluppo di un sapere critico, aperto al dialogo e all'interazione tra le culture, nel rispetto della libertà di ricerca e di insegnamento.
3. Ricerca e didattica sono attività inscindibili e, ove previsto, inscindibili dall'attività assistenziale.

4. A tutti gli ambiti disciplinari sono riconosciute pari dignità e opportunità e sono garantiti lo sviluppo, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze.
5. L'Università ha personalità giuridica e capacità di diritto pubblico e privato.
6. L'Università rilascia titoli di studio a valore legale.

Art. 2 – Trasparenza, imparzialità e informazione

1. L'Università assume quali criteri guida per lo svolgimento della propria attività i principi di democrazia, partecipazione, efficienza, efficacia, imparzialità, trasparenza, decentramento e semplificazione, assicurando mediante le verifiche previste dal presente Statuto, la qualità e l'economicità dei risultati.
2. L'Università riconosce l'informazione quale strumento essenziale per assicurare la partecipazione effettiva di studenti, docenti e personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici alla vita dell'Ateneo, garantendo la pubblicità delle decisioni assunte dai propri organi statutari.

Art. 3 – Autonomia e pluralismo

1. L'Università garantisce la piena autonomia delle strutture preposte all'erogazione della didattica e il pluralismo scientifico e di pensiero.
2. Promuove la diffusione di una cultura fondata sui valori universali dei diritti umani, della pace, della salvaguardia dell'ambiente e della solidarietà internazionale.
3. Riconosce e garantisce a tutti nell'ambito della comunità universitaria uguale dignità e pari opportunità e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'origine etnica, alla diversa abilità, alla religione, alla lingua, alle opinioni politiche e alle condizioni personali e sociali.
4. S'impegna a promuovere azioni dirette a rimuovere le cause di discriminazione, sia diretta che indiretta.

Art. 4 – Diritto allo studio, merito e integrazione

1. L'Università organizza la propria attività ed i propri servizi in modo da promuovere e rendere effettivo il diritto allo studio, nel rispetto dell'art. 34 della Costituzione, raccordandosi con gli indirizzi del Comitato Universitario Regionale di Coordinamento. Provvede a valorizzare il merito, curando l'orientamento per l'iscrizione agli studi universitari, promuovendo l'accesso ad ogni livello, organizzando l'attività di didattica integrativa e impegnandosi a favorire la frequenza degli studenti lavoratori, nonché l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, in sinergia con gli Istituti di istruzione secondaria di secondo grado, le altre agenzie formative, i soggetti rappresentativi del mondo del lavoro e gli ordini professionali ed in raccordo con le altre Istituzioni universitarie federate; promuove ed attua, in collaborazione con l'Agenzia per il Diritto allo studio universitario ed anche con enti pubblici e privati, interventi atti a rimuovere gli ostacoli che impediscono ai capaci e meritevoli l'accesso agli studi e assume come valori essenziali nel processo educativo e formativo il riconoscimento dell'impegno e del merito.
2. Riconosce i diritti inalienabili degli studenti, così come previsti dallo Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari e ne garantisce il rispetto; assume il medesimo Statuto come riferimento per la definizione dei regolamenti relativi alla didattica e agli studenti.
3. S'impegna a riconoscere l'effettivo diritto allo studio agli studenti diversamente abili e a realizzare, anche con il sostegno e la collaborazione di soggetti pubblici e privati, ogni intervento atto a rimuovere le condizioni di svantaggio, permettendo così pari opportunità di studio e di vita all'interno della comunità accademica.
4. Garantisce la piena integrazione per gli studenti di cittadinanza non italiana, promuovendo attività culturali e percorsi tematici di integrazione e cooperazione.
5. Può istituire, su fondi propri oppure provenienti da contratti o convenzioni con altri soggetti pubblici e privati ovvero da atti di liberalità, borse di studio e sussidi per studenti o per giovani laureati, anche per periodi di studio all'estero o per tirocini.
6. Concorre a sostenere il pieno dispiegamento della personalità individuale e sociale degli studenti, anche promuovendo forme associative, attività culturali autogestite che contribuiscano alla realizzazione dei fini istituzionali.

Art. 5 – Libertà di ricerca e didattica e libero accesso

1. L'Università opera per incentivare lo sviluppo dell'attività di ricerca scientifica. Riconosce e adotta la Carta europea dei ricercatori.
2. Adotta una organizzazione dipartimentale che assicuri la promozione e il coordinamento dell'attività di ricerca e didattica, garantendo nel contempo la libertà e l'autonomia di ogni singolo componente.
3. Riconosce il valore strategico del Sistema Bibliotecario di Ateneo per il conseguimento dei propri fini istituzionali e la promozione della cultura all'interno e all'esterno dell'Ateneo.
4. Fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la libera diffusione, anche in rete, dei risultati delle ricerche prodotte, al fine di assicurarne la più ampia conoscenza nel rispetto della legislazione in materia di tutela della proprietà intellettuale, della riservatezza dei dati personali e degli accordi con soggetti pubblici e privati.

Art. 6 – Promozione della crescita scientifica, culturale e civile

1. L'Università contribuisce, tramite l'impegno nell'ambito della ricerca, della didattica e dell'alta formazione, alla crescita scientifica, culturale e civile, della comunità locale, nazionale e internazionale.
2. Persegue una collaborazione attiva con le istituzioni, il mondo del lavoro e delle professioni, concertando con essi, organismi di consultazione permanente al fine di contribuire allo sviluppo culturale, sociale ed economico.
3. Mantiene relazioni con i propri laureati per creare un'ampia comunità al fine di favorire lo sviluppo dell'Ateneo, valorizzarne il prestigio e rafforzare i legami con la società.

Art. 7 – Relazioni sindacali e formazione del personale

1. L'Università, quale comunità di lavoro, riconosce nel rapporto con le parti sociali un efficace contributo alla democraticità dell'istituzione e al buon andamento della propria organizzazione.
2. Persegue la formazione continua del personale tecnico – amministrativo per favorire l'ottimale funzionamento dell'amministrazione universitaria.

Art. 8 - Valutazione

1. L'Università si impegna a predisporre processi trasparenti di valutazione dell'attività delle strutture di ricerca, di didattica e di servizi.
2. Promuove ogni forma di accreditamento delle proprie strutture, secondo principi di qualità.

Art. 9 – Codice etico

L'Università ispira la propria attività ai valori fondamentali richiamati nel Codice etico (d'ora innanzi "Codice dei comportamenti").

Art. 10 – Associazioni e volontariato

L'Università valorizza il contributo dei singoli a libere forme associative e di volontariato che concorrono al perseguimento dei fini istituzionali.

Art. 11 – Sede, federazioni e fondazioni

1. L'Università ha sede a Bari. Può istituire, come per la sede di Taranto, sedi decentrate nelle forme e nei modi stabiliti dai suoi Regolamenti e da apposite convenzioni.
2. L'Università può federarsi con altri Atenei ai sensi della normativa vigente. La federazione può avere luogo, altresì, tra l'Università ed enti o istituzioni nei settori della ricerca e dell'alta formazione, ivi compresi gli istituti tecnici superiori, sulla base di progetti coerenti ed omogenei con le caratteristiche e le specificità dei partecipanti.

3. Può promuovere strutture interateneo, mediante accordi di programma con altri Atenei, al fine di favorire il livello di integrazione.
4. Può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato per lo svolgimento di attività connesse all'attività didattica e alla ricerca, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 12 – Internazionalizzazione e spazio europeo della ricerca e dell'istruzione

1. L'Università riconosce la propria appartenenza allo Spazio europeo della ricerca e dell'istruzione superiore e ne fa propri principi e strumenti.
2. In particolare, l'Università:
- promuove la collaborazione con Università e Istituti di ricerca italiani ed esteri e aderisce a reti e consorzi internazionali;
- sostiene la mobilità internazionale di tutte le sue componenti e partecipa ai programmi diretti al rafforzamento delle relazioni tra docenti e studenti di Paesi diversi.
- privilegia la caratterizzazione internazionale dei propri percorsi di studio e, a tal fine: promuove la mobilità studentesca, garantendo, nel rispetto della normativa di riferimento, il riconoscimento delle esperienze formative internazionali; promuove l'attivazione di corsi per l'apprendimento di una seconda lingua; si adopera per la semplificazione delle procedure, in sinergia con gli enti istituzionalmente competenti, per favorire l'accesso ai propri programmi di formazione da parte di studenti e studiosi di ogni Paese; promuove iniziative di sostegno agli studenti di cittadinanza non italiana; promuove l'attivazione di corsi di studio in collaborazione con Atenei di altri Paesi per il conseguimento di titoli congiunti o multipli, la revisione dei *curricula* formativi anche in un'ottica integrata con Università estere; rafforza le competenze linguistiche del proprio personale; adotta strumenti adeguati per favorire la diffusione internazionale delle proprie attività formative.

Art. 13 – Attività culturali, sociali, ricreative e sportive

L'Università favorisce le attività culturali, ricreative e sociali di tutte le componenti universitarie e promuove la diffusione e il potenziamento della pratica sportiva, avvalendosi del Comitato per lo Sport Universitario, istituito secondo le forme e le modalità previste dalla legislazione vigente.

Art. 14 - Rendicontazione sociale, ambientale e di genere

1. L'Università si impegna ad una regolare attività di rendicontazione sociale, ambientale e di genere.
2. La tipologia e la periodicità dei documenti di rendicontazione sono stabilite dal Rettore all'inizio del proprio mandato, sentito il Senato Accademico. Nell'attività di rendicontazione l'Università si attiene ai principi e ai metodi codificati dagli organismi e dalle agenzie del settore di riconosciuta reputazione nazionale e internazionale.

TITOLO II - FONTI NORMATIVE

Art. 15 - Statuto

1. Il presente Statuto disciplina l'ordinamento e l'organizzazione dell'Università, nel rispetto dei limiti fissati dalla legislazione vigente.
2. Il Consiglio di Amministrazione e i Consigli di Dipartimento possono sottoporre al Senato Accademico proposta di modifica dello Statuto.
Possono, altresì, essere sottoposte proposte di modifica sottoscritte da almeno 1/5 del personale dipendente di ruolo dell'Università.
3. Qualora le modifiche riguardino l'organizzazione della didattica è obbligatorio il parere del Consiglio degli Studenti che deve esprimersi entro trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.
4. La revisione dello Statuto è deliberata dal Senato Accademico, sentiti i Consigli di Dipartimento e previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun organo.
5. Le modifiche dello Statuto sono emanate dal Rettore con proprio decreto secondo le procedure previste per la sua approvazione.

Art. 16 - Autonomia regolamentare

1. L'Università, nell'ambito della propria autonomia normativa, adotta i regolamenti previsti per legge e ogni altro regolamento necessario all'organizzazione e al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, nonché al corretto esercizio delle funzioni istituzionali.
2. I regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole/Facoltà, in materia di didattica e di ricerca sono approvati dal Senato Accademico previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione. Gli altri regolamenti sono approvati dal Consiglio di Amministrazione previo parere del Senato Accademico.
3. Il Rettore e il Direttore Generale, nell'ambito delle rispettive competenze, avviano le procedure di adozione e modifica dei regolamenti, secondo quanto stabilito dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 17 - Regolamento generale di Ateneo

1. Il Regolamento generale di Ateneo detta i principi e le norme fondamentali in tema di organizzazione e di funzionamento dell'Università. In particolare il Regolamento generale di Ateneo determina:
a) le modalità per l'elezione degli Organi di ogni ordine e grado, nonché quelle per l'elezione delle rappresentanze negli organi collegiali;
b) le norme relative alle modalità di convocazione e alla validità delle sedute e delle deliberazioni degli organi collegiali;
c) i principi fondamentali nel rispetto dei quali le singole strutture possono adottare regolamenti per la loro organizzazione e per il loro funzionamento;
d) le procedure e le modalità di adozione e di modifica dei regolamenti;
e) le modalità di organizzazione degli apparati dell'Amministrazione nel rispetto dei principi e criteri previsti dal presente Statuto;
f) le norme per l'organizzazione e il funzionamento delle strutture di sostegno all'organizzazione della didattica e della ricerca;
g) le forme per l'organizzazione e il funzionamento del Nucleo di valutazione e del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, previsti dal presente Statuto.
2. Il Regolamento generale di Ateneo é adottato dal Senato Accademico, previo parere del Consiglio di Amministrazione, sentiti i Consigli di Dipartimento, nonché il Consiglio degli studenti per la parte relativa alla organizzazione della didattica, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun organo.
3. Le modifiche al Regolamento generale di Ateneo sono adottate secondo le procedure previste per l'approvazione.

Art. 18 - Regolamento didattico di Ateneo

1. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, l'ordinamento didattico dei corsi per il conseguimento dei titoli di studio normativamente previsti.
2. Il Regolamento didattico di Ateneo determina i criteri e le modalità di organizzazione delle attività di formazione e dei servizi didattici integrativi, nonché le modalità di attuazione del servizio di tutorato.
3. Il Regolamento didattico di Ateneo é adottato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, sentito il Consiglio degli Studenti, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun organo ed è emanato con decreto del Rettore.

Art. 19 - Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità

1. Il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità disciplina, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente, i criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza dell'erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio.
2. Il Regolamento é adottato dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascun organo ed é emanato con decreto del Rettore.

Art. 20 - Regolamento del Consiglio degli studenti

1. Le modalità di organizzazione e di funzionamento del Consiglio degli studenti sono fissate in apposito Regolamento.
2. Il Regolamento é adottato dal Consiglio degli studenti, a maggioranza assoluta ed è sottoposto al controllo di legittimità e di merito, nella forma della richiesta di riesame, del Senato Accademico. E' emanato con decreto del Rettore.

Art. 21 - Codice dei comportamenti

1. L'Università adotta un Codice dei comportamenti nella comunità universitaria, formata dal personale docente, tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici e dagli studenti dell'Ateneo, allo scopo di adempiere e rendere manifesto l'impegno a dar testimonianza dei principi e dei valori di libertà e responsabilità, lealtà e collaborazione, ai quali si ispirano la ricerca scientifica e l'insegnamento universitario, evitando ogni forma di discriminazione, di abuso e di conflitto di interesse.
2. Il Codice dei comportamenti è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione e parere del Consiglio degli studenti ed emanato con Decreto Rettorale.

Art. 22 - Bollettino di Ateneo

Gli atti normativi e quelli amministrativi di carattere generale sono pubblicati nel Bollettino di Ateneo.

TITOLO III - AUTONOMIA FINANZIARIA, CONTABILITA'E BILANCIO

Art. 23 - Principi contabili e schemi di bilancio

I principi contabili e gli schemi di bilancio dell'Università sono stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità in conformità con la normativa vigente.

Art. 24 - Autonomia gestionale dei Dipartimenti

I Dipartimenti sono centri di responsabilità dotati di autonomia gestionale. Ad essi viene attribuito un *budget* autorizzatorio secondo criteri stabiliti dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità in conformità con la normativa vigente.

TITOLO IV - ORGANI DI ATENEO

CAPO I – ORGANI DI GOVERNO

Art. 25 - Organi di governo

Sono Organi di governo dell'Università il Rettore, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione.

Art. 26 – Rettore

1. Il Rettore rappresenta l'Università e assicura l'unitarietà degli indirizzi espressi dagli Organi collegiali di governo.
2. In particolare al Rettore spetta:
a) rappresentare legalmente l'Università;
b) convocare e presiedere il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione;
c) proporre al Consiglio di Amministrazione la nomina e la revoca del Direttore Generale, sentito il Senato Accademico;

d) svolgere le funzioni di iniziativa, di indirizzo e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche e di ogni altra attività connessa al perseguimento dei fini istituzionali dell'Università nel rispetto dei principi stabiliti dal presente Statuto;
e) sovrintendere, limitatamente alle funzioni di indirizzo, iniziativa e coordinamento attribuitegli dalla legge, al funzionamento delle strutture e dei servizi universitari, dei quali individua i soggetti responsabili del loro corretto utilizzo nel rispetto della normativa vigente;
f) sottoporre al Consiglio di Amministrazione il documento di programmazione triennale di Ateneo tenendo conto delle proposte e del parere del Senato Accademico;
g) proporre al Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, il Bilancio di previsione annuale e triennale e il Conto consuntivo predisposti dal Direttore Generale;
h) presentare i documenti di rendicontazione sociale, ambientale e di genere nella Conferenza di Ateneo;
i) esercitare l'autorità disciplinare secondo le modalità e nei casi previsti dalla legge ed irrogare, con riferimento ai docenti, provvedimenti disciplinari non superiori alla censura;
j) proporre al Senato Accademico, previa istruttoria del Collegio dei Garanti dei comportamenti, le sanzioni da irrogare in relazione alle violazioni del Codice dei comportamenti che non integrino illeciti disciplinari;
k) rappresentare in giudizio l'Università avvalendosi dell'Avvocatura di Ateneo e dell'Avvocatura di Stato, salva la possibilità di ricorrere al patrocinio di avvocati del libero foro, previa deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione;
l) emanare gli atti con rilevanza esterna che non siano espressamente attribuiti al Direttore Generale dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dai regolamenti;
m) sottoscrivere le convenzioni ed i contratti di propria competenza;
n) disporre ispezioni, inchieste, accertamenti sullo stato dei servizi e sulle attività delle strutture didattiche e di ricerca;
o) svolgere ogni altra funzione non espressamente attribuita ad altri Organi dallo Statuto.
3. Il Rettore si avvale di un pro-rettore vicario, designato fra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno dell'Università per sostituirlo in caso di assenza o impedimento e per svolgere le funzioni che gli sono delegate.
4. In caso di necessità e di indifferibile urgenza, il Rettore può assumere i necessari provvedimenti amministrativi di competenza del Senato Accademico e/o del Consiglio di Amministrazione, riferendo, per la ratifica, all'Organo competente nella seduta immediatamente successiva.
5. Il Rettore può, altresì, delegare particolari compiti ad altri docenti nominati con proprio decreto, del cui operato resta, comunque, responsabile.
6. Su proposta del Senato Accademico e/o del Consiglio di Amministrazione, il Rettore può nominare una o più Commissioni permanenti con funzioni istruttorie e poteri di proposta su specifiche questioni. Modalità di designazione e nomina dei componenti di tali Commissioni sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
7. Il Rettore è eletto fra i professori di ruolo di I fascia a tempo pieno, in servizio presso Università italiane, che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo. Qualora risulti eletto un professore appartenente ad altro Ateneo, l'elezione si configura anche come chiamata e concomitante trasferimento nell'organico dei professori dell'Università.
8. L'elettorato attivo spetta:
a) a tutti i professori di ruolo;
b) a tutti i ricercatori e agli assistenti ordinari di ruolo ad esaurimento;
c) ai rappresentanti degli studenti e dei dottorandi nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione e nei Consigli di Dipartimento, con voto individuale pesato in modo da rispettare il rapporto del 15% tra l'elettorato attivo loro spettante e l'elettorato attivo del corpo docente, secondo modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo;
d) al personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici e dirigente – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato – con voto individuale pesato in modo da rispettare il rapporto del 15% tra l'elettorato attivo loro spettante e l'elettorato attivo del corpo docente.
9. Per l'elezione del Rettore è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione, si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. Risulta eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti e, in caso di parità, il candidato più anziano nel ruolo.
10. Il Rettore é nominato con decreto dei Ministro; dura in carica sei anni accademici e il mandato non è rinnovabile.

Art. 27 - Senato Accademico

1. Il Senato Accademico esercita la funzione di programmazione, di coordinamento e verifica delle attività didattiche e di ricerca, fatte salve le attribuzioni degli altri Organi; promuove la cooperazione con altre Università e Centri culturali e di ricerca; assicura il costante collegamento con le Istituzioni e le forze sociali e produttive.
2. In particolare il Senato Accademico:
a) formula al Rettore proposte per la redazione del documento di programmazione triennale;
b) esprime al Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di propria competenza, parere obbligatorio sul documento di programmazione triennale dell'Ateneo;
c) può formulare proposte ai fini della formazione dei Bilanci di previsione;
d) esprime al Consiglio di Amministrazione, per gli aspetti di propria competenza, parere sul Bilancio di previsione annuale e triennale e sul Conto consuntivo dell'Università;
e) formula proposte ed esprime pareri obbligatori in materia di didattica, di ricerca e di servizi agli studenti;
f) formula al Consiglio di Amministrazione pareri obbligatori e proposte sull'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e modifica di corsi o sedi, tenendo conto delle proposte provenienti dalle competenti strutture e del parere delle relative Commissioni paritetiche docenti-studenti;
g) propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione, la modifica, la disattivazione di Dipartimenti, Scuole/Facoltà e Centri di ricerca, tenendo conto delle proposte formulate dalle strutture interessate;
h) esprime parere al Consiglio di Amministrazione in ordine alla costituzione di Centri di servizio;
i) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo con i Dipartimenti e con le Scuole/Facoltà, sentito il Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti delle Scuole/Facoltà;
j) formula al Consiglio di Amministrazione proposte di criteri di ripartizione e proposte motivate di assegnazione di:
  I. posti di professore e ricercatore ai Dipartimenti;
  II. posti di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica;
  III. risorse finanziarie per progetti di ricerca di Ateneo, per borse di studio e assegni di ricerca;
  IV. borse di studio per i dottorati di ricerca;
  V. finanziamenti complessivamente destinati al sostegno delle attività didattiche e dei servizi connessi;
k) formula al Consiglio di Amministrazione proposte per la messa a concorso di posti di professore e di ricercatore e di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica sulla base delle richieste avanzate dai Dipartimenti e dei pareri delle Scuole/Facoltà;
l) esprime parere, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, sulle richieste motivate avanzate dai Dipartimenti di risorse logistiche, finanziarie e di personale tecnico amministrativo necessarie al conseguimento degli obiettivi dei Dipartimenti medesimi;
m) approva l'offerta formativa e il Manifesto degli studi;
n) designa i componenti del Collegio di disciplina;
o) delibera le modifiche e la revisione dello Statuto in conformità alle norme stabilite per il relativo procedimento;
p) approva il Regolamento generale di Ateneo, previo parere del Consiglio di Amministrazione;
q) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole/Facoltà, in materia di didattica e ricerca;
r) esprime parere obbligatorio sul Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
s) esprime parere obbligatorio sul Regolamento di funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo;
t) esprime parere favorevole sul Regolamento di funzionamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni;
u) approva, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, il Codice dei comportamenti e decide, su proposta del Rettore, sulle relative violazioni, qualora esse non siano di competenza del Collegio di disciplina;
v) esercita il controllo di legittimità e di merito, nella forma della richiesta di riesame, in ordine al Regolamento di funzionamento del Consiglio degli studenti;
w) approva il Regolamento per lo svolgimento di attività formative autogestite dagli studenti e dai dottorandi, acquisito il parere del Consiglio degli studenti per quanto di competenza;
x) propone al Consiglio di Amministrazione l'attivazione di Corsi di orientamento studenti e di servizi didattici integrativi;

y) esprime parere al Consiglio di Amministrazione in ordine agli schemi-tipo dei contratti e delle convenzioni nelle materie di propria competenza;
z) approva i contratti e le convenzioni nei casi previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
aa) può proporre, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, al corpo elettorale, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo**,** una mozione di sfiducia al Rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del mandato;
bb) adotta il proprio Regolamento di funzionamento.
3. Il Senato Accademico esercita, altresì, tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, nonché dal presente Statuto e dalla normativa regolamentare.
4. Il Senato Accademico è composto da:
a) il Rettore;
b) dieci Direttori di Dipartimento, due per ciascuna delle cinque macroaree sotto elencate, nonché un Direttore per i Dipartimenti delle sedi decentrate, laddove istituiti, eletti dal Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti delle Scuole/Facoltà, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, anche sulla base di un principio di ponderazione del voto. In ogni caso, per le macroaree composte da più aree scientifico-disciplinari, non può essere eletto più di un Direttore per area.
Per l'elezione della componente dei Direttori di Dipartimento, sono individuate le seguenti macroaree scientifiche:

I. **macroarea 1 scientifica tecnologica:**
Area 01 Scienze matematiche e informatiche
Area 02 Scienze fisiche
Area 03 Scienze chimiche
Area 04 Scienze della terra

II. **macroarea 2 scienze biologiche, agrarie e veterinarie:**
Area 05 Scienze biologiche
Area 07 Scienze agrarie e veterinarie

III. **macroarea 3 scienze mediche:**
Area 06 Scienze mediche

IV. **macroarea 4 scienze umanistiche:**
Area 10 Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
Area 11 Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
Area 14 Scienze politiche e sociali

V. **macroarea 5 scienze giuridiche ed economiche:**
Area 12 Scienze giuridiche
Area 13 Scienze economiche e statistiche;

c) un rappresentante per ciascuna delle seguenti aree scientifico-disciplinari:

- Scienze matematiche e informatiche
- Scienze fisiche
- Scienze chimiche
- Scienze della terra
- Scienze biologiche
- Scienze mediche
- Scienze agrarie e veterinarie
- Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche
- Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche
- Scienze giuridiche
- Scienze economiche e statistiche
- Scienze politiche e sociali.

I rappresentanti delle aree scientifiche sono eletti dai professori e ricercatori afferenti all'area tra professori di ruolo e ricercatori a tempo indeterminato, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo in modo da garantire la presenza di due professori di I fascia, cinque professori di II fascia e cinque ricercatori. I docenti appartenenti ad Aree diverse da quelle di cui alla lett. c) devono optare per l'Area in cui esercitare l'elettorato attivo e passivo in ragione della congruità dell'attività scientifica e didattica. Il Senato Accademico valuta tale congruità;

d) cinque rappresentanti degli studenti;
e) un rappresentante dei dottorandi di ricerca;
f) tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato.
I rappresentanti di cui alle lett. d), e) ed f) sono eletti secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
5. Il Senato Accademico é convocato ordinariamente almeno una volta ogni due mesi e, in via straordinaria, ogni volta che il Rettore lo ritenga opportuno. E' convocato, altresì, su richiesta motivata di 1/5 dei suoi componenti.
6. Il Senato Accademico dura in carica tre anni accademici. I componenti di cui alle lett. d) ed e) del comma 4 durano in carica due anni accademici. Tutti i componenti sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.
7. Alle riunioni del Senato Accademico partecipano, senza diritto di voto:
a) il pro-rettore vicario che, in caso di impedimento o di assenza del Rettore, lo presiede con diritto di voto;
b) il Direttore Generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 28 - Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione esercita funzioni di indirizzo strategico, di gestione e di controllo dell'attività amministrativa, finanziaria ed economico-patrimoniale dell'Ateneo nonché di vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività.
2. In particolare il Consiglio di Amministrazione:
a) adotta il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, sentito il Senato Accademico;
b) esprime parere sul Regolamento generale di Ateneo;
c) esprime parere favorevole sui regolamenti, compresi quelli di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole/Facoltà, attinenti la didattica e la ricerca;
d) delibera sul Regolamento di funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, sentito il Senato Accademico;
e) approva il Regolamento del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, previo parere favorevole del Senato Accademico;
f) esprime parere favorevole sul Codice dei comportamenti;
g) esprime parere favorevole sulle modifiche e la revisione dello Statuto;
h) conferisce, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico, l'incarico di Direttore Generale e può revocarne l'incarico nei casi previsti dal presente Statuto;
i) fornisce indirizzi al Direttore Generale per la gestione e l'organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo;
j) approva, su proposta del Rettore e previo parere del Senato Accademico per gli aspetti di competenza, il Bilancio di previsione annuale e triennale, il Conto consuntivo e il documento di programmazione triennale;
k) trasmette al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Ministero dell'Economia e delle finanze il Bilancio di previsione annuale e triennale e il Conto consuntivo;
l) delibera l'istituzione, l'attivazione, la disattivazione, la soppressione e la modifica di corsi o sedi, previo parere obbligatorio e/o proposta del Senato Accademico;
m) delibera l'attivazione, la modifica, la disattivazione di Dipartimenti, Scuole/Facoltà e Centri di ricerca proposte dal Senato Accademico;
n) delibera, su richiesta dei Dipartimenti interessati e previo parere del Senato Accademico, la costituzione di Centri di servizio interdipartimentali; delibera altresì, previo parere del Senato Accademico, la costituzione di Centri di servizio di Ateneo e interuniversitari;
o) delibera l'attivazione di corsi di orientamento studenti e di servizi didattici integrativi, proposta dal Senato Accademico;
p) delibera, previo parere del Senato Accademico, la costituzione dell'Agenzia per i rapporti con l'esterno ed esprime parere sul relativo regolamento;
q) delibera sulla base dei criteri proposti dal Senato Accademico la ripartizione di:
   I. posti di professore e ricercatore ai Dipartimenti;
   II. posti di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica;
   III. risorse finanziarie per progetti di ricerca di Ateneo, per borse di studio e assegni di ricerca;

IV. borse di studio per i dottorati di ricerca;
V. finanziamenti complessivamente destinati al sostegno delle attività didattiche e dei servizi connessi;
r) assegna, anche sulla base delle proposte motivate formulate dal Senato Accademico, ai sensi dell'art. 27, comma 2**,** lett. j):
I. posti di professore e ricercatore ai Dipartimenti;
II. posti di personale tecnico-amministrativo;
III. risorse finanziarie per progetti di ricerca di Ateneo, per borse di studio e assegni di ricerca;
IV. borse di studio per i dottorati di ricerca;
V. finanziamenti complessivamente destinati al sostegno delle attività didattiche e dei servizi connessi;
s) delibera, sulla base delle proposte formulate dal Senato Accademico, la messa a concorso di posti di professore e di ricercatore e di personale tecnico-amministrativo per le esigenze della ricerca e della didattica;
t) approva le proposte di chiamata formulate dai Dipartimenti;
u) delibera, in relazione alle esigenze didattiche e di ricerca, previo parere del Senato Accademico, sulle richieste motivate avanzate dai Dipartimenti di risorse logistiche, finanziarie e di personale tecnico amministrativo necessarie al conseguimento degli obiettivi dei Dipartimenti medesimi;
v) determina, previo parere del Consiglio degli studenti, la misura delle tasse universitarie e quella dei contributi a carico degli studenti per il finanziamento dei servizi centrali e dei diversi Corsi di studio; determina, altresì, le tariffe e i compensi spettanti all'Ateneo per le prestazioni rese a terzi;
w) definisce gli schemi-tipo dei contratti e delle convenzioni, acquisito il parere del Senato Accademico;
x) approva i contratti e le convenzioni nei casi previsti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;
y) delibera in ordine a tutti gli atti negoziali che non rientrino nell'autonomia decisionale dei Centri di spesa e dei dirigenti;
z) delibera, su proposta del Direttore Generale, il programma annuale per la formazione e l'aggiornamento del personale tecnico – amministrativo;
aa) delibera, con decisione motivata, il ricorso al patrocinio di avvocati del libero Foro, in relazione alle liti attive e passive in cui è parte l'Università;
bb) adotta il proprio regolamento di funzionamento.
3. Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, delibera in ordine ai procedimenti disciplinari nei confronti dei professori di ruolo e dei ricercatori a tempo indeterminato.
4. Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di indicare i parametri relativi alla valutazione dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa**.**
5. Il Consiglio di Amministrazione esercita, altresì, tutte le attribuzioni che gli sono demandate da norme generali e speciali concernenti l'ordinamento universitario, nonché dal presente Statuto e dalla normativa regolamentare.
6. Il Consiglio di Amministrazione é composto da:
a) il Rettore, con funzioni di Presidente;
b) due componenti scelti tra personalità italiane o straniere non appartenenti ai ruoli dell'Università di Bari a decorrere dai tre anni precedenti la nomina e per tutta la durata del mandato;
c) quattro componenti nominati nell'ambito del personale docente e tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato dell'Università, di cui un professore di I fascia, un professore di II fascia, un ricercatore a tempo indeterminato ed un appartenente ai ruoli del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici a tempo indeterminato;
d) due rappresentanti degli studenti.
7. I componenti di cui al comma 6, lett. b) e c), devono avere ampia conoscenza del sistema universitario italiano, una qualificazione scientifica e culturale di alto livello e/o elevata competenza in campo gestionale, comprovata da un'esperienza qualificata in amministrazioni pubbliche o istituzioni, fondazioni od enti, pubblici o privati, di alto rilievo istituzionale, culturale, economico.
8. Tutti i candidati devono impegnarsi al rispetto di quanto previsto nel Codice dei comportamenti e non essere in situazioni di conflitto di interessi con l'Università.
In particolare, per tutta la durata del mandato, a pena di decadenza**,** i componenti di cui al comma 6, lett. b) e c) non devono:
a) ricoprire altre cariche accademiche salve le eccezioni previste dalla normativa vigente;
b) essere componenti di altri organi dell'Università, compreso il Collegio di disciplina, salvo che del Consiglio di Dipartimento;

c) ricoprire il ruolo di Direttore o Presidente delle Scuole di specializzazione o componente del Consiglio delle Scuole di specializzazione;
d) rivestire alcun incarico di natura politica;
e) ricoprire cariche in enti e/o aziende legate all'Università da contratti di appalto o altri similari rapporti di interesse;
f) ricoprire la carica di Rettore o far parte del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;
g) svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR;
h) essere dirigenti dell'Università.
9. I componenti di cui al comma 6, lett. b), non devono avere con l'Università rapporti di lavoro, né contratti in corso, né liti pendenti e non devono essere iscritti alla Università.
10. I componenti di cui al comma 6, lett. b) e c), sono individuati a seguito di procedure pubbliche di selezione indette dal Rettore con la pubblicazione di appositi bandi; gli interessati presentano la propria candidatura corredata di *curriculum* scientifico-professionale.
I bandi, pubblicati sul sito dell'Università, prevedono, tra l'altro, i requisiti, le incompatibilità e i criteri di valutazione.
Prevedono, altresì, che il personale docente in regime di tempo definito opti per il regime a tempo pieno in caso di nomina.
11. I componenti di cui al comma 6, lett. b), sono individuati da una Commissione di garanzia costituita dal Rettore, dal Coordinatore del Nucleo di Valutazione, dal Presidente del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, dal Presidente del Collegio dei Garanti dei comportamenti e dal Garante degli studenti.
12. I componenti di cui al comma 6, lett. c), sono individuati dalla Commissione di garanzia di cui al precedente comma in una rosa di nominativi selezionata dal Senato Accademico, con la partecipazione del Rettore, senza diritto di voto, in misura doppia per ciascuna categoria rispetto ai componenti da nominare.
13. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve assicurare il principio costituzionale delle pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici.
14. I componenti di cui al comma 6, lett. b) e c), durano in carica tre anni solari; i rappresentanti degli studenti durano in carica due anni solari. Tutti i componenti sono rinnovabili per una sola volta.
15. In caso di decadenza o di altra causa di cessazione anticipata di uno o più componenti di cui al comma 6, lett. b) e c) si procede al rinnovo del bando.
16. In caso di anticipata cessazione del Rettore, il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal professore di I fascia più anziano nel ruolo dell'Università e può compiere solo attività di ordinaria amministrazione.
17. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, in via ordinaria, con cadenza almeno mensile e, in via straordinaria, ogni volta in cui il Rettore lo ritenga opportuno. E' convocato, altresì, su richiesta motivata di almeno 1/5 dei componenti.
18. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, senza diritto di voto:
a) il pro-rettore vicario che, in caso di impedimento o di assenza del Rettore, lo presiede con diritto di voto;
b) il Presidente o un componente del Collegio dei Revisori dei conti;
c) il Direttore Generale, che svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

CAPO II – ORGANI DI GESTIONE, DI CONTROLLO, CONSULTIVI E DI GARANZIA

Art. 29 - Direttore Generale

1. L'incarico di Direttore Generale è conferito a persona in possesso di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali, individuata attraverso procedura selettiva, con la pubblicazione di apposito bando.
L'incarico è conferito dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, acquisito il parere del Senato Accademico.
Il rapporto è regolato con contratto di lavoro a tempo determinato, di durata pari ad anni tre, rinnovabile.
Il trattamento economico spettante al Direttore Generale è determinato in conformità a criteri e parametri fissati con Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Nel caso in cui l'incarico sia conferito ad un dipendente pubblico, questi deve essere collocato in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico dall'amministrazione di appartenenza e ha diritto al mantenimento del posto; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza.
2. Il Direttore Generale partecipa, senza diritto di voto, alle sedute del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, ove svolge le funzioni di segretario verbalizzante.
3. Al Direttore Generale è attribuita, sulla base degli indirizzi forniti dal Consiglio di Amministrazione, la complessiva gestione e organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché la gestione amministrativa del personale docente.
4. L'attività di direzione generale non si estende alla gestione della didattica e della ricerca.
5. Al Direttore Generale sono attribuiti i compiti e poteri, di cui alla normativa vigente, ed in particolare, il Direttore Generale è responsabile, nell'ambito degli indirizzi fissati dagli Organi di governo e in attuazione delle delibere degli stessi, della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'Università, fatte salve le competenze attribuite dalla legge, dal presente Statuto o dalla normativa regolamentare, agli Organi di Governo, ai Dipartimenti e alle Scuole/Facoltà, nonché della complessiva attività svolta dagli uffici e della realizzazione dei programmi e dei progetti ad essi affidati in relazione agli obiettivi assegnati annualmente dal Consiglio di Amministrazione che ne valuta il conseguimento.
6. Il Direttore Generale, sentito il Rettore, nomina il dirigente vicario che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
7. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, sentito il Senato Accademico, con la maggioranza assoluta dei componenti, può revocare anticipatamente l'incarico di Direttore Generale in caso di gravi irregolarità nella emanazione degli atti o persistente e rilevante inefficienza nello svolgimento delle sue attribuzioni o nel perseguimento degli obiettivi assegnati.
La revoca dell'incarico, in ogni caso, è disposta con provvedimento motivato, previa contestazione all'interessato.
In caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, le funzioni di Direttore Generale sono attribuite al dirigente vicario per una durata non superiore a mesi sei.

Art. 30 - Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti é l'Organo di controllo interno della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale dell'Università e svolge le funzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.
2. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi e da due supplenti di cui:
   a) uno effettivo, con funzioni di Presidente, scelto dal Senato Accademico, in una rosa, proposta dal Rettore, di nominativi di magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato;
   b) uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
   c) uno effettivo ed uno supplente designati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
3. Almeno due dei componenti effettivi devono essere iscritti al registro dei revisori contabili.
Nessuno dei componenti può appartenere ai ruoli dell'Ateneo, né avere rapporti di collaborazione e/o liti pendenti con lo stesso.
Ciascun componente deve impegnarsi al rispetto di quanto previsto dal Codice dei comportamenti dell'Ateneo.
4. Il Collegio, nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre esercizi finanziari e l'incarico può essere rinnovato una sola volta consecutivamente.
5. Le modalità di funzionamento del Collegio sono stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 31 - Nucleo di Valutazione

1. Il Nucleo di Valutazione dell'Università è preposto alla valutazione delle strutture amministrative, della didattica e della ricerca.
2. Sono attribuite al Nucleo, in raccordo con l'attività dell'ANVUR, le funzioni di cui alla vigente normativa relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere il merito e il miglioramento della *performance* organizzativa e individuale e tutte le altre funzioni attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

3. L'Università assicura al Nucleo l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.
4. Il Nucleo è composto da otto esperti, nominati dal Rettore su proposta del Senato Accademico e da un rappresentante degli studenti, eletto secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
Gli otto esperti devono avere elevate competenze scientifiche e organizzative e/o provata esperienza di valutazione ed il loro *curriculum* è reso pubblico nel sito internet dell'Università. Almeno **c**inque dei componenti del Nucleo devono essere esterni all'Università. Il Nucleo elegge, fra questi ultimi, il Coordinatore, che coordina i lavori e convoca le riunioni.
I componenti del Nucleo durano in carica cinque anni e non possono essere rinnovati. Il rappresentante degli studenti dura in carica due anni, rinnovabili per una sola volta.
L'eventuale compenso é determinato dal Consiglio di Amministrazione.
5. Ai fini della valutazione, il Nucleo tiene conto dei documenti di programmazione triennale della ricerca e della didattica delle strutture dipartimentali e, in ogni caso, dei pareri formulati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti. Limitatamente alla valutazione della didattica, dei relativi servizi di supporto nonché della corretta gestione delle risorse universitarie destinate a servizi agli studenti, il Nucleo tiene conto, altresì, delle indicazioni del Consiglio degli studenti.
Il Nucleo può avvalersi di indagini svolte da strutture di ricerca universitarie o esterne.

Art. 32 - Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole/Facoltà

1. Il Collegio dei Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole/Facoltà è costituito dai Direttori di tutti i Dipartimenti e dai Presidenti di tutte le Scuole/Facoltà dell'Università ed è presieduto dal Rettore o suo delegato; nel caso di Dipartimento interuniversitario il cui Direttore sia docente di altro Ateneo, entra a far parte del collegio il sostituto del Direttore, appartenente ai ruoli dell'Università.
2. Il Collegio, secondo norme stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, elegge al proprio interno un Coordinamento, con funzioni istruttorie, composto da cinque Direttori, uno per ogni macroarea, da due Presidenti di Scuola/Facoltà ed un Coordinatore.
Non possono far parte del Coordinamento i Direttori di Dipartimento eletti nel Senato Accademico.
3. Il Collegio:
a) esprime i pareri richiesti dagli Organi dell'Ateneo sulle materie di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole/Facoltà;
b) favorisce l'uniforme applicazione, all'interno dei Dipartimenti e delle Scuole/Facoltà, delle procedure amministrative previste dai Regolamenti dell'Università;
c) può formulare proposte ed esprimere pareri sulle materie di competenza dei Dipartimenti e delle Scuole/Facoltà e, in particolare, sui criteri generali di organizzazione dei servizi e di ripartizione di risorse umane e finanziarie;
d) elegge i Direttori di Dipartimento componenti il Senato Accademico;
e) esercita tutte le altre attribuzioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti.
4. Direttori di Dipartimento e Presidenti di Scuole/Facoltà, nell'ambito delle rispettive competenze, possono promuovere forme di coordinamento delle attività e dei servizi per la ricerca e la didattica.
5. Il Collegio é convocato dal Rettore ogni qualvolta lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno 1/4 dei suoi componenti.

Art. 33 - Conferenza di Ateneo

1. Il Rettore indice, almeno annualmente, la Conferenza di Ateneo, al fine di incrementare i momenti di confronto all'interno della comunità universitaria, nonché tra l'Università e i principali soggetti della comunità territoriale di riferimento.
2. In particolare, nella Conferenza di Ateneo sono presentati dal Rettore:
a) i documenti di rendicontazione sociale, ambientale e di genere;
b) le linee guida di indirizzo e di programmazione dell'Università.
3. Le modalità di funzionamento della Conferenza di Ateneo sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Art. 34 - Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza della componente studentesca e svolge funzioni consultive e di proposta sulle questioni che riguardano la condizione degli studenti, anche nei confronti degli organi centrali.
2. In particolare, il Consiglio degli studenti esprime pareri obbligatori su:
a) il documento di programmazione triennale;
b) i piani di sviluppo, limitatamente alle questioni attinenti la programmazione didattica, i servizi agli studenti e le politiche di diritto allo studio, *placement* e orientamento;
c) il bilancio, limitatamente alla parte concernente gli impegni di spesa per i servizi agli studenti e miglioramento della didattica;
d) il Regolamento didattico di Ateneo e gli altri regolamenti attinenti l'attività didattica;
e) la determinazione di contributi e tasse a carico degli studenti;
f) gli interventi di attuazione del diritto allo studio universitario;
g) l'offerta formativa di Ateneo;
h) il Codice dei comportamenti di Ateneo.
3. Il Consiglio degli studenti, a maggioranza assoluta dei presenti, propone forme di consultazione della componente studentesca, secondo modalità indicate dal Regolamento generale di Ateneo.
Il Consiglio degli studenti assicura la totale trasparenza e pubblicità delle decisioni assunte.
4. Il Consiglio degli studenti adotta il proprio Regolamento e determina criteri relativi alla ripartizione dei fondi destinati ad attività formative autogestite.
5. Il Consiglio degli studenti formula proposte in ordine ad ogni altra questione di esclusivo o prevalente interesse degli studenti.
L'Organo destinatario di tali proposte è tenuto a discuterle entro 90 giorni.
6. Il Consiglio degli studenti è composto da:
a) i rappresentanti degli studenti eletti nel Senato Accademico;
b) i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Università;
c) il rappresentante degli studenti eletto nel Nucleo di Valutazione;
d) i rappresentanti degli studenti eletti nel Comitato per lo sport universitario;
e) i rappresentanti degli studenti eletti nel Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per il Diritto allo Studio Universitario;
f) una rappresentanza degli studenti eletta nelle Scuole/Facoltà e/o Dipartimenti secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
7. Il Presidente è eletto tra i componenti del Consiglio degli studenti, con modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 35 – Consulta degli specializzandi

E' istituita la Consulta degli specializzandi, con le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 36. - Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

1. E' istituito, senza nuovi o maggiori oneri, il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità nell'accesso al lavoro, nella ricerca, nello studio, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro ogni forma di discriminazione.
2. Il Comitato ha il compito, in particolare, di:
a) promuovere pari opportunità tra tutte le componenti che lavorano o studiano nell'Università proponendo misure e azioni dirette a prevenire, contrastare e rimuovere ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla diversa abilità, alla religione, alla lingua, alle convinzioni personali e politiche, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro e nella sicurezza sul lavoro;
b) predisporre piani di azioni positive dirette a prevenire le discriminazioni e a promuovere condizioni di effettiva parità;
c) promuovere la diffusione della cultura delle pari opportunità, anche tramite attività a carattere scientifico, formativo e culturale;

d) attuare azioni dirette a favorire la realizzazione di un ambiente lavorativo improntato al benessere organizzativo, contrastando qualsiasi forma di discriminazione morale, fisica o psicologica e assicurando l'adozione di politiche di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro.
3. Il Comitato assume, nell'ambito di competenza, compiti propositivi, consultivi e di monitoraggio.
Il Comitato assume tutte le altre funzioni, previste dalla legge e dai contratti collettivi, attribuite ai comitati per le pari opportunità e ai comitati paritetici sul fenomeno del *mobbing*.
4. L'Università fornisce al Comitato tutti i dati e le informazioni necessarie a garantirne l'effettiva operatività.
5. Il Comitato adotta il proprio Regolamento, che è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico.
6. Il Comitato, costituito con atto del Direttore Generale, è composto da:
a) un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell'Ateneo, in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del Comitato;
b) un numero di rappresentanti dell'amministrazione, individuati con procedura elettorale, pari a quello complessivo di cui alla lett. a), in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del Comitato; il numero degli eligendi è individuato in modo da assicurare una rappresentanza paritaria del personale docente e tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici;
c) due rappresentanti degli studenti, uno dei dottorandi ed uno degli specializzandi.
Il Comitato è formato da altrettanti componenti supplenti che partecipano alle sedute in caso di assenza o impedimento dei titolari.
Le modalità di individuazione dei componenti del Comitato sono stabilite da apposito Regolamento.
Il Comitato ha composizione paritetica, in modo da assicurare la presenza paritaria di entrambi i generi.
Alle riunioni del Comitato partecipa, senza diritto di voto, il delegato alla diversa abilità, ove nominato.
7. Il Comitato elegge al suo interno un/a Presidente scegliendolo/a nell'ambito della componente di cui al comma 6, lett. b).
8. I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e degli specializzandi hanno diritto di voto nelle materie di competenza del Comitato, ad eccezione di quelle inerenti il benessere organizzativo e la gestione del rapporto di lavoro.
9. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e il loro mandato può essere rinnovato una sola volta.
I rappresentanti degli studenti, dei dottorandi e specializzandi durano in carica due anni.

Art. 37 - Garante degli studenti

1. Al fine di garantire la tutela e l'effettività dei diritti degli studenti, anche secondo quanto previsto dallo Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti universitari, è istituito il Garante degli studenti con il compito di:
a) intervenire a tutela di qualunque studente si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, ritardi imputabili a provvedimenti ovvero a comportamenti anche omissivi di organi ed uffici dell'Università.
Il Consiglio degli Studenti o singoli studenti possono rivolgersi al Garante degli studenti, che, in conformità alla normativa regolamentare, esprime il proprio parere ed eventualmente interviene mediante segnalazioni agli organi di volta in volta competenti;
b) esaminare e controllare lo svolgimento delle attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura, degli scambi culturali, dell'informazione, dello sport e del tempo libero;
c) formulare i criteri di valutazione, finanziamento e verifica delle attività autogestite sentito il parere obbligatorio del Consiglio degli studenti e del Senato Accademico;
d) avanzare proposte ed esprimere pareri sulle questioni che riguardano l'attuazione dei diritti degli studenti;
e) presentare annualmente al Senato Accademico e al Consiglio degli studenti una relazione sull'attività svolta.
Gli atti del Garante non sono vincolanti.
2. Le modalità di nomina e la durata del mandato sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 38 – Collegio dei Garanti dei comportamenti

1. E' istituito il Collegio dei Garanti dei comportamenti, allo scopo di dare applicazione alle disposizioni del Codice dei comportamenti nella comunità universitaria.

2. In particolare, il Collegio dei Garanti dei comportamenti svolge l'attività istruttoria relativa alle violazioni del codice che non integrino illeciti disciplinari, in base al procedimento disciplinato dal codice dei comportamenti.
Al termine dell'istruttoria, il Collegio dei Garanti dei comportamenti trasmette una relazione contenente le connesse risultanze al Rettore, il quale provvede a formulare al Senato Accademico la proposta di irrogazione della relativa sanzione.
3. Il Collegio dei Garanti dei comportamenti è composto da tre professori ordinari, con anzianità in tale ruolo di almeno dieci anni, scelti dal Senato Accademico, con la maggioranza dei tre quarti, fra una rosa di nove nominativi proposta dal Rettore, tra docenti di documentata qualificazione scientifica che, nel corso della carriera, abbiano testimoniato indiscussa autorevolezza morale e riconosciuta indipendenza di giudizio.
Il Presidente è individuato tra i componenti del Collegio dei Garanti dei comportamenti, nella prima seduta.
4. Il Collegio dei Garanti dei comportamenti è nominato con Decreto Rettorale per tre anni accademici e il mandato non è rinnovabile.

Art. 39 - Collegio di disciplina

1. E' istituito il Collegio di disciplina, competente per i procedimenti disciplinari relativi ai professori di I, II fascia, ricercatori a tempo indeterminato e assistenti del ruolo ad esaurimento.
2. Il Collegio è composto da tre professori di I fascia, tre professori di II fascia e tre ricercatori a tempo indeterminato, quali componenti effettivi, e da un componente supplente per ciascuna categoria, tutti in regime d'impegno a tempo pieno.
Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio ed è articolato in tre sezioni, ciascuna composta da tre membri effettivi e un supplente.
La prima sezione è formata da professori di I fascia e opera solo nei confronti dei professori di I fascia; la seconda sezione è formata da professori di II fascia e opera solo nei confronti dei professori di II fascia; la terza sezione è formata da ricercatori a tempo indeterminato e opera solo nei confronti dei ricercatori.
3. Il Collegio è costituito con decreto del Rettore su designazione del Senato Accademico dei componenti di cui al comma 2.
La designazione avviene fra una rosa di nominativi proposti dai Dipartimenti, uno per ciascuna categoria.
4. Il Collegio dura in carica quattro anni e i componenti non sono immediatamente ridesignabili.
Ciascuna sezione è presieduta dal componente più anziano nel ruolo.
In caso di assenza o impedimento di uno o più componenti effettivi al momento di avvio del procedimento disciplinare subentrano i componenti supplenti e il Collegio opera in tale composizione fino alla formulazione del parere.
5. Il procedimento disciplinare è avviato dal Rettore per ogni fatto che possa dare luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura. Entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti, previa contestazione di addebito all'interessato e fissazione di un termine per la presentazione di deduzioni, il Rettore trasmette gli atti al collegio di disciplina, formulando motivata proposta in ordine alla sanzione da irrogare.
6. Il Collegio è competente a svolgere la fase istruttoria del procedimento disciplinare e ad esprimere parere conclusivo sulla proposta del Rettore, entro trenta giorni dalla sua ricezione. Il termine è sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione ove il Collegio ritenga necessaria un'integrazione di istruttoria.
7. Il Collegio, udito il Rettore o suo delegato, convoca il docente sottoposto a procedimento disciplinare, che può farsi assistere da un collega o da un difensore di fiducia.
8. Il parere del Collegio, sia in relazione alla rilevanza dei fatti sia in relazione alla sanzione proposta, assunto nei termini di cui al comma 6, deve essere trasmesso al Consiglio di Amministrazione.
Il Consiglio di Amministrazione, senza la rappresentanza degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere, infligge la sanzione ovvero dispone l'archiviazione del procedimento conformemente al parere espresso dal Collegio.
9. Ove la decisione del Consiglio di Amministrazione non intervenga entro centottanta giorni dalla data di avvio del procedimento, esso si estingue.
10. Ove il Collegio o il Consiglio di Amministrazione siano in fase di costituzione il termine è sospeso fino alla loro regolare costituzione.

11. Nelle more della costituzione del Collegio di disciplina, nei casi in cui il Rettore abbia conoscenza di fatti che possono dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura, i termini previsti dall'art. 10 della l. 240/2010 sono sospesi fino alla costituzione del Collegio.
Il Rettore avvia il procedimento disciplinare e, contestualmente, informa il docente interessato della sospensione dei termini fino alla costituzione del Collegio.
Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica la normativa vigente in materia.

TITOLO V - ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA SCIENTIFICA

Art. 40 - Principi Generali

1. L'attività di ricerca è compito istituzionale di ogni docente al quale l'Università assicura l'accesso alle strutture e alle attrezzature necessarie per lo svolgimento della ricerca scientifica e ai mezzi finanziari compatibilmente con le risorse di bilancio ed in applicazione dei risultati dei processi di valutazione.
2. L'Università provvede a far conoscere i risultati della propria attività scientifica rendendone agevole l'accesso a chiunque ne abbia interesse, nel rispetto della legislazione in materia di tutela della proprietà intellettuale, della riservatezza dei dati personali e degli accordi con soggetti pubblici e privati.
3. Ogni docente, nel rispetto degli obiettivi formativi e delle esigenze di coordinamento operato dalla struttura didattica di cui fa parte, può determinare liberamente contenuti e metodi della propria attività d'insegnamento.
4. L'Università, nel rispetto del presente Statuto e della normativa regolamentare, garantisce autonomia alle strutture attraverso le quali organizza la propria attività di ricerca e di didattica.
5. Le strutture, in conformità alla normativa regolamentare, garantiscono la promozione, il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, il buon andamento dell'organizzazione didattica e il diritto allo studio degli studenti.

CAPO I – ORDINAMENTO DELLA DIDATTICA

Art. 41 - Titoli di studio

1. L'Università eroga, anche attraverso formazione a distanza e modalità *e-learning*, l'attività didattica necessaria al conseguimento dei seguenti titoli**:** laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea magistrale, specializzazione, dottorato di ricerca, secondo gli ordinamenti degli studi determinati nel Regolamento didattico di Ateneo e quanto stabilito dai Regolamenti dei Corsi di studio per gli aspetti organizzativi, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di rispettivo riferimento.
2. L'attività didattica relativa al Dottorato di ricerca è regolata dal successivo art. 43.
3. Nella programmazione dell'offerta formativa, l'Università tende alla razionalizzazione dei Corsi di studio, promuovendo sinergie con le Istituzioni universitarie del sistema federativo, nell'ambito degli indirizzi del Comitato Universitario Regionale di Coordinamento.
4. L'Università può costituire, anche in collaborazione con altre Istituzioni universitarie italiane e/o estere e con il supporto di altri soggetti pubblici e/o privati, sedi didattiche e/o attivare corsi all'estero, nel rispetto dell'ordinamento universitario italiano e delle leggi italiane, nonché di quelli del Paese ospitante.

Art. 42 - Formazione finalizzata e servizi didattici integrativi

1. L'Università, nel rispetto della normativa vigente, promuove ed attua in collaborazione con gli Istituti di istruzione superiore di secondo grado, in raccordo con l'Ufficio scolastico regionale, servizi didattici integrativi rivolti ai docenti ed agli studenti dei detti istituti, al fine di far acquisire conoscenze e competenze finalizzate ad una scelta consapevole del percorso di studio e professionale e contrastare i fenomeni di abbandono e dispersione.
2. L'Università organizza, altresì, corsi di aggiornamento e formazione del proprio personale tecnico e amministrativo, previa informazione e consultazione delle rappresentanze dei lavoratori.
3. In conformità alle regole dettate dal Regolamento didattico di Ateneo, l'Università può, inoltre, deliberare, previa individuazione delle risorse da impegnare, di organizzare:

a) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;
b) corsi di perfezionamento post-laurea;
c) corsi di educazione e aggiornamento culturale degli adulti;
d) corsi di formazione permanente e ricorrente dei lavoratori subordinati ed autonomi, anche in collaborazione con le Regioni;
e) corsi di perfezionamento e aggiornamento professionale.
4. L'Università rilascia attestati sull'attività svolta nei corsi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
5. Le attività di cui al precedente comma 3 possono essere intraprese anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, operanti a livello locale, nazionale, comunitario o internazionale e possono essere oggetto di contratti o convenzioni a titolo oneroso.
6. Le deliberazioni di attivazione dei corsi di cui al precedente comma 3 sono adottate dal Consiglio di Amministrazione, su proposta o previo parere del Senato Accademico. I criteri e le modalità di svolgimento di tali corsi sono deliberati dalle competenti strutture, secondo la normativa dettata dal Regolamento didattico di Ateneo.
7. L'Università favorisce, anche attraverso appositi finanziamenti e fornendo servizi e strutture, le attività formative e culturali autogestite dagli studenti, da svolgersi secondo i criteri e le modalità fissate in apposito Regolamento approvato dal Senato Accademico, acquisito il parere del Consiglio degli studenti per quanto di competenza.

Art. 43 - Dottorato di ricerca

1. Il Dottorato di ricerca è finalizzato al conseguimento di una elevata specializzazione nel campo della ricerca, fornendo le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione scientifica in ambito sia pubblico che privato.
L'Università provvede a disciplinare l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei corsi di dottorato con apposito regolamento.
2. Ogni corso di Dottorato prevede, oltre all'attività di ricerca, anche un adeguato programma formativo.
3. Al termine dei corsi di Dottorato, l'Università rilascia il titolo di dottore di ricerca.
4. Il Consiglio di Amministrazione istituisce i corsi di Dottorato di ricerca, su proposta dei Consigli di Dipartimento interessati e previa deliberazione del Senato Accademico, per gli aspetti di propria competenza.
5. L'Università può istituire corsi di dottorato anche in forma consortile con altre Università italiane o estere o in forma convenzionata con soggetti pubblici o privati in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e con documentata attività di ricerca, nonché di personale, di strutture e di attrezzature idonei. L'Università può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati per l'istituzione di dottorati di ricerca di particolare interesse territoriale. Gli accordi di cooperazione fra Università possono prevedere le modalità per il mutuo riconoscimento del titolo o rilascio del titolo congiunto a firma dei Rettori di tutte le Università partecipanti al dottorato.
6. L'Università stipula accordi bilaterali con università e/o Enti esteri aventi ad oggetto la realizzazione di programmi di co-tutela di tesi consistenti nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Università di Bari e di un docente dell'università partecipante. Ogni programma di co-tutela è supportato da una convenzione che specifica i termini dell'accordo. Gli accordi bilaterali comportano l'impegno delle parti a conferire il titolo di dottore di ricerca per la stessa tesi.
7. I Corsi di Dottorato di ricerca si svolgono all'interno di uno o più Dipartimenti sotto la responsabilità di un Collegio di docenti costituito da professori di ruolo e da ricercatori anche di Enti di ricerca, se previsto da atti convenzionali. Le competenze del Collegio e la nomina del coordinatore sono disciplinate secondo modalità previste dal regolamento.
8. Possono far parte del Collegio e svolgere attività didattica nel corso di dottorato anche docenti di altre Università italiane e estere.
9. Il corso di dottorato ha sede amministrativa in uno dei Dipartimenti ove viene svolta l'attività scientifica del dottorato.
10. L'Università può prevedere l'attivazione di una o più Scuole di Dottorato. La Scuola di Dottorato coordina i Corsi di Dottorato ad essa afferenti, ne approva i progetti formativi e ne verifica i risultati. Cura inoltre l'attivazione e la gestione delle attività comuni a più corsi di dottorato.
11. Le Scuole di dottorato sono istituite anche in consorzio tra più sedi universitarie eventualmente insistenti sullo stesso bacino territoriale.

12. L'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento delle Scuole di dottorato è disciplinato da apposito Regolamento.

Art. 44 - Scuole di specializzazione

1. Le Scuole di specializzazione, nelle tipologie previste dalla normativa in materia di formazione specialistica, sono istituite con provvedimento del Rettore. Il Senato Accademico approva la proposta avanzata dalla/e struttura/e didattica/he interessata/e, previo parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di competenza.
2. Le modalità di funzionamento delle Scuole di specializzazione previste da specifiche norme di legge o da direttive dell'Unione Europea sono contenute, per quanto non stabilito dalla legge, nel Regolamento generale di Ateneo e nel regolamento delle singole Scuole di specializzazione.
3. Sono Organi della Scuola di specializzazione il Direttore e il Consiglio.
4. I regolamenti delle Scuole di specializzazione sono emanati dal Rettore, su delibera del Senato Accademico.
5. I regolamenti didattici delle Scuole di specializzazione disciplinano i relativi ordinamenti nel rispetto delle normative vigenti per le diverse tipologie di Scuole.

Art. 45 - Master

1. I Master universitari sono attivati secondo norme e procedure disciplinate da apposito regolamento approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, ed emanato dal Rettore.
2. I corsi di master universitario di primo e di secondo livello possono essere attivati anche in collaborazione con altri enti italiani ed esteri, pubblici o privati, ivi comprese altre università, sulla base di apposite convenzioni e in rispondenza a specifiche esigenze di qualificazione e di alta professionalità nei settori di pertinenza.
3. Le convenzioni fra Università possono prevedere le modalità per il mutuo riconoscimento del Master.
4. Per accedere ai Master di primo livello, è necessario aver conseguito il titolo di Laurea.
Per accedere ai Master di secondo livello, è necessario aver conseguito il titolo di Laurea magistrale.
5. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli necessari per conseguire la Laurea o la Laurea magistrale. La durata minima dei Corsi di master universitario è di un anno accademico.
6. L'offerta didattica dei Corsi di Master universitario è deliberata dalla/e struttura/e didattiche competenti e deve essere specificamente finalizzata a rispondere a necessità formative presenti sul territorio nazionale. A tale scopo l'offerta formativa deve essere ispirata ad esigenze di flessibilità e consentire il periodico adeguamento al mutamento delle condizioni del mercato del lavoro e delle professioni.

Art. 46 - Tutorato

1. Per ciascun Corso di studio deve essere assicurato un servizio di tutorato finalizzato a:
a) assistere ed orientare gli studenti lungo tutto il corso degli studi, in particolare in occasione della scelta degli indirizzi e della predisposizione dei piani di studio, della programmazione di periodi di studio all'estero e di *stage* presso enti pubblici e privati nonché della individuazione degli argomenti per la tesi di laurea;
b) rimuovere gli ostacoli ad una proficua partecipazione all'attività didattica;
c) rendere gli studenti attivamente partecipi al processo formativo.
2. Per il perseguimento di tali finalità e in relazione alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli, il tutore può adottare ogni iniziativa volta a sviluppare nello studente autonome capacità critiche di studio e di esposizione.
Tali iniziative possono essere promosse e perseguite in collaborazione con gli organismi di sostegno al diritto allo studio e con le rappresentanze studentesche.
3. Nell'ambito di ciascuna struttura didattica, il tutorato è compito istituzionale dei docenti che svolgono compiti didattici ufficiali.
Ciascuno studente, di norma, è seguito da uno stesso tutore per ogni ciclo omogeneo del Corso di studio.
4. Le modalità attuative dei servizio di tutorato sono disciplinate dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento per il tutorato.

Art. 47 - Collaborazioni

1. Per il perseguimento dei propri obiettivi didattici, l'Università promuove ogni forma di collaborazione con Università italiane ed estere, ed in particolare con quelle della Unione Europea, incentivando lo scambio di docenti e studenti e personale tecnico-amministrativo e valorizzando le esperienze internazionali.
2. In particolare, l'Università promuove attività didattico-formative sviluppate con Università e istituzioni estere, anche al fine del rilascio di titoli congiunti o multipli.
3. Promuove, anche attraverso convenzioni o consorzi, ogni utile collaborazione con soggetti pubblici e privati, in particolare, favorisce lo svolgimento di tirocini pratici e di cicli di conferenze, seminari, esercitazioni, lettorati di lingua straniera. Promuove il finanziamento di borse di studio per ogni forma di attività didattica nonché di borse di dottorato anche riservate a studenti di cittadinanza non italiana. Tali attività devono, comunque, essere svolte sotto la responsabilità di personale universitario.
4. L'Università assicura, secondo le modalità stabilite dal Regolamento didattico di Ateneo, la pubblicità delle diverse forme di collaborazione e dei relativi risultati.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA SCIENTIFICA E DELLA DIDATTICA

Art. 48 – Strutture

1. I Dipartimenti sono le strutture cui è demandata l'organizzazione e la gestione delle attività di ricerca scientifica e didattica.
2. I Dipartimenti possono proporre la costituzione di Scuole/Facoltà con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività formative e di gestione dei servizi comuni.
3. I Dipartimenti possono costituire Centri Interdipartimentali e Interuniversitari di Ricerca nonché Centri di Eccellenza. Possono costituire anche Organismi associativi aperti alla partecipazione di altre Università e di altri Enti pubblici e privati, italiani ed internazionali.

Art. 49 - Dipartimento

1. L'Università si articola in Dipartimenti. Ad essi sono attribuite le funzioni finalizzate allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative, delle attività rivolte all'esterno correlate o accessorie, nonché al trasferimento delle conoscenze e dell'innovazione.
2. A ciascun Dipartimento afferisce un numero di professori e ricercatori non inferiore a cinquanta, appartenenti a settori scientifico-disciplinari omogenei in funzione di ambiti di ricerca e/o della erogazione dell'offerta formativa dell'Ateneo.
E' possibile derogare a tale limite, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge, per i Dipartimenti della sede ionica e di altre sedi decentrate.
I professori e i ricercatori sono incardinati in un Dipartimento. La sede di servizio è prevista nel bando relativo alla procedura di reclutamento.
3. L'attivazione di un Dipartimento, proposta dai docenti interessati, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.
Nella proposta, corredata dall'elenco dei professori di ruolo e ricercatori che vi aderiscono, sono determinati gli obiettivi scientifici e didattici, i settori scientifico-disciplinari, individuate le risorse disponibili e delineato il piano di sviluppo.
4. La mobilità dei docenti tra Dipartimenti è disciplinata da apposito Regolamento di Ateneo.
5. Il Dipartimento é disattivato qualora il numero di professori di ruolo e ricercatori incardinati scenda al di sotto dei limiti di legge.
6. Il Dipartimento può articolarsi in sezioni corrispondenti a particolari ambiti tematici, disciplinari o funzionali a specifiche esigenze organizzative e di ricerca, con strutture e servizi dedicati, purché ciò non comporti aggravio nei costi di gestione e di personale. Le sezioni costituite in differenti Dipartimenti possono cooperare per finalità di ricerca e per lo svolgimento di attività di servizio rivolte anche all'esterno, previo apposito accordo tra i Dipartimenti interessati.
Le sezioni sono prive di autonomia gestionale. Le modalità di costituzione sono definite dal Regolamento generale di Ateneo.

Il Dipartimento resta in ogni caso una struttura unitaria e risponde, per il tramite del suo Direttore, anche dell'operato delle sue eventuali articolazioni interne nei confronti dell'Ateneo e dei terzi.
7. Il Dipartimento promuove e coordina le attività di ricerca, ferme restando l'autonomia di ogni singolo docente e la sua facoltà di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, erogati a livello locale, nazionale e internazionale.
8. Il Dipartimento organizza e gestisce autonomamente le attività didattiche dei corsi di Laurea, Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico quando ne soddisfi i requisiti necessari di docenza, ai sensi della normativa vigente. In tal caso cumula le funzioni di cui all'art. 53, comma **6**, anche ove afferisca ad una Scuola/Facoltà.
Il Dipartimento, eventualmente con il coordinamento di una Scuola/Facoltà, organizza e gestisce le attività didattiche dei corsi di Laurea e Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico, delle Scuole di specializzazione, dei Master, dei Corsi di perfezionamento.
9. In particolare il Dipartimento:
a) organizza le attività di ricerca ed è responsabile della gestione amministrativa dei relativi programmi;
b) organizza le attività di consulenza e di ricerca su contratto o convenzione che devono svolgersi sotto la guida di un docente quale responsabile;
c) compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, nell'ambito delle proprie linee programmatiche annuali e triennali, acquisito il parere della/e Scuola/e/Facoltà cui eventualmente afferisce e tenuto conto delle esigenze della ricerca, formula al Senato Accademico, con il voto favorevole della maggioranza dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori:
I. richieste di nuovi posti in organico di professore di ruolo di settori ad esso afferenti;
II. richieste di ricercatori a tempo determinato di settori ad esso afferenti;
d) previo parere della/e Scuola/e/Facoltà cui eventualmente afferisce, provvede all'assegnazione dei posti di professore di ruolo e delle unità di ricercatore a tempo determinato ad esso attribuiti;
e) formula al Consiglio di Amministrazione proposte di chiamata di professori dei settori ad esso afferenti, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia;
f) formula al Consiglio di Amministrazione proposte di chiamata di ricercatori a tempo determinato dei settori ad esso afferenti con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima e di seconda fascia e dei ricercatori;
g) può formulare proposte ed esprimere parere, per quanto di competenza, in ordine all'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione o modifica di Corsi di studio;
h) propone al Senato Accademico il piano dell'offerta formativa;
i) delibera, previo parere della Scuola/Facoltà, sulle richieste di congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica avanzate dai docenti;
j) esercita le altre funzioni ad esso attribuite dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.
10. Il Dipartimento avanza al Consiglio di Amministrazione richiesta motivata di risorse logistiche, finanziarie e di personale tecnico-amministrativo necessarie al conseguimento dei propri obiettivi.
11. Il Dipartimento ha autonomia regolamentare e organizzativa, nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia; adotta un Regolamento di funzionamento nel rispetto delle norme di cui al presente Statuto e del Regolamento generale d'Ateneo. Il Regolamento è approvato dal Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione.
12. Il Dipartimento, in base al Manifesto degli studi, delibera l'affidamento dei compiti didattici dei docenti ad esso afferenti, sentiti gli interessati, nel rispetto delle esigenze didattiche dei Corsi di studio/classe/interclasse e dell'equa ripartizione tra i docenti del carico didattico complessivo.
13. Il Dipartimento provvede, altresì, ai sensi della normativa vigente e per quanto di competenza, agli affidamenti ed ai contratti necessari per garantire il funzionamento dei corsi di studio.
14. Il Dipartimento verifica che i compiti di legge dei docenti ad esso afferenti siano stati assolti e approva le relazioni triennali sull'attività scientifica e didattica dei docenti.
15. Il Dipartimento ha autonomia gestionale nel rispetto della normativa legislativa e regolamentare vigente in materia. Ad esso è assegnato personale tecnico-amministrativo adeguato alle attività di ricerca e di didattica previste.
16. Al Dipartimento è assegnato, con delibera del Consiglio di Amministrazione, un segretario amministrativo che in attuazione delle direttive degli Organi di governo del Dipartimento, collabora con il Direttore al fine di assicurare il migliore funzionamento della struttura.

Art. 50 - Organi del Dipartimento

1. Sono Organi del Dipartimento:
a) il Consiglio;
b) il Direttore;
c) la Giunta.
2. Il Consiglio di Dipartimento è composto:
a) da tutti i professori di ruolo e dai ricercatori afferenti al Dipartimento;
b) da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici non inferiore a quattro unità e non superiore al 10% dei componenti dell'Organo;
c) da una rappresentanza dei dottorandi;
d) da una rappresentanza degli studenti, limitatamente alle questioni relative all'organizzazione dell'attività didattica, pari al 15% dei componenti dell'Organo.
I criteri di determinazione delle rappresentanze di cui alle lett. b), c) e d), sono stabilite dai regolamenti di ciascun Dipartimento; le modalità per la loro elezione sono stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
Il segretario amministrativo partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.
3. Il Consiglio di Dipartimento delibera su tutte le materie di competenza del Dipartimento.
4. Il Direttore è eletto, secondo le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo, fra i professori di ruolo a tempo pieno afferenti al Dipartimento ed è nominato con Decreto Rettorale.
L'elettorato attivo spetta a tutti i professori di ruolo e ricercatori afferenti al Dipartimento nonché ai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici e dei dottorandi nel Consiglio di Dipartimento. L'elettorato attivo per l'elezione del Direttore del Dipartimento di cui all'art. 49, comma 8, primo periodo, spetta, altresì, ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento.
Il Direttore dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.
5. Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione delle rispettive deliberazioni; promuove le attività del Dipartimento con la collaborazione della Giunta; intrattiene rapporti con gli altri Organi dell'Università ed esercita tutte le altre attribuzioni previste dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti.
6. Il Direttore designa un professore di ruolo a tempo pieno afferente al Dipartimento, che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento e svolge le funzioni che gli sono delegate.
7. La Giunta è composta dal Direttore, da un numero di professori e ricercatori non superiore a nove, assicurando la presenza di ciascuna componente in numero non superiore a tre docenti e da un rappresentante del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici. Per le questioni relative all'attività didattica e ai servizi agli studenti partecipa alle riunioni della Giunta una rappresentanza degli studenti, eletta tra i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Dipartimento.
Le modalità di elezione sono definite dal Regolamento generale di Ateneo. Il Regolamento di funzionamento di Dipartimento stabilisce il numero dei componenti della Giunta.
La Giunta dura in carica tre anni accademici e i suoi componenti sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.
Il segretario amministrativo partecipa alle riunioni della Giunta con voto consultivo e svolge funzioni di segretario verbalizzante.
La Giunta coadiuva il Direttore nell'espletamento delle sue funzioni ed esercita quelle ad essa delegate dal Consiglio, secondo criteri generali stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo.
8. Il Dipartimento, qualora gestisca e organizzi autonomamente le attività didattiche dei Corsi di Laurea, Laurea magistrale e Laurea magistrale a ciclo unico, costituisce la Commissione paritetica docenti-studenti.
La Commissione paritetica docenti-studenti è composta dal Direttore del Dipartimento, o suo delegato, e da un numero pari di docenti e rappresentanti degli studenti designati dai Consigli dei Corsi di studio/classe/interclasse interessati, tra i componenti dei medesimi Consigli di Corso di studio/classe/interclasse, secondo modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo in modo da garantire la presenza di almeno un docente ed un rappresentante degli studenti per ciascun Corso di studio/classe/interclasse interessato.
La Commissione paritetica ha il compito di:
a) monitorare l'offerta formativa e le modalità di erogazione della didattica e di tutte le attività connesse, nonché la qualità dei servizi agli studenti;

b) formulare pareri per l'individuazione di indicatori per la valutazione dei risultati dell'attività didattica e di servizio agli studenti;
c) formulare pareri sull'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e modifica di Corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli Corsi di studio.
La Commissione paritetica resta in carica due anni ed i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

Art. 51 - Dipartimenti interuniversitari

1. E' consentita la costituzione di Dipartimenti interuniversitari tra l'Università, le altre Università federate, nonché ulteriori Istituzioni universitarie, con atto convenzionale deliberato dai rispettivi Organi di governo.
2. Ai Dipartimenti interuniversitari sono attribuite tutte le funzioni previste per i Dipartimenti dalla legislazione vigente e dagli Statuti delle Università firmatarie della convenzione.
3. Il numero minimo di docenti richiesto per la attivazione e disattivazione dei Dipartimenti interuniversitari tiene conto di tutti i docenti delle Università firmatarie della convenzione.
4. Il Direttore del Dipartimento interuniversitario è eletto tra i professori di ruolo a tempo pieno del Dipartimento.
Il Direttore designa un suo sostituto tra i professori di ruolo a tempo pieno; nell'ipotesi in cui il Direttore del Dipartimento interuniversitario non appartenga ai ruoli dell'Università, il sostituto deve essere designato fra i professori di ruolo dell'Università. Il sostituto, in tal caso, rappresenta il Dipartimento negli Organi, salvo che nel Senato Accademico, e nelle sedi dell'Università.

Art. 52 - Corsi di studio

1. Il Regolamento didattico di Ateneo individua i Corsi di studio attivati presso l'Università**;** a ciascun Corso di studio corrisponde un *curriculum* diretto al conseguimento di un titolo di studio legalmente riconosciuto, all'interno di una determinata Classe di Laurea, Laurea magistrale e a ciclo unico.
2. Ogni Corso di studio, fatta salva la specificità della Facoltà/Scuola di Medicina di cui al successivo art. 54, afferisce ad un Dipartimento individuato, di norma, in quello responsabile della prevalenza degli insegnamenti del corso stesso, relativamente ai crediti formativi di base e caratterizzanti. E' ammessa la possibilità di prevedere un'afferenza del singolo corso di studio anche a più Dipartimenti, tra cui viene comunque individuato uno di riferimento e quelli associati, nel caso in cui gli stessi concorrano con i propri docenti in misura rilevante e significativa agli insegnamenti del corso di studio, secondo quanto stabilito nel Regolamento didattico di Ateneo.
3. Sono Organi dei Corsi di studio:
   a) il Coordinatore del Corso di studio;
   b) il Consiglio di Corso di studio o il Consiglio di classe/interclasse;
   c) la Giunta.
4. Il Coordinatore presiede e convoca il Consiglio di corso/classe/interclasse e la Giunta; è eletto dal Consiglio, tra i professori di ruolo a tempo pieno componenti il Consiglio, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo; dura in carica tre anni accademici ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.
Il Coordinatore è componente del Consiglio della Scuola/Facoltà cui il Corso di studio/classe/interclasse pertiene, nei limiti di quanto disposto dall'art. 53, comma 5.
5. Il Consiglio di Corso di studio si costituisce solo se non c'è la possibilità di costituire il Consiglio di classe ed il Consiglio di classe solo se non c'è la possibilità di costituire il Consiglio di interclasse.
6. Il Consiglio è composto:
a) dai professori di ruolo e dai ricercatori cui sono assegnati compiti didattici nel Corso;
b) dai professori a contratto che abbiano la responsabilità di un Corso ufficiale;
c) da una rappresentanza degli studenti non inferiore al 15% dei componenti dell'Organo.
7. Ciascun docente è titolare dell'elettorato attivo per l'elezione degli Organi di cui al comma 2, lett. a) e c) e concorre alla determinazione del numero legale nel Consiglio di Corso di studio per il quale opta. Il Regolamento generale di Ateneo stabilisce le modalità della partecipazione di detti docenti agli altri Consigli di Corso di studio. Le medesime modalità si applicano ai professori a contratto e agli studenti.

8. Il Consiglio formula alla struttura competente proposte relative al piano di studi e all'organizzazione delle attività connesse, al monitoraggio ed alla verifica delle attività formative del Corso di studio/classe/interclasse e di tutte le attività ad esse correlate.
9. La Giunta è costituita dal Coordinatore del Corso di studio/classe/interclasse, che la presiede, da quattro docenti e due studenti, eletti dal Consiglio tra i componenti del Consiglio stesso secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.
10. La Giunta:
a) delibera in ordine alle richieste di variazione dei piani di studio presentate dagli studenti;
b) delibera in ordine alle istanze di abbreviazione degli studi presentate da studenti provenienti da altri Corsi universitari;
c) formula alla struttura competente proposte organizzative in ordine all'orario delle lezioni e alle altre attività didattiche;
d) formula pareri sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati;
e) esercita le altre attività definite nel Regolamento didattico del Corso di studio/classe/interclasse.

Art. 53 – Scuole/Facoltà

1. Le Scuole/Facoltà sono strutture con funzioni di coordinamento e razionalizzazione delle attività formative e di gestione dei servizi comuni e di raccordo tra due o più Dipartimenti per le esigenze di razionalizzazione, gestione e supporto dell'offerta formativa di riferimento. Il numero complessivo delle Scuole/Facoltà, proporzionale alle dimensioni dell'Ateneo, anche in relazione alla sua tipologia scientifico-disciplinare, non può essere superiore a dodici.
2. Le Scuole/Facoltà sono attivate con delibera del Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico formulata a seguito delle proposte dei Dipartimenti interessati.
La proposta di attivazione deve contenere l'indicazione delle attività formative e dei servizi comuni dei Dipartimenti afferenti su cui la Scuola/Facoltà esercita la funzione di coordinamento e razionalizzazione.
Ciascun Dipartimento può chiedere l'attivazione di una sola Scuola/Facoltà e può aderire soltanto ad un'altra Scuola/Facoltà. Il Regolamento didattico di Ateneo individua la soglia minima e congrua che un Dipartimento deve assicurare per aderire ad una Scuola/Facoltà, con riferimento ai crediti formativi di base e caratterizzanti dei Corsi di studio afferenti ai Dipartimenti costituenti la Scuola/Facoltà.
3. Sono Organi della Scuola/Facoltà:
a) il Presidente;
b) il Consiglio;
c) la Commissione paritetica docenti-studenti.
4. Il Presidente è eletto dai componenti del Consiglio tra i professori di ruolo di I fascia dei Dipartimenti afferenti alla Scuola/Facoltà, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo; dura in carica tre anni accademici, rinnovabili una sola volta.
5. Il Consiglio della Scuola/Facoltà è costituito:
a) dai Direttori dei Dipartimenti afferenti;
b) da una rappresentanza complessivamente non superiore al 10% del totale dei componenti di tutti i Consigli dei Dipartimenti afferenti, così costituita: tre docenti per ogni Dipartimento afferente alla Scuola/ Facoltà, scelti, uno per categoria, tra i rappresentanti dei docenti nella Giunta di Dipartimento; i rimanenti scelti fra i Coordinatori di Corso di studio/classe/interclasse dei Dipartimenti afferenti sulle cui attività la Scuola/Facoltà esercita il coordinamento e i Coordinatori di Dottorato, ove il Dipartimento lo ritenga opportuno;
c) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell'organo.
Alle riunioni del Consiglio della Scuola/Facoltà partecipa con voto consultivo il rappresentante del personale tecnico-amministrativo/collaboratori ed esperti linguistici nella Giunta di ciascuno dei Dipartimenti che costituiscono la Scuola/Facoltà.
6. Il Consiglio della Scuola/Facoltà:
a) svolge funzioni di coordinamento tra i Dipartimenti afferenti, in relazione alle attività formative e ai servizi comuni;
b) può formulare proposte ed esprimere parere al Senato Accademico, per quanto di competenza, in ordine all'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e modifica dei Corsi di studio, valutata la disponibilità delle risorse necessarie;

c) limitatamente agli aspetti di competenza, rende ai Dipartimenti afferenti pareri obbligatori sulle richieste di nuovi posti in organico di professore di ruolo e di ricercatori a tempo determinato di settori ad essi afferenti e sulle assegnazioni dei posti di professore di ruolo e delle unità di ricercatore a tempo determinato;
d) esprime parere in ordine al piano dell'offerta formativa proposto dai Dipartimenti;
e) coordina la programmazione didattica annuale e la copertura degli insegnamenti attivati; in particolare, conferma l'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ricercatori sulla base delle decisioni adottate dai Dipartimenti afferenti e, eventualmente, con delibera motivata, ne chiede il riesame;
f) formula a Dipartimenti non afferenti:

I. richieste di docenza per insegnamenti di settori non presenti o non adeguatamente coperti nei Dipartimenti afferenti;
II. richieste di docenti necessari per il raggiungimento dei requisiti minimi di docenza dei Corsi di studio afferenti ai Dipartimenti della Scuola/Facoltà;

g) esprime parere ai Dipartimenti afferenti sulle proposte di modifica del Regolamento didattico di Ateneo concernenti l'ordinamento didattico;
h) esprime parere ai Dipartimenti sulle richieste di congedi per ragioni di studio o di ricerca scientifica avanzate dai docenti;
i) organizza le attività di orientamento e di tutorato;
j) contribuisce a promuovere l'internazionalizzazione dell'offerta formativa;
k) contribuisce a promuovere le misure volte a favorire l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro;
l) verifica la sussistenza dei requisiti necessari, quantitativi e qualitativi, per l'attivazione dei Corsi di studio;
m) formula proposte e/o richieste ai Dipartimenti interessati in ordine all'assegnazione di spazi, mezzi, attrezzature ritenuti indispensabili per un migliore ed efficace svolgimento delle attività didattiche;
n) coordina gli spazi e i tempi dell'attività didattica (orario, aule,…);
o) coordina le attività collaterali all'attività didattica principale (calendario esami, tesi,…);
p) vigila in generale sul buon andamento e sulla qualità delle attività didattiche;
q) esercita le funzioni ad esso attribuite dalla legge, dallo Statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo e dagli altri regolamenti.
7. La Commissione paritetica docenti-studenti è composta dal Presidente della Scuola/Facoltà, o suo delegato, e da un numero pari di docenti e rappresentanti degli studenti designati dai Consigli dei Corsi di studio/classe/interclasse interessati, tra i componenti dei medesimi Consigli di Corso di studio/classe/interclasse, secondo modalità stabilite nel Regolamento generale di Ateneo in modo da garantire la presenza di almeno un docente ed un rappresentante degli studenti per ciascun Corso di studio/classe/interclasse interessato.
8. La Commissione paritetica ha il compito di:
a) monitorare l'offerta formativa e le modalità di erogazione della didattica e di tutte le attività connesse, nonché la qualità dei servizi agli studenti;
b) formulare pareri per l'individuazione di indicatori per la valutazione dei risultati dell'attività didattica e di servizio agli studenti;
c) formulare pareri alla Scuola/Facoltà sull'istituzione, attivazione, disattivazione, soppressione e modifica di Corsi di studio, sulla revisione degli ordinamenti didattici e dei regolamenti dei singoli Corsi di studio.
9. La Commissione paritetica resta in carica due anni ed i suoi componenti sono immediatamente rieleggibili per una sola volta.

Art. 54 - Facoltà/Scuola di Medicina

1. La Facoltà/Scuola di Medicina è la struttura di raccordo e di coordinamento, per le esigenze di razionalizzazione, gestione e supporto dell'offerta formativa di riferimento e delle connesse funzioni assistenziali, in cui sono raggruppati i Dipartimenti ai quali afferisce personale che svolge anche funzioni assistenziali nell'ambito delle disposizioni statali in materia. La Facoltà/Scuola di Medicina mantiene i rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale al fine di garantire l'inscindibilità delle funzioni didattiche e scientifiche con quelle assistenziali, secondo modalità e nei limiti concertati dall'Ateneo con la Regione Puglia, ai sensi della normativa vigente.

2. La Facoltà/Scuola di Medicina svolge funzioni di coordinamento tra i Dipartimenti afferenti in relazione alle attività formative e ai servizi comuni dei Corsi di studio in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Scienze delle attività motorie e sportive e dei Corsi di studio triennali e magistrali delle professioni sanitarie, ove attivati, nonché delle Scuole di specializzazione di area sanitaria di pertinenza e svolge, altresì, funzioni di coordinamento delle attività assistenziali.
3. Sono Organi della Facoltà/Scuola:
a) il Presidente;
b) il Consiglio;
c) la Commissione paritetica docenti-studenti.
4. Il Presidente è eletto dai componenti del Consiglio tra i professori di ruolo di I fascia dei Dipartimenti che istituiscono la Facoltà/Scuola, secondo modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo; dura in carica tre anni accademici, rinnovabili una sola volta.
5. Il Consiglio della Facoltà/Scuola è costituito:
a) dai Direttori dei Dipartimenti che istituiscono la Facoltà/Scuola;
b) dai Direttori universitari dei Dipartimenti ad Attività Integrata attivati nella Azienda ospedaliero-universitaria di riferimento;
c) da una rappresentanza, complessivamente non superiore al 10% del totale dei componenti di tutti i Consigli dei Dipartimenti afferenti, così costituita: tre docenti per ogni Dipartimento afferente alla Scuola/Facoltà scelti, uno per categoria, tra i rappresentanti dei docenti nella Giunta di Dipartimento; i rimanenti scelti fra i Coordinatori di Corso di studio/classe/interclasse dei Dipartimenti afferenti sulle cui attività la Scuola/Facoltà esercita il coordinamento e i Coordinatori di Dottorato, ove il Dipartimento lo ritenga opportuno;
d) da una rappresentanza degli studenti pari al 15% dei componenti dell'Organo.
Le procedure elettorali dei suddetti componenti sono disciplinate nel Regolamento di Facoltà/Scuola.
6. Alle riunioni del Consiglio di Facoltà/Scuola partecipa con voto consultivo il rappresentante del personale tecnico-amministrativo nella Giunta di ciascuno dei Dipartimenti che costituiscono la Facoltà/Scuola.
7. Il Consiglio della Facoltà/Scuola, oltre ai compiti previsti dall'art. 53, comma 6:
a) esprime parere in ordine alla programmazione ed alla gestione dei Corsi di studio ad essa afferenti nelle sedi didattiche decentrate, in ragione delle specificità delle disposizioni nazionali e regionali e a salvaguardia della inscindibilità delle funzioni assistenziali, di insegnamento e di ricerca;
b) predispone, sulla base delle proposte formulate dai Coordinatori di classe/interclasse, i bandi di apertura delle vacanze per la copertura di insegnamenti di settori scientifico-disciplinari non presenti e/o non adeguatamente coperti dai docenti afferenti ai Dipartimenti interessati dell'Università e per quelli che prevedono la docenza del personale del Servizio Sanitario Nazionale;
c) esprime parere in ordine alla qualificazione nella funzione docente del personale del Servizio Sanitario Nazionale e in ordine alle necessità assistenziali e di tirocinio connesse all'attività didattica;
d) sovrintende alla valutazione della qualità dei percorsi di studio e degli altri servizi offerti agli studenti anche quelli per lo svolgimento delle attività connesse con l'assistenza;
e) esprime parere in ordine alle richieste dei Dipartimenti sulla programmazione triennale per la copertura di posti di ricercatore e di professore, tenendo conto dell'inscindibilità delle funzioni di didattica, di ricerca e assistenziali.
8. In particolare, ferme restando le competenze che la legge attribuisce al Rettore e ai Dipartimenti nei rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, la Facoltà/Scuola:
a) sentiti i Dipartimenti, esprime pareri in ordine agli atti convenzionali con enti esterni che influiscono sulle attività didattiche, di ricerca e assistenziali nella loro inscindibile connessione da parte dei docenti che svolgono attività di assistenza;
b) esprime, ai competenti Organi universitari, parere sulle proposte da avanzare alla Regione nell'ambito del Piano della Salute regionale e della programmazione regionale, affinché vengano assicurate, attraverso protocolli di intesa, strutture e adeguato fabbisogno necessario per garantire l'inscindibilità delle funzioni di didattica, ricerca e assistenza nelle classi/interclassi e nelle Scuole di specializzazione;
c) per quanto attiene lo svolgimento degli esami di Stato e le attività formative connesse di medicina generale e di sanità pubblica sul territorio, cura e gestisce, secondo quanto statuito dagli Organi di governo, i rapporti con l'Ordine del Medici chirurghi, degli odontoiatri e delle professioni sanitarie.
9. Per ogni classe e interclasse è eletto, secondo procedure indicate nel Regolamento di Facoltà, un Coordinatore di classe/interclasse.

Il Coordinatore di classe/interclasse, secondo modalità determinate dal Regolamento di Facoltà/Scuola:
a) coordina le assegnazioni dei carichi didattici, interagendo con i Dipartimenti;
b) propone al/ai Dipartimento/i la copertura degli insegnamenti attivati nei Corsi di studio della Classe/Interclasse e l'apertura dei bandi di vacanza per gli insegnamenti non coperti;
c) propone al/ai Dipartimento/i il piano degli studi;
d) designa, nella Classe/interclasse in cui siano attivati più Corsi di studio, un responsabile per ciascun Corso di studio ed i coordinatori didattici per ciascun anno del/i Corso/i di studio, che, secondo modalità stabilite dal Regolamento di Facoltà/Scuola, organizzano, armonizzano e monitorano le attività didattiche e l'utilizzo dei servizi comuni a più Corsi di studio della Classe/Interclasse; in presenza dell'attivazione di un solo Corso di studio le funzioni di organizzazione, armonizzazione e monitoraggio delle attività didattiche e dell'utilizzo dei servizi comuni sono attribuite al Coordinatore di Classe/Interclasse.
10. La Commissione paritetica docenti-studenti è composta dal Presidente della Facoltà/Scuola, o suo delegato e da un numero pari di docenti designati dal Consiglio di Facoltà/Scuola, tra tutti i docenti afferenti ai Dipartimenti della Facoltà/Scuola, e di studenti eletti dalle componenti studentesche, tra gli studenti iscritti agli stessi Corsi di studio. La Commissione è composta da due docenti e da due studenti per la Classe in Medicina e chirurgia e da un docente e da uno studente per ciascuno dei Corsi di studio in Odontoiatria e protesi dentaria, in Scienze motorie, e per ogni Classe/Interclasse delle professioni sanitarie; da uno specializzando e un docente per ciascuna delle tre aree delle Specializzazioni mediche (Area Medica, Area Chirurgica, Area dei Servizi).
11. La Commissione paritetica, oltre ai compiti di cui all'art. 53, comma 8, formula pareri sulla effettiva coerenza fra i crediti assegnati alle varie attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Art. 55 - Centri Interdipartimentali di ricerca. Centri interuniversitari di ricerca. Centri di eccellenza

1. Per attività di ricerca, di particolare rilevanza nazionale e/o internazionale, connesse a progetti di durata pluriennale che coinvolgano competenze di più Dipartimenti o più Università, possono essere costituiti Centri interdipartimentali o interuniversitari di ricerca e Centri di eccellenza, che costituiscano valore aggiunto per l'Università.
2. L'attivazione, la modifica e la disattivazione di un Centro di ricerca interdipartimentale, proposta dai Dipartimenti interessati, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Senato Accademico.
I Centri interdipartimentali di ricerca possono essere costituiti per la realizzazione di attività di ricerca connesse a progetti di durata triennale, rinnovabile, cui aderiscano non meno di quindici docenti. Ciascun docente può aderire a non più di due Centri.
Sono Organi del Centro interdipartimentale di ricerca:
a) il Consiglio;
b) il Coordinatore.
Il Consiglio è composto dai docenti aderenti al Centro e delibera su tutte le materie di competenza dello stesso.
Il Coordinatore è eletto dai componenti il Consiglio fra i professori di ruolo a tempo pieno aderenti. Dura in carica un triennio ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta.
Al termine del triennio, il Consiglio del Centro presenta una relazione sulle attività svolte ed eventuale istanza di rinnovo. In mancanza di relazione e di istanza di rinnovo, trascorsi sei mesi dal termine fissato, il Centro è disattivato.
La gestione dei fondi di pertinenza del Centro, per la conduzione delle attività di ricerca, è affidata al Dipartimento cui afferisce il Coordinatore, secondo modalità stabilite dal Regolamento di amministrazione, finanza e contabilità.
3. I Centri interuniversitari sono costituiti con atto convenzionale approvato dagli Organi di governo delle Università interessate.
4. Partecipano all'attività dei Centri docenti e personale tecnico-amministrativo appartenenti, di norma, ai Dipartimenti o agli Atenei interessati.
5. Possono essere costituiti Centri di eccellenza per attività di ricerca, in un determinato ambito tematico, con gli obiettivi previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
6. Le risorse necessarie per il funzionamento dei Centri dovranno essere prioritariamente garantite dai Dipartimenti o dalle Università che ne hanno promosso la costituzione.

TITOLO VI – STRUTTURE DI SOSTEGNO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RICERCA E DELLA DIDATTICA

Art. 56 - Sistema informativo di Ateneo

1. Al fine di migliorare i servizi di informazione sulle attività dell'Università e per favorire l'utilizzazione delle informazioni e dei dati necessari ad una corretta ed efficace gestione, pianificazione, controllo e valutazione delle attività universitarie, è istituito il Sistema informativo dell'Università.
2. La realizzazione di tale sistema è affidata ad un apposito Centro di servizio, cui sono attribuiti gli ulteriori compiti previsti dalla normativa vigente in materia di amministrazione digitale, costituito secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 57 - Centri di servizio interdipartimentali, di Ateneo e interuniversitari

1. Per la gestione di apparecchiature complesse, nonché per l'organizzazione e l'erogazione di servizi che interessano più Dipartimenti, possono essere costituiti Centri interdipartimentali di sostegno a particolari settori di ricerca ovvero diretti a migliorare l'organizzazione e l'offerta didattica.
La costituzione di tali Centri è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, su richiesta dei Dipartimenti interessati e previo parere del Senato Accademico, secondo i criteri e le modalità fissate nel Regolamento generale di Ateneo.
2. Per le attività di ricerca e formative che interessano l'Università nel suo complesso e che richiedono l'impiego di attrezzature comuni, possono essere costituiti Centri di servizio di Ateneo.
La costituzione di tali Centri è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico, secondo i criteri e le modalità previsti dal Regolamento generale di Ateneo.
3. Il Consiglio di Amministrazione delibera, altresì, i regolamenti di tali Centri nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento generale di Ateneo.
4. E' consentita, altresì, la costituzione di Centri di servizio tra l'Università e altri Istituti universitari, con atto convenzionale deliberato dai rispettivi Organi di governo.

Art. 58 - Sistema Bibliotecario di Ateneo

1. È istituito il Sistema Bibliotecario di Ateneo preposto alla conservazione, sviluppo, valorizzazione e fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Università ed al più ampio accesso alle risorse informative *online*. In particolare il Sistema Bibliotecario di Ateneo garantisce la razionalizzazione e l'efficacia dei servizi atti a favorire e promuovere l'accesso all'informazione bibliografica e la diffusione della conoscenza, quali servizi essenziali per la ricerca, la didattica e la valutazione dell'Università, nonché per la più generale valorizzazione del patrimonio culturale.
2. Il Sistema Bibliotecario di Ateneo è costituito dall'insieme coordinato delle strutture bibliotecarie di Ateneo aggregate in poli bibliotecari.
3. Al Sistema Bibliotecario di Ateneo sovraintende un Comitato di Ateneo con compiti di indirizzo ed una struttura centrale con compiti di coordinamento delle biblioteche e di organizzazione dei servizi bibliotecari centralizzati.
4. L'organizzazione e il funzionamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo nonché le modalità di erogazione dei servizi bibliotecari e di attuazione dei principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica sono disciplinati da un apposito regolamento, deliberato dal Consiglio di Amministrazione sentito il Senato Accademico.

Art. 59 - Sistema Museale di Ateneo

1. L'Università istituisce un Sistema Museale di Ateneo che coordina le attività dei musei, delle Collezioni, degli orti botanici e degli acquari che costituiscono il proprio patrimonio.
Il Sistema museale ne coordina la conservazione, catalogazione e fruizione per la ricerca, la didattica e per l'educazione culturale e scientifica.
2. L'Università garantisce la tutela e l'arricchimento del patrimonio museale e promuove, anche in collaborazione con altre Istituzioni, iniziative finalizzate a valorizzarlo.
3. Il funzionamento del Sistema museale è disciplinato da apposito regolamento.

Art. 60 – Centri didattici sperimentali

1. Per fornire supporto alla ricerca e alla didattica, il Consiglio di Amministrazione, previo parere conforme del Senato Accademico, può deliberare la costituzione di Centri didattici sperimentali, nonché di altre strutture di rilevante interesse comune.
2. Attività di supporto alla didattica ed alla ricerca possono essere svolte presso l'Ospedale didattico veterinario.

Art. 61 - Sistema archivistico di Ateneo

1. L'Università tutela la propria memoria storica assicurando la conservazione dei documenti e garantendone affidabilità e fruizione.
2. Il Sistema archivistico di Ateneo è costituito dall'archivio corrente, dall'archivio di deposito e dall'archivio storico.
3. Il Sistema archivistico di Ateneo persegue la finalità di promuovere, sviluppare e valorizzare**,** in forme integrate e coordinate**,** la produzione, gestione, conservazione e tutela dei documenti prodotti dall'Università nell'esercizio delle proprie funzioni anche a supporto delle attività svolte dagli organi e dalle strutture dell'Università medesima.
4. L'Università promuove, anche in collaborazione con altre istituzioni, iniziative finalizzate a valorizzare il proprio patrimonio storico-documentario.
5. Le modalità organizzative e funzionali del Sistema archivistico di Ateneo sono definite da apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO VII– RAPPORTI CON L'ESTERNO

Art. 62 - Contratti e convenzioni

1. L'Università, nei limiti e secondo le procedure disciplinate dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, può stabilire rapporti di ricerca o di formazione universitaria e professionale con enti pubblici e privati attraverso contratti e convenzioni. Ogni iniziativa deve, comunque, essere compatibile con i compiti istituzionali delle strutture interessate e deve garantire la massima trasparenza e conoscibilità delle attività svolte.
2. Una quota dei finanziamenti provenienti da convenzioni, contratti, consulenze e altre forme di cooperazione tecnica e scientifica, al netto delle spese, deve essere riservata alla ricerca di base, secondo i criteri e le modalità stabilite dal Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 63 - Agenzia per i rapporti con l'esterno

1. Allo scopo di promuovere collaborazioni scientifiche con Enti pubblici e privati è istituita l'Agenzia per i rapporti con l'esterno.
2. L'Agenzia:
a) promuove la diffusione delle informazioni relative alle attività scientifiche e alle connesse competenze;
b) incentiva i rapporti con il mondo della produzione anche mediante l'organizzazione di un Osservatorio per l'analisi del fabbisogno di attività di ricerca del settore produttivo;
c) assiste i docenti nella definizione delle convenzioni con l'esterno;
d) acquisisce e diffonde informazioni relative alle varie fonti di finanziamento regionali, nazionali, comunitarie e internazionali per progetti di ricerca e di trasferimento tecnologico;
e) cura i rapporti con i consorzi di ricerca e con i parchi scientifici e tecnologici;
f) promuove attività di formazione non-universitarie realizzate dall'Università anche in collaborazione con Enti pubblici e privati.

3. La costituzione dell'Agenzia per i rapporti con l'esterno è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Senato Accademico; il relativo regolamento è deliberato dal Senato Accademico previo parere del Consiglio di Amministrazione.
4. L'Agenzia opera come struttura di *staff* del Rettore al quale presenta annualmente una relazione sull'attività svolta.
La direzione è affidata ad un responsabile scelto tra il personale tecnico-amministrativo con adeguata professionalità, affiancato da un Comitato tecnico-scientifico, costituito secondo i criteri e le modalità stabilite dalla normativa regolamentare.
L'Agenzia, per il raggiungimento dei propri obiettivi, si avvale di norma delle competenti strutture universitarie.

Art. 64 - Osservatorio

L'Università promuove e organizza, avvalendosi anche della collaborazione delle altre Università pugliesi, dell'ente Regione e degli enti locali, un Osservatorio sugli sbocchi professionali dei diplomati e dei laureati, allo scopo di:
a) valutare le prospettive del mercato di lavoro;
b) indicare le opportunità esistenti nei vari settori.

Art. 65 - Consulta con gli Ordini professionali

E' istituita la Consulta con gli Ordini professionali, quale tavolo permanente di confronto.
Le modalità di funzionamento della Consulta sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 66 - Scuola di San Nicola per il dialogo interculturale

E' istituita, con atto convenzionale approvato dagli Organi di governo delle Università interessate, la Scuola di San Nicola per il dialogo interculturale, al fine di promuovere una formazione di eccellenza su tematiche che attraversino e superino gli specialismi dei saperi.

TITOLO VIII – ORDINAMENTO E ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVI

Art. 67 - Principi e Criteri direttivi

1. L'Università, al fine di assicurare servizi di qualità, conforma l'organizzazione delle strutture amministrative a criteri di autonomia, economicità, funzionalità ed imparzialità di gestione valorizzando la professionalità e responsabilità del personale tecnico-amministrativo. Garantisce la trasparenza dell'azione amministrativa anche attraverso un apposito Ufficio Relazioni con il pubblico.
2. Attua il decentramento delle funzioni amministrative distinguendole tra quelle proprie dell'Amministrazione centrale e quelle proprie delle strutture di ricerca e di didattica.
3. Intrattiene corrette relazioni con le rappresentanze dei lavoratori.
4. Assicura la formazione continua del personale tecnico-amministrativo con un programma annuale finalizzato al perseguimento di più elevati *standard* di produttività ed efficienza. Le linee di indirizzo e la programmazione di massima per l'attività di formazione, aggiornamento e qualificazione professionale sono determinate, sentite le rappresentanze dei lavoratori, tenendo conto della normativa vigente.
5. l criteri generali per la istituzione e gestione delle attività socio-assistenziali sono concordati con le rappresentanze dei lavoratori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
6. Il modello organizzativo dell'Università si informa a criteri di organizzazione funzionale per servizi omogenei. l criteri generali sono stabiliti dal Regolamento generale di Ateneo.
7. Per il perseguimento di particolari finalità integrate possono essere costituite, di volta in volta, specifiche unità operative.

Art. 68 - Funzioni dei responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio

1. Ai responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio spetta, di norma, l'emanazione di disposizioni, istruzioni, ordini di servizio, atti e provvedimenti a rilevanza interna, in attuazione della normativa regolamentare, delle deliberazioni degli Organi di governo, delle direttive del Direttore Generale.
2. Ai responsabili delle strutture amministrative, tecniche e di servizio deve essere assicurato, nei limiti di cui al comma 1, il necessario grado di autonomia nell'organizzazione del lavoro e nella gestione di risorse, personale e mezzi in dotazione.
3. Essi sono direttamente responsabili della correttezza ed imparzialità dell'azione amministrativa e della efficacia, efficienza ed economicità della gestione.

Art. 69 - Dirigenti

1. Ai singoli settori dell'Amministrazione individuati dal Direttore Generale, sentito il Consiglio di Amministrazione, è preposto un dirigente.
2. La qualifica di dirigente si consegue secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
3. Il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali sono disciplinati dalla legislazione vigente, nonché dal vigente contratto collettivo nazionale della dirigenza universitaria.
4. Ai dirigenti, nell'ambito delle direttive impartite dal Direttore Generale, spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
5. Essi sono responsabili dell'attività amministrativa della struttura diretta, della gestione e dei relativi risultati.
6. In particolare, esercitano i seguenti compiti e poteri:
a) formulano proposte ed esprimono pareri al Direttore Generale;
b) curano l'attuazione dei programmi e dei progetti e della relativa gestione ad essi assegnati dal Direttore Generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi;
c) nell'ambito dei poteri e limiti di spesa stabiliti dal Direttore Generale, stipulano i contratti per l'acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento degli uffici da essi diretti;
d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici di cui sono responsabili e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi;
e) concorrono alla formulazione delle proposte da parte del Direttore Generale finalizzate all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti;
f) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici, anche al fine di concorrere alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllare il rispetto delle stesse da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
g) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e di carriera, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti;
h) svolgono tutti i compiti ad essi delegati dal Direttore Generale.
7. Nelle strutture universitarie decentrate sul territorio dotate di particolare complessità, per numero di studenti, strutture, risorse umane, finanziarie e materiali, l'attività di direzione e coordinamento è affidata ad un Dirigente.
8. I dirigenti che, a norma del vigente CCNL, svolgono attività professionale, per la quale è richiesta l'iscrizione in albi professionali, cumulano la duplice qualità di dipendenti e di professionisti, in quanto sottoposti alla relativa legge professionale, anche sotto il profilo disciplinare.
9. I dirigenti - ad eccezione del caso previsto dal comma precedente, ove il dirigente può nominare un suo sostituto di fiducia - per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui al comma 6, lett. b), e) e g), a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. Non si applica in ogni caso l'articolo 2103 del codice civile.

TITOLO IX– DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 70 - Definizioni

Nel presente Statuto, ovunque sia usata la dizione docente si intendono inclusi i professori di ruolo di I fascia, di II fascia e i ricercatori; ovunque sia usata la dizione ricercatore si intendono inclusi i ricercatori a tempo indeterminato, quelli a tempo determinato e gli assistenti del ruolo ad esaurimento; ovunque sia usata la dizione personale tecnico-amministrativo, si intendono inclusi i collaboratori ed esperti linguistici.

Art. 71 - Funzionamento degli Organi

1. Salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla normativa legislativa o statutaria, il Regolamento generale di Ateneo e i regolamenti interni, nel disciplinare il regime giuridico degli Organi amministrativi, devono attenersi ai seguenti principi:
a) la mancata designazione o elezione di componenti dell'Organo collegiale non impedisce la costituzione del collegio, la cui composizione, fino al verificarsi della designazione o elezione mancante, corrisponde al numero dei componenti effettivamente designati o eletti all'atto della costituzione dell'Organo. La presente disposizione non si applica qualora il numero dei componenti non designati sia superiore a 1/3 dei componenti;
b) il procedimento di rinnovo deve essere completato prima della scadenza dell'Organo. Scaduto il mandato, l'Organo amministrativo in carica esercita, in regime di *prorogatio*, l'attività di ordinaria amministrazione e adotta gli atti urgenti ed indifferibili, per un periodo non superiore ai quarantacinque giorni. Decorso inutilmente il termine di proroga, gli Organi amministrativi decadono ai sensi della legislazione vigente e le relative funzioni sono esercitate dal Rettore;
c) chiunque non partecipi senza giustificato motivo per più di tre sedute all'anno dell'Organo di cui è componente elettivo o designato decade dal mandato;
d) nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, della qualità di componente elettivo, subentra il primo dei non eletti che ne abbia titolo; ove ciò non sia possibile si procede a nuove elezioni entro novanta giorni, salvo che l'Organo scada dal suo mandato nei sei mesi successivi;
e) in caso di anticipata cessazione dalla carica di Rettore, le elezioni sono indette tra il novantesimo e il centoventesimo giorno successivo alla data di cessazione, nel rispetto delle scadenze e delle modalità per la presentazione delle candidature stabilite dal Regolamento generale di Ateneo. Ove, in tale ipotesi, la nuova nomina avvenga in corso d'anno, la stessa ha efficacia immediata.

Art. 72 - Requisiti di eleggibilità per le cariche accademiche

1. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti a tempo pieno la cui ultima valutazione delle attività di ricerca e di didattica, ai sensi della normativa vigente, non sia risultata negativa.
2. L' elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato ai docenti a tempo pieno che assicurino un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo.
3. L'elettorato passivo per le rappresentanze degli studenti nel Senato Accademico, nel Consiglio di Amministrazione, nel Nucleo di valutazione, nel Consiglio della Scuola/Facoltà e nella Commissione paritetica docenti-studenti è riservato agli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università.
4. Sono esclusi dall'elettorato passivo tutti coloro che siano incorsi, nei dieci anni precedenti le votazioni, in infrazioni al Codice dei comportamenti o in sanzioni disciplinari diverse, rispettivamente, dal richiamo riservato e dalla censura.
5. In corso di mandato, il venir meno delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 ed il verificarsi delle infrazioni o sanzioni di cui al comma 4 valgono come cause di decadenza.

Art. 73 – Anagrafe degli eletti e dei nominati

L'Università si dota di un'anagrafe pubblica, disponibile sul portale istituzionale dell'Università, contenente i dati anagrafici ed il *curriculum* scientifico e professionale degli eletti e dei nominati.

Art. 74 - Acquisizione di pareri

1. Nei casi in cui debba essere obbligatoriamente acquisito un parere, questo deve essere emesso entro il termine stabilito dalle disposizioni regolamentari. In mancanza il termine è di trenta giorni.
2. In caso di decorrenza del termine senza che l'Organo tenuto ad emettere il parere lo abbia comunicato e senza che lo stesso abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'Organo richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 75 - Incompatibilità

1. Le cariche di Rettore, pro-rettore vicario, Direttore di Dipartimento, Presidente di Scuola/Facoltà e Coordinatore di Corso di studio non sono cumulabili.
2. Le cariche di componenti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili:
a) con altre cariche accademiche, fatta eccezione per il Rettore limitatamente al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione e, per i Direttori di Dipartimento, limitatamente allo stesso Senato, qualora risultino eletti a farne parte;
b) con quelle di componenti di altri Organi dell'Università, compreso il Collegio di disciplina, salvo che del Consiglio di Dipartimento;
c) con le cariche di Direttore o Presidente delle Scuole di specializzazione o di componente del Consiglio delle Scuole di specializzazione;
d) con incarichi di natura politica per la durata del mandato, con la carica di Rettore o di componente del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, del Nucleo di Valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;
e) con funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero e nell'ANVUR.
3. Per i Direttori dei Dipartimenti ad Attività Integrata valgono tutte le incompatibilità di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle di cui al comma 2, lett. c).

Art. 76 - Entrata in vigore dello Statuto

Il presente Statuto entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 77 - Emanazione dei Regolamenti

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto vengono adottati o modificati i Regolamenti di Ateneo.
Fino all'approvazione dei nuovi Regolamenti previsti dal presente Statuto, continuano ad avere efficacia, per tutti gli Organi di Ateneo, le norme regolamentari ancora vigenti in quanto compatibili con la disciplina statutaria.

Art. 78 – Proroghe ed insediamento dei nuovi Organi

1. Sulla scadenza dei mandati degli Organi in carica si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 9 della Legge n. 240/2010.
2. Il Senato Accademico e il Consiglio di amministrazione sono prorogati nelle loro funzioni fino all'insediamento di ciascuno dei due Organi previsti dal presente Statuto.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato, ai sensi dell'art. 2, comma 10 della Legge n. 240/2010, sono comunque considerati anche i periodi già espletati alla data di entrata in vigore del presente Statuto.
3. Gli organi dei Dipartimenti, delle Facoltà e dei Corsi di studio in carica conservano le funzioni loro attribuite fino alla costituzione degli organi delle strutture previste dal presente Statuto.
Ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato dei Direttori di Dipartimento e delle componenti elettive dei Consigli, nonché dei Presidenti dei Consigli di Corso di studi e delle componenti elettive dei Consigli, non sono considerati i periodi già espletati alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

4. L'afferenza dei docenti ai Dipartimenti istituiti ai sensi del presente Statuto non deve pregiudicare la continuità delle attività didattiche. A tal fine, almeno per tre anni, il docente è tenuto ad assolvere al proprio carico didattico prioritariamente nei Corsi di laurea presso i quali svolgeva il compito didattico, anche con specifico riferimento alla sede di svolgimento dello stesso.
5. Il Direttore Generale è designato dal Consiglio di Amministrazione, entro e non oltre quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto.
6. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente Statuto gli organi competenti avviano le procedure per la costituzione dei nuovi organi statutari con modalità individuate dal Senato Accademico con apposito Regolamento.
Il Consiglio di Amministrazione in carica, previo parere del Senato Accademico in carica, delibera la istituzione dei nuovi Dipartimenti.
È consentito ai Dipartimenti già costituiti alla data di entrata in vigore dello Statuto che vi afferisca un numero di docenti almeno pari a quaranta.
7. In prima applicazione, la Commissione di garanzia di cui all'art. 28, comma 11 è costituita oltre che dal Rettore, dal Coordinatore del Nucleo di Valutazione, dal Presidente del Comitato per le pari opportunità, dal Presidente dell'Autorità garante dei comportamenti e dall'Autorità garante degli studenti in carica.
8. Nelle more della definizione dei requisiti per la valutazione delle attività di ricerca e di didattica di cui al comma 1 dell'art. 72 si applicano i requisiti di produttività scientifica richiesti dal Regolamento in materia di dottorato di ricerca per far parte del Collegio dei docenti di dottorato.
9. In prima applicazione, i Direttori di Dipartimento di nuova nomina assumono le funzioni attribuite dal presente statuto dalla data del relativo provvedimento; ai fini dell'applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato è considerato il triennio 2012/2015.
10. In prima applicazione, alla elezione degli organi accademici e delle rappresentanze delle diverse componenti negli organi collegiali si applicano le norme di apposito Regolamento elettorale approvato dal Senato Accademico.

Bari, 14 giugno 2012

Il rettore: PETROCELLI

12A07348

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Lattulac»

Estratto determinazione V&A.N n. 830 del 12 giugno 2012

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: LATTULAC, rilasciata alla società Sofar S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in 20060 - Trezzano Rosa - Milano, via Firenze n. 40 - Codice fiscale 03428610152 è apportata la seguente modifica: in sostituzione della confezione: «66,7 g/100 ml sciroppo» 1 flacone da 180 ml (Codice A.I.C. 034206019) viene autorizzata la confezione: «67,0 g/100 ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml (Codice A.I.C. 034206021).

È inoltre autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «Lattulac», anche nelle forme e confezioni: «67,0 g/100 ml sciroppo» 10 bustine da 15 ml; «67,0 g/100 ml sciroppo» 20 bustine da 15 ml; «67,0 g/100 ml sciroppo» 40 bustine da 15 ml con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione: titolare A.I.C.: Sofar S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in 20060 - Trezzano Rosa - Milano, via Firenze n. 40 - Codice fiscale 03428610152.

Confezione: «67,0 g/100 ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml - A.I.C. n. 034206021 (in base 10) 10MWB5 (in base 32).

Forma farmaceutica: sciroppo.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Fresenius Kabi Austria GmbH, Estermannstrasse 17 - 4020 Linz - Austria.

Produttore del prodotto finito: Fresenius Kabi Austria GmbH stabilimento sito in Linz - Austria, Estermannstrasse 17 (produzione confezionamento e controlli); Sofar S.p.a. stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze n. 40 (rilascio lotti); Eurofins Biolab S.r.l. stabilimento sito in Vimodrone, via Bruno Buozzi n. 2 (controlli microbiologici).

Composizione: 100 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: lattulosio 67,0 g;

eccipiente: acqua depurata quanto basta a 100 ml.

Confezione: «67,0 g/100 ml sciroppo» 10 bustine da 15 ml - A.I.C. n. 034206033 (in base 10) 10MWBK (in base 32).

Forma farmaceutica: sciroppo.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Fresenius Kabi Austria GmbH, Estermannstrasse 17- 4020 Linz - Austria.

Produttore del prodotto finito: Fresenius Kabi Austria GmbH stabilimento sito in Linz - Austria, Estermannstrasse 17 (produzione confezionamento e controlli); Sofar S.p.a. stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze n. 40 (rilascio lotti).

Composizione: 15 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: lattulosio 10,0 g;

eccipiente: acqua depurata quanto basta a 15 ml.

Confezione: «67,0 g/100 ml sciroppo» 20 bustine da 15 ml - A.I.C. n. 034206045 (in base 10) 10MWBX (in base 32).

Forma farmaceutica: sciroppo.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Fresenius Kabi Austria GmbH, Estermannstrasse, 17 - 4020 Linz - Austria.

Produttore del prodotto finito: Fresenius Kabi Austria GmbH stabilimento sito in Linz - Austria, Estermannstrasse 17 (produzione confezionamento e controlli); Sofar S.p.a. stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze n. 40 (rilascio lotti).

Composizione: 15 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: lattulosio 10,0 g;

eccipiente: acqua depurata quanto basta a 15 ml.

Confezione: «67,0 g/100 ml sciroppo» 40 bustine da 15 ml - A.I.C. n. 034206058 (in base 10) 10MWCB (in base 32).

Forma farmaceutica: sciroppo.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Fresenius Kabi Austria GmbH, Estermannstrasse, 17 - 4020 Linz - Austria.

Produttore del prodotto finito: Fresenius Kabi Austria GmbH stabilimento sito in Linz - Austria, Estermannstrasse 17 (produzione confezionamento e controlli); Sofar S.p.a. stabilimento sito in Trezzano Rosa (Milano), via Firenze n. 40 (rilascio lotti).

Composizione: 15 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: lattulosio 10,0 g;

eccipiente: acqua depurata quanto basta a 15 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento di breve durata della stitichezza occasionale.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: A.I.C. n. 034206021 - «67,0 g/100 ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml.

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Confezione: A.I.C. n. 034206033 - «67,0 g/100 ml sciroppo» 10 bustine da 15 ml.

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Confezione: A.I.C. n. 034206045 - «67,0 g/100 ml sciroppo» 20 bustine da 15 ml.

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Confezione: A.I.C. n. 034206058 - «67,0 g/100 ml sciroppo» 40 bustine da 15 ml.

Classe di rimborsabilità: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 034206021 - «67,0 g/100 ml sciroppo» 1 flacone da 200 ml - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco;

A.I.C. n. 034206033 - «67,0 g/100 ml sciroppo» 10 bustine da 15 ml - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco;

A.I.C. n. 034206045 - «67,0 g/100 ml sciroppo» 20 bustine da 15 ml - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco;

A.I.C. n. 034206058 - «67,0 g/100 ml sciroppo» 40 bustine da 15 ml - OTC: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti, contraddistinti dal codice A.I.C. n. 034206019, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A07345

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Miotens»

Estratto determinazione V&A.N n. 831 del 12 giugno 2012

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale: «Miotens», nella forma e confezione: «0,25% schiuma cutanea» contenitore sotto pressione da 30 ml - A.I.C. n. 034424022, rilasciata alla società Dompè S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Campo di Pile s.n.c. - 67100 L'Aquila, codice fiscale 01241900669, sono apportate le seguenti modifiche:

Denominazione: in sostituzione della denominazione: «Miotens», nella forma e confezione: «0,25% schiuma cutanea» contenitore sotto pressione da 30 ml - A.I.C. n. 034424022 è ora autorizzata la denominazione: «Miotens contratture e dolore», nella forma e confezione: «0,25% schiuma cutanea» contenitore sotto pressione da 30 ml - A.I.C. n. 042045017;

Codice di identificazione della confezione: alla confezione «0,25% schiuma cutanea» contenitore sotto pressione da 30 ml è ora attribuito il seguente codice di identificazione: A.I.C. n. 042045017 (in base 10) 1833LT (in base 32);

Classificazione ai fini della fornitura - la classificazione ai fini della fornitura ora autorizzata è la seguente: medicinale non soggetto a prescrizione medica da banco;

Classe: la classe ora autorizzata è la seguente: C-*bis*;

Indicazioni terapeutiche: le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono le seguenti: lombo sciatalgie (mal di schiena), nevralgie cervico-brachiali (dolore e contratture a carico di collo, spalla e arti superiori), torcicolli ostinati, sindromi dolorose post-traumatiche e post-operatorie.

Restano inoltre confermate le seguenti condizioni:

«0,25 % schiuma cutanea» contenitore sotto pressione da 30 ml;

A.I.C. n. 042045017 (in base 10) 1833LT (in base 32);

forma farmaceutica: schiuma cutanea;

validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione;

produttore del principio attivo: Indena S.p.A., stabilimento sito in viale Ortles, 12 - 20139 Milano;

produttore del prodotto finito: Zellaerosol GmbH Wiesenstraβe, 13 - D - 79669 Zell im Wiesental (Germania) (produzione completa tranne saggi microbiologici ed identificazione propellente); Aerosol Service Italiana S.r.l. stabilimento sito in via Del Maglio, 6 - 23868 Valmadrera (Lecco), (produzione completa e identificazione propellente tranne saggi microbiologici); Dompè S.p.A. stabilimento sito in L'Aquila, via Campo di Pile s.n.c. (identificazione propellente e saggi microbiologici); Eurofins Biolab S.r.l. stabilimento sito in via Bruno Buozzi, 2 - 20090 Vimodrone (Milano), (saggi microbiologici);

composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: tiocolchicoside 2,5 mg;

eccipienti: polisorbato 80 40 mg; glicole propilenico 40 mg; alcool etilico 96% 200 mg; glicole propilenico dipelargonato 10 mg; alcool benzilico 10 mg; sodio fosfato monobasico monoidrato 8,3 mg; sodio fosfato dibasico dodecaidrato 2,3 mg; lavanda nerolene 2,0 mg; acqua depurata q.b. a 1 ml.

Ogni contenitore sottopressione contiene 27,3 ml di soluzione e 2,7 ml di gas propellente.

Altre condizioni: le confezioni della specialità medicinale sopra indicata, continuano a far riferimento al dossier, identificato dal codice A.I.C. n. 034424, presentato per l'autorizzazione originale e successive modifiche.

Smaltimento scorte: i lotti già prodotti contraddistinti dal numero A.I.C. 034424, dalla denominazione, dalle indicazioni terapeutiche e dal regime di fornitura in precedenza attribuito, possono essere venduti al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta, con il nuovo regime di fornitura, autorizzato dalla presente determinazione

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

12A07351

Comunicato di rettifica relativo all'estratto della determinazione n. 342/2012 del 18 aprile 2012, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Germed Pharma».

Nell'estratto della determinazione n. 342/2012 del 18 aprile 2012 relativa al medicinale per uso umano OMEPRAZOLO GERMED PHARMA pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 2012 - serie generale - n. 108 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue - si intenda aggiunto:

Produzione:

Ranbaxy Laboratories Limited;

Poanta Sahib, District: Sirmour, Himachal Pradesh 173025 - India.

12A07358

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 giugno 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2619
Yen	99,57
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,495
Corona danese	7,4333
Lira Sterlina	0,80520
Fiorino ungherese	288,61
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6969
Zloty polacco	4,2530
Nuovo leu romeno	4,4638
Corona svedese	8,8398
Franco svizzero	1,2009
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5170
Kuna croata	7,5425
Rublo russo	41,1080
Lira turca	2,2756
Dollaro australiano	1,2416
Real brasiliano	2,5848
Dollaro canadese	1,2889
Yuan cinese	8,0203
Dollaro di Hong Kong	9,7913
Rupia indonesiana	11895,61
Shekel israeliano	4,8655
Rupia indiana	70,6070
Won sudcoreano	1456,89
Peso messicano	17,3461
Ringgit malese	3,9844
Dollaro neozelandese	1,5854
Peso filippino	53,437
Dollaro di Singapore	1,5981
Baht tailandese	39,586
Rand sudafricano	10,4145

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A07458

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 20 giugno 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2704
Yen	100,24
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,453
Corona danese	7,4334
Lira Sterlina	0,80600
Fiorino ungherese	286,95
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6968
Zloty polacco	4,2393
Nuovo leu romeno	4,4636
Corona svedese	8,8434
Franco svizzero	1,2009
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5060
Kuna croata	7,5420
Rublo russo	41,3462
Lira turca	2,2797
Dollaro australiano	1,2456
Real brasiliano	2,5702
Dollaro canadese	1,2919
Yuan cinese	8,0809
Dollaro di Hong Kong	9,8569
Rupia indonesiana	11997,41
Shekel israeliano	4,9129
Rupia indiana	71,3390
Won sudcoreano	1462,35
Peso messicano	17,3916
Ringgit malese	4,0101
Dollaro neozelandese	1,5928
Peso filippino	53,592
Dollaro di Singapore	1,6105
Baht tailandese	40,018
Rand sudafricano	10,4198

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A07459

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 21 giugno 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2670
Yen	101,46
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,683
Corona danese	7,4330
Lira Sterlina	0,80695
Fiorino ungherese	285,83
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6970
Zloty polacco	4,2537
Nuovo leu romeno	4,4660
Corona svedese	8,8360
Franco svizzero	1,2010
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4960
Kuna croata	7,5330
Rublo russo	41,6200
Lira turca	2,2735
Dollaro australiano	1,2444
Real brasiliano	2,5719
Dollaro canadese	1,2907
Yuan cinese	8,0643
Dollaro di Hong Kong	9,8313
Rupia indonesiana	11983,57
Shekel israeliano	4,9129
Rupia indiana	71,3380
Won sudcoreano	1462,48
Peso messicano	17,3374
Ringgit malese	4,0246
Dollaro neozelandese	1,5857
Peso filippino	53,753
Dollaro di Singapore	1,6102
Baht tailandese	40,177
Rand sudafricano	10,4319

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A07460

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 22 giugno 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2539
Yen	100,68
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,775
Corona danese	7,4343
Lira Sterlina	0,80420
Fiorino ungherese	287,66
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6969
Zloty polacco	4,2563
Nuovo leu romeno	4,4733
Corona svedese	8,8008
Franco svizzero	1,2009
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4865
Kuna croata	7,5300
Rublo russo	41,7050
Lira turca	2,2661
Dollaro australiano	1,2490
Real brasiliano	2,5805
Dollaro canadese	1,2893
Yuan cinese	7,9809
Dollaro di Hong Kong	9,7310
Rupia indonesiana	11852,41
Shekel israeliano	4,8900
Rupia indiana	71,6630
Won sudcoreano	1451,18
Peso messicano	17,3916
Ringgit malese	4,0006
Dollaro neozelandese	1,5899
Peso filippino	53,295
Dollaro di Singapore	1,6009
Baht tailandese	39,838
Rand sudafricano	10,4821

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A07461

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 25 giugno 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2488
Yen	99,57
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,813
Corona danese	7,4335
Lira Sterlina	0,80285
Fiorino ungherese	287,53
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6964
Zloty polacco	4,2548
Nuovo leu romeno	4,4678
Corona svedese	8,8165
Franco svizzero	1,2008
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4980
Kuna croata	7,5330
Rublo russo	41,4700
Lira turca	2,2703
Dollaro australiano	1,2480
Real brasiliano	2,5932
Dollaro canadese	1,2861
Yuan cinese	7,9465
Dollaro di Hong Kong	9,6908
Rupia indonesiana	11836,60
Shekel israeliano	4,8893
Rupia indiana	71,2000
Won sudcoreano	1451,66
Peso messicano	17,3833
Ringgit malese	3,9903
Dollaro neozelandese	1,5881
Peso filippino	53,256
Dollaro di Singapore	1,6023
Baht tailandese	39,824
Rand sudafricano	10,5618

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A07462

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 26 giugno 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2475
Yen	98,97
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,963
Corona danese	7,4334
Lira Sterlina	0,79960
Fiorino ungherese	286,40
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Zloty polacco	4,2480
Nuovo leu romeno	4,4510
Corona svedese	8,8204
Franco svizzero	1,2010
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,4995
Kuna croata	7,5150
Rublo russo	41,2200
Lira turca	2,2683
Dollaro australiano	1,2432
Real brasiliano	2,5768
Dollaro canadese	1,2824
Yuan cinese	7,9387
Dollaro di Hong Kong	9,6800
Rupia indonesiana	11821,50
Shekel israeliano	4,9145
Rupia indiana	71,1260
Won sudcoreano	1445,32
Peso messicano	17,3809
Ringgit malese	3,9801
Dollaro neozelandese	1,5784
Peso filippino	52,951
Dollaro di Singapore	1,5983
Baht tailandese	39,708
Rand sudafricano	10,5785

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A07463

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 27 giugno 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,2478
Yen	99,49
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,916
Corona danese	7,4337
Lira Sterlina	0,79990
Fiorino ungherese	287,28
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Zloty polacco	4,2515
Nuovo leu romeno	4,4470
Corona svedese	8,8242
Franco svizzero	1,2011
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5230
Kuna croata	7,5255
Rublo russo	41,1252
Lira turca	2,2587
Dollaro australiano	1,2384
Real brasiliano	2,5850
Dollaro canadese	1,2796
Yuan cinese	7,9330
Dollaro di Hong Kong	9,6814
Rupia indonesiana	11820,88
Shekel israeliano	4,9210
Rupia indiana	71,2930
Won sudcoreano	1442,70
Peso messicano	17,1282
Ringgit malese	3,9805
Dollaro neozelandese	1,5804
Peso filippino	52,774
Dollaro di Singapore	1,5942
Baht tailandese	39,767
Rand sudafricano	10,4601

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A07464

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 28 giugno 2012

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Dollaro USA	1,2418
Yen	98,60
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,810
Corona danese	7,4330
Lira Sterlina	0,79885
Fiorino ungherese	287,83
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6965
Zloty polacco	4,2872
Nuovo leu romeno	4,4510
Corona svedese	8,8009
Franco svizzero	1,2010
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,5465
Kuna croata	7,5170
Rublo russo	41,1430
Lira turca	2,2691
Dollaro australiano	1,2357
Real brasiliano	2,5898
Dollaro canadese	1,2764
Yuan cinese	7,8959
Dollaro di Hong Kong	9,6349
Rupia indonesiana	11762,51
Shekel israeliano	4,9000
Rupia indiana	70,6030
Won sudcoreano	1436,46
Peso messicano	16,9208
Ringgit malese	3,9676
Dollaro neozelandese	1,5728
Peso filippino	52,630
Dollaro di Singapore	1,5884
Baht tailandese	39,589
Rand sudafricano	10,4610

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

12A07465

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio interuniversitario per la gestione del Centro di calcolo elettronico dell'Italia Nord-Orientale (CINECA) in Casalecchio di Reno.

Con decreto ministeriale 19 giugno 2012 è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio interuniversitario per la gestione del Centro di calcolo elettronico dell'Italia Nord-Orientale (CINECA), con sede in Casalecchio di Reno (Bologna).

12A07349

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Estensione dell'abilitazione della Società ICMQ S.p.a., in Milano, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 6071 del 6 giugno 2012, la Società ICMQ S.p.a. con sede in Milano, via Gaetano De Castillia n.10, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

Prodotti prefabbricati in calcestruzzo (EN 15037-3:2011);

Legno strutturale (EN 14229: 2010, EN 14545: 2008);

Cementi e calci da costruzione (EN 15368:2008 + A1:2010);

Prodotti Strutturali Metallici ed Accessori (EN 1090-1: 2009/AC:2010);

Materiali stradali (EN 14023: 2010, EN 14695: 2010);

Prodotti correlati a calcestruzzo e malte (EN 14889-1: 2006, EN 14889-2: 2006).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

12A07444

Estensione dell'abilitazione della Società ISTITUTO GIORDANO S.p.a., in Bellaria Igea Marina, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, n. 6070 del 6 giugno 2012, la società ISTITUTO GIORDANO S.p.A. con sede in Bellaria Igea Marina (RN), via Rossini n. 2, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione

della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

Prodotti prefabbricati in calcestruzzo (EN 15037-2:2011, EN 15037-3:2011);

Legno strutturale (EN 14229: 2010);

Sistemi di scale Prefabbricate (ETAG 008: 2002).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

12A07445

Estensione dell'abilitazione della Società TÜV Italia S.r.l., in Sesto San Giovanni, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 6069 del 6 giugno 2012, la Società TÜV Italia S.r.l. con sede in Sesto San Giovanni (Milano), via Carducci, 125 edif. 23, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

Prodotti prefabbricati di calcestruzzo (EN 15037-3: 2011).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

12A07446

Estensione dell'abilitazione della Società ANCCP S.r.l., in Napoli, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 6066 del 6 giugno 2012, la Società ANCCP S.r.l. con sede in Napoli, via Giovanni Porzio Is. A/7 sc. B del Centro Direzionale, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

Prodotti Strutturali Metallici ed Accessori (EN 1090-1: 2009/AC:2010).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

12A07447

Estensione dell'abilitazione della Società ICIM S.p.a., in Sesto San Giovanni, ai fini dell'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità».

Con decreto del Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, n. 6065 del 6 giugno 2012, la Società ICIM S.p.a. con sede in Sesto San Giovanni (Milano), piazza Don Enrico Mapelli n. 75, è stata abilitata, limitatamente agli aspetti concernenti il requisito essenziale 1 «Resistenza meccanica e stabilità», all'espletamento dell'attestazione della conformità, ai sensi della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, del decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 21 aprile 1993 e del decreto ministeriale n. 156 del 9 maggio 2003, per i seguenti prodotti:

Organismo di certificazione ed ispezione:

Aggregati (EN 13383-1: 2002/AC:2004, EN 13450: 2002/AC:2004).

L'abilitazione decorre dalla data del suddetto decreto e resta in vigore sino alla data di applicabilità delle pertinenti disposizioni del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio e comunque non oltre i sette anni.

12A07448

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-GU1-157) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 1,00